
XIV LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. **18-bis**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI
FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

(istituita con legge 15 maggio 2003, n. 107)

(composta dai deputati: Tanzilli, Presidente; Verdini, Vicepresidente; Bocchino, Colasio, Segretari; Abbondanzieri, Arnoldi, Banti, Bondi, Carli, Damiani, Delmastro delle Vedove, Perlini, Raisi, Russo Spina, Stramaccioni, e dai senatori: Guerzoni, Vicepresidente; Brunale, Corrado, Eufemi, Falcier, Frau, Marino, Novi, Pellicini, Rigoni, Sambin, Servello, Vitali, Zancan, Zorzoli)

RELAZIONE DI MINORANZA

(Relatore: on. Carlo CARLI)

Presentata alla Commissione il 24 gennaio 2006


*Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 9 febbraio 2006
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107*



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCULTAMENTO DI FASCICOLI
RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI

IL PRESIDENTE



Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi della legge istitutiva della Commissione che ho l'onore di presiedere, la relazione finale al Parlamento, approvata dalla Commissione stessa nella seduta dell'8 febbraio 2006, nonché la relazione di minoranza.

Con i miei migliori saluti.

Flavio Tanzilli


On. Pier Ferdinando CASINI
Presidente della
CAMERA DEI DEPUTATI



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI
RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI

IL PRESIDENTE



Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi della legge istitutiva della Commissione che ho l'onore di presiedere, la relazione finale al Parlamento, approvata dalla Commissione stessa nella seduta dell'8 febbraio 2006, nonché la relazione di minoranza.

Con i miei migliori saluti.

Flavio Tanzilli

Sen. Marcello PERA
Presidente del
SENATO DELLA REPUBBLICA

INDICE

1. Premessa. La legge istitutiva, la composizione e le finalità della Commissione	Pag. 9
2. L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione: scopo, svolgimento e contenuto delle missioni svolte, archivi ed altri organismi consultati. Le audizioni effettuate ed il sopralluogo a Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare	11
3. Descrizione della documentazione presente nell'archivio della Commissione	30
4. Autonomia, organizzazione ed ordinamento della Magistratura Militare, prima e dopo la riforma introdotta con legge 7 maggio 1981, n. 180	38
5. L'evoluzione del diritto internazionale umanitario anche alla luce della giurisprudenza italiana	42
6. Perseguibilità dei criminali di guerra: momenti significativi della vicenda. L'atteggiamento e le indagini degli alleati, 1944-1947. La complessa posizione dell'Italia subito dopo la guerra e la decisione di concentrare le <i>notitiae criminis</i> presso la Procura generale militare (riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 1945)	57
7. Le ulteriori direttive dalla Presidenza del Consiglio il 20 agosto 1945 e le modalità di adempimento da parte dei diversi organi dello Stato (Mae, Sme, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri)	87
8. Le richieste di criminali di guerra italiani da parte di Etiopia, Francia, Grecia, e Jugoslavia e da parte degli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, URSS)	93
9. L'attività da parte degli organi dello Stato (PCM, MAE, Ministero della Difesa, S.M.E.) a seguito delle richieste di estradizione straniera; la "Commissione di inchiesta" del Ministero della Difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati" e le sue conclusioni	101
10. I processi a tedeschi da parte di corti britanniche (1945-1947). Le decisioni anglo-americane riguardo il termine per la richiesta di estradizione di presunti criminali nelle zone di occupazione; la decisione alleata di non processare più militari tedeschi alla fine del 1947	137

11. La punizione dei criminali di guerra tedeschi. Il "gruppo di Rodi"	Pag. 141
12. Il diritto penale italiano nei confronti dei crimini di guerra: analisi di sentenze	177
13. La amnistia del 1946, i provvedimenti di natura clemenziale degli anni '50	189
14. Il contesto internazionale: la guerra fredda	196
15. La ricostruzione e il riarmo della Germania: interessi italiani economici e politici	201
16. Il ruolo degli ex nazisti e fascisti nell'immediato dopoguerra e durante la guerra fredda: analisi di casi	204
17. La Repubblica Federale Tedesca e la Nato. Lo scambio di lettere del ministro degli affari esteri Gaetano Martino e quello della difesa Paolo Emilio Taviani (1956) .	222
18. La questione di costituzionalità sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare per i crimini di guerra (articolo 6 d. lgt. n. 144 del 21 marzo 1946) e i diversi pareri dell'avvocatura di Stato (1959)	230
19. La situazione negli anni '50: la problematica dell'estradizione e quella della giurisdizione come fattori influenti nella vicenda dell'archivio. La contumacia come presunto ostacolo alla celebrazione dei processi	232
20. Il procuratore generale gen. dott. Enrico Santacroce e il suo provvedimento di "archiviazione provvisoria" (1960)	255
21. L'invio alle competenti procure militari territoriali dei fascicoli contro ignoti e le modalità di trattazione allegate (1965-1971)	265
22. La richiesta di eventuale carteggio relativo ai crimini di guerra da parte della Germania in ordine alla prevista prescrizione e l'invio da parte delle autorità italiane (1965)	273
23. La questione della prescrittibilità dei reati commessi dai criminali di guerra. Discussione a livello internazionale (1967).....	286
24. Trattazione e utilizzazione di fascicoli dell'archivio nel corso degli anni sessanta e settanta	289
25. Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra: teoria e prassi	298
26. Il meccanismo attivato dal nuovo processo a Erich Priebke; la scoperta dell'archivio (1994); l'esito delle indagini della Commissione parlamentare, con partico-	

lare riguardo alle modalità e circostanze dell'emersione. La figura dei magistrati militari Renato Maggiore, Giuseppe Scandurra, Alfio Massimo Nicolosi e Vindicio Bonagura	Pag. 308
27. Mancate iniziative e non inventariamento dei fascicoli da parte dei vertici della magistratura militare al momento dell'emersione dell'archivio	337
28. La decisione di procedere ad inviare alle competenti Procure militari territoriali i fascicoli rinvenuti, assunta dai Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione e presso la Corte Militare di appello, con conseguente costituzione della cosiddetta "commissione mista". I tempi di invio dei fascicoli	343
29. Reazioni dei destinatari dei fascicoli e attività successiva	349
30. I circa 270 fascicoli trattenuti presso l'archivio di Palazzo Cesi, apponendo sugli stessi il provvedimento di "non luogo a provvedere"; la cosiddetta indagine storico giudiziaria condotta dal Procuratore Generale militare dott. Giuseppe Scandurra	363
31. Le indagini condotte dal Consiglio della Magistratura Militare sulla vicenda. Le delibere del C.M.M. di data 23 marzo 1999, 26 ottobre 2004 e 26 luglio 2005. L'audizione del Presidente del C.M.M., dottor Nicola Marvulli	377
32. La pressione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica per il recupero della "verità e giustizia"; l'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei deputati a conclusione della XIII legislatura	410
33. Conclusioni: la responsabilità dei politici; la responsabilità degli apparati militari; il contesto internazionale; il diritto internazionale; eventuali altri fattori storici e sociali che hanno influito nella vicenda	421
34. Raccomandazioni al Parlamento	426

OMISSIS

6. Perseguibilità dei criminali di guerra: momenti significativi della vicenda. L'atteggiamento e le indagini degli alleati, 1944-1947. La complessa posizione dell'Italia subito dopo la guerra e la decisione di concentrare le *notitiae criminis* presso la Procura generale militare (riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 1945).

Con la dichiarazione di Mosca del 31 ottobre-1 novembre 1943 gli alleati stabilirono che le persone accusate di crimini di guerra sarebbero state riportate nei luoghi dove tali crimini erano stati commessi e giudicate da tribunali dei paesi i cui cittadini erano stati vittime dei crimini. Qualche giorno prima, il 20 ottobre 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, era stata istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate (Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Australia, Canada, Usa, Regno Unito, Polonia, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Belgio, Cina, India, Nuova Zelanda, Lussemburgo. Il Sud Africa poi non partecipò ai lavori, mentre la Danimarca fu ammessa come membro a pieno titolo nel luglio 1945) che iniziò i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944: suo compito era raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione (*prima facie evidence*), creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali³⁰.

Il caso dell'Italia presentava problemi particolare: paese nemico, arrossi senza condizione, stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. D'altra parte il 13 ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di "cobelligeranza", a seguito del quale l'amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG).

L'11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d'Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su di essi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate. La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12

³⁰ Doc. 82/0, ff. 3 sgg; doc. 82/6, p. 22

aprile Vittorio Emanuele III aveva annunciato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d'azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell'Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra, diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti. Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di "unità nazionale". Se l'Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.

Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: Il problema dell'Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell'atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici, comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell'Italia. Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all'esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso. Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione. In conclusione, il Presidente, Sir Cecil Hurst, del Regno Unito, decise di sottoporre in una prossima seduta la bozza di una raccomandazione per i governi delle Nazioni Unite³¹.

La bozza, discussa nella seduta del 9 maggio, prevedeva che i crimini commessi contro i cittadini di Italia e Danimarca, già menzionate nella dichiarazione di Mosca, sarebbero stati di competenza della Commissione. La discussione si concentrò soprattutto sul caso italiano, dato che secondo alcuni membri gli Italiani "erano essi stessi criminali", come si legge in una frase del verbale, poi depennata. Varie accuse

³¹ Doc. 82/5, ff. 2 sgg.

erano mosse all'Italia, e nel verbale si legge: "Sarebbe scioccante che la Commissione si occupasse dei crimini contro gli Italiani vittime dei crimini di guerra tedeschi allo stesso tempo che alcune Nazioni Unite facevano presente *on it fold* che era stato loro impropriamente negato di affrontare i crimini di guerra italiani contro i loro connazionali. I crimini di guerra sugli Italiani potevano essere stati commessi altrettanto da altri Italiani che dai Tedeschi. La posizione italiana era troppo confusa e il suo futuro troppo incerto perché fosse opportuno per la commissione occuparsene"³². Vista l'opposizione, il presidente, decise di rinviare qualsiasi decisione in merito alla bozza proposta.

Che il clima per l'Italia non fosse dei migliori è dimostrato dal fatto che di essa si tornò a discutere nella 23a seduta, il 27 giugno 1944, quando Jugoslavia e Grecia fecero presente le difficoltà incontrate nell'ottenere la consegna degli Italiani accusati di crimini di guerra commessi in quei paesi, ed il presidente sottolineò quanto fosse importante per le Nazioni Unite "portare avanti i casi di crimini di guerra commessi dagli Italiani. Molto tempo era trascorso dall'armistizio con l'Italia ed ancora il numero di tali casi trasmessi alla Commissione era davvero ridotto"³³.

La questione tendeva quindi ad intrecciare due aspetti: l'Italia dopo l'8 settembre era stata teatro di gravi crimini commessi contro i suoi cittadini, ma lo Stato italiano prima di tale data si era reso responsabile, secondo i rappresentanti Jugoslavi e Greci (un caso a parte era rappresentato dall'Etiopia, come vedremo), di crimini commessi dalle sue truppe di occupazione. Evidentemente neanche l'evoluzione della situazione politico-istituzionale nell'Italia liberata dagli alleati era di per sé sufficiente ad una diversa considerazione della posizione internazionale del paese. Ricordiamo che il 5 giugno 1944, subito dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III aveva firmato il decreto con cui affidava al principe Umberto la luogotenenza generale del Regno; Badoglio aveva quindi rassegnato le dimissioni nelle mani del nuovo Luogotenente generale e rinunciato al reincarico da questi ricevuto per l'opposizione del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale. Umberto II affidò quindi l'incarico di formare il governo a Bonomi, presidente del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, che diventò il nuovo presidente del Consiglio, con un governo nel quale erano rappresentati tutti i sei partiti del CLN: il governo così assunse, se non formalmente almeno per la presenza significativa di Bonomi, il carattere di un'emanazione del CLN, che si considerava il "vero" governo dell'Italia in guerra. Il 15 agosto furono restituite all'amministrazione italiana (ma sempre sotto il controllo

³² Doc. 82/5, f. 9.

³³ Doc. 82/5, f. 12.

della ACC) le province di Roma, Frosinone, Littoria e tutta l'Italia meridionale, ad eccezione di Napoli.

Ma, nonostante questa evoluzione in Italia, l'atteggiamento della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite nei confronti del nostro paese non registrava ancora sostanziali modifiche, anche se qualche segnale positivo sembrava manifestarsi: il 28 agosto 1944 il Comitato I della Commissione, che si occupava di vagliare i fatti e le prove sottoposti dai vari uffici nazionali e preparare le liste dei criminali di guerra da sottoporre per le necessarie azioni ai governi membri, si incontrò con Mr. Lambert, del War Office (britannico): questi sostenne che le autorità militari britanniche non erano interessate ai crimini commessi contro gli Italiani, che pensavano avrebbero dovuto essere giudicati "dagli italiani stessi attraverso le autorità responsabili per il governo civile", una posizione questa che rappresentava un implicito riconoscimento di quest'ultimo. D'altra parte il Presidente riferì di conversazioni tenutesi qualche settimana prima a Washington, ai fini di uniformare la posizione statunitense e quella britannica e portare i crimini contro gli italiani davanti alla commissione, ma senza apparente risultato. Peraltro egli giudicò ormai non più difendibile l'opposizione di Grecia ed Jugoslavia ad una soluzione al problema italiano³⁴.

Qualcosa cominciava a muoversi anche a livello delle istituzioni italiane: il 2 ottobre 1944 il Ministero degli affari esteri poneva alla Presidenza del Consiglio dei ministri il tema della compilazione di una lista di criminali di guerra tedeschi, e questa, dato che sembrava opportuno che la lista fosse compilata dal Ministero stesso, disponeva che tutti gli altri Enti interessati (Ministero interni, Stato maggiore generale, Comando generale carabinieri, Ufficio patrioti di Roma) comunicassero al primo "gli elementi già in loro possesso [...] interessando tutti gli uffici e organizzazioni dipendenti per la più ampia e precisa raccolta di dati da segnalare"³⁵.

Alla Commissione crimini di guerra dell'Onu il caso italiano era ancora sotto esame; degno di nota è il fatto che in data 13 dicembre 1944 venisse approvata una lista di criminali di guerra italiani. Peraltro in quella stessa occasione il rappresentante francese aveva sollevato il tema dei crimini commessi in Corsica contro alti ufficiali italiani, a dimostrazione di un equilibrio, quasi esibito, fra accoglienza di rivendicazioni contro l'Italia e sottolineatura del sacrificio degli Italiani dopo l'armistizio³⁶.

³⁴ Doc. 82/5, f. 15

³⁵ Doc. 13/4, f. 259.

³⁶ Doc. 82/5, f. 23.

Un primo significativo passo in avanti da parte delle autorità italiane nella direzione della manifestazione di una decisa volontà politica a perseguire i crimini di guerra commessi nel paese dopo l'8 settembre fu l'istituzione di una commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti. Essa fu istituita con decreto ministeriale il 26 febbraio 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, e costituita il 26 aprile dello stesso anno³⁷. La presiedeva Aldobrando Medici-Tornaquinci, uomo politico liberale, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia occupata (il ministro era Mauro Scoccimarro, del PCI), ed era composta da Saverio Brigante, presidente di sezione della Cassazione, Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, Antonio Cottafavi, primo segretario di Legazione, del Ministero degli affari esteri, Francesco Ferrante, consigliere di II classe del Ministero dell'Interno, ten. col. Luigi Sormanti, del Ministero della guerra, avv. Arturo Della Scala, in rappresentanza del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, prof. Attilio Ascarelli, direttore della scuola di polizia scientifica, avv. Claudio Matteini, giornalista, dott. Piero Berretta, giudice di Tribunale, segretario. Più tardi la commissione fu integrata con la nomina dei rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia nella persona di Alfredo Iannitti Piromallo, presidente di sezione della Cassazione, dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, nella persona del giudice Dott. Rubino Italo, e del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli affari esteri, nella persona del Prof. Perassi³⁸. In data 16 marzo 1945 si disponeva la costituzione in ogni Provincia di una Commissione di 3 membri in rappresentanza di Prefettura, Tribunale civile e penale ordinario e Comitato di Liberazione Nazionale, "al fine di coadiuvare e facilitare l'opera della Commissione centrale nell'accertamento dei crimini commessi nelle rispettive Provincie"³⁹. Scopo della Commissione centrale era di "intensificare e ordinare, sotto unica direzione, il lavoro di raccolta e documentazione delle notizie relative alle atrocità, ai saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, sia nell'Italia liberata che in quella occupata". Era evidentemente impregiudicata la questione di quale dovesse essere l'autorità preposta alla ricerca e al giudizio dei presunti colpevoli.

³⁷ Si utilizzano per questa parte anche documenti depositati da Paolo Pezzino presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel corso della XIII legislatura: vedi Camera dei Deputati, XIII legislatura, Commissione II, Giustizia, seduta di martedì 20 febbraio 2001, Resoconto stenografico Indagine conoscitiva sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, p. 2. La documentazione è in fase di acquisizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, e verrà citata con il numero progressivo di documento. Commissione Giustizia camera dei deputati doc. 1., doc. 13/4, ff. 17-18.

³⁸ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945. Non abbiamo notizia dell'effettiva nomina dei tre membri sopra citati: in doc. 13/4, f. 154, vi è la richiesta del Ministero dell'Italia Occupata al Ministero degli Affari esteri di voler concedere il benestare alla nomina di Perassi.

³⁹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945

Crescevano di intensità, nel frattempo, a livello internazionale, le accuse all'Italia per crimini di guerra: in una riunione tenutasi il 6 maggio 1945 fra membri della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite e politici americani il rappresentante della Jugoslavia riferì di essere da poco tornato dal suo paese con le prove della colpevolezza di altri 600 criminali, raccolte dalla Commissione di stato jugoslava per l'investigazione dei crimini commessi dagli invasori e dai loro complici. E quello della Grecia parlò della carestia che aveva investito il suo paese, indicando tre principali responsabili, i Bulgari, i Tedeschi e gli Italiani (specificando che questi ultimi avevano commesso principalmente crimini individuali)⁴⁰. Il 10 maggio il rappresentante jugoslavo in seno alla Commissione crimini di guerra propose di stabilire una Agenzia per i crimini di guerra che rappresentasse la Commissione in Italia⁴¹, ed il 30 maggio chiedeva che la Commissione certificasse l'inserimento nelle liste dei criminali di guerra del nome di Giuseppe Bastianini, già governatore della Dalmazia dal giugno 1941 al luglio 1943⁴². Il 18 maggio 1945 fu il governo albanese a rivolgersi alla Commissione, chiedendo di sottomettere il caso di tre criminali di guerra che stava per processare: la proposta fu respinta perché Usa e Regno Unito non riconoscevano quel governo⁴³.

L'11 maggio 1945, un lungo rapporto dell'ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, sul problema dei prigionieri di guerra italiani in Urss, aveva sottolineato quanto in quel paese si fosse poco sensibili per la sorte di cittadini di quello che era stato uno Stato occupante, ed aveva proposto, per ammorbidire la posizione dell'Urss, che fossero le autorità italiane a procedere "in modo esemplare" contro i responsabili di crimini commessi in URSS, scrivendo: "comprendo perfettamente, da parte delle nostre autorità militari, il desiderio di voler difendere l'onore del soldato italiano; ma, nella nostra situazione, ritengo sia molto meglio voler ammettere quello che è ed agire in conseguenza. Avverto, in ogni modo, che la maniera che noi agiremo in proposito avrà ripercussioni importanti"⁴⁴.

Era una proposta realistica ma assolutamente inascoltata, come vedremo; del resto, quale fosse l'atteggiamento delle nostre forze armate lo mostra una nota del 19 maggio 1945 sui criminali di guerra italiani trasmessa dallo Stato maggiore dell'esercito — Ufficio informazioni, al Ministero della guerra, e dal ministro Casati girata alla Presidenza del Consiglio. Nella nota si valutava negativamente la

⁴⁰ Doc. 82/6, ff. 66 e 68.

⁴¹ Doc. 82/5, f. 29, doc. 82/6, f. 63. La proposta fu ripresa nella seduta del 23 maggio 1945 (doc. 82/5, f. 34) e del 6 giugno (doc. 82/5, f. 36), finché in quella del 20 giugno 1945 la discussione su di essa fu rinviata a tempo indeterminato (doc. 82/5, f. 38).

⁴² Doc. 82/6, f. 69, f. 27.

⁴³ Doc. 82/5, f. 31.150-153.

⁴⁴ Doc. 13/4, ff. 168 sgg.

possibilità, riportata da alcuni giornali, dell'arresto da parte dell'Alto Commissariato per i delitti fascisti di un gruppo di camicie nere accusate di uno sterminio di civili nel luglio 1942 in Jugoslavia. Indipendentemente dalla loro colpevolezza, si sosteneva che l'eventuale processo avrebbe avuto ripercussioni sfavorevoli "su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli iugoslavi". La linea di difesa suggerita era che il governo italiano dell'epoca non aveva riconosciuto "ai partigiani iugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti", ponendoli così fuori delle convenzioni internazionali che proteggevano i prigionieri di guerra, e considerandoli "franchi tiratori", quindi passabili per le armi una volta catturati. Ma anche nel caso che si fosse deciso di riconoscere a posteriori ai partigiani iugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, le esecuzioni, che sarebbero diventate sommarie e quindi crimini di guerra, andavano addebitate solo a chi aveva dato gli "ordini di carattere generale", e non a chi questi ordini aveva eseguito: "Nella deprecabile ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione iugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover — sia pure in linea astratta — considerare come criminali di guerra una parte delle truppe combattenti delle nostre forze armate di occupazione in Jugoslavia, portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia"⁴⁵.

In Italia il 15 maggio 1945 il Consiglio dei ministri aveva deciso di incaricare il Ministero degli affari esteri di chiedere alla Commissione Internazionale per i crimini di guerra che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine fossero processati a Roma⁴⁶. Il Ministero degli affari esteri rispondeva di avere interessato a tal proposito l'ambasciata italiana a Londra, e allegava un appunto tecnico della segreteria della Direzione generale affari politici, nel quale, ribadita la competenza della Commissione presieduta da Medici Tornaquinci in ordine alla raccolta di documentazione sui crimini, si riteneva che la denuncia presentata dal Ministero degli affari esteri alla Commissione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto avere "sostanza e forma giudiziaria", ed essere accompagnata da "un principio di istruttoria" da parte di un "organo tecnicamente e proceduralmente competente", per il quale la preferenza del Ministero degli affari esteri ricadeva sulla Procura generale militare, alla quale la Commissione Medici Tornaquinci avrebbe dovuto quindi trasmettere la

⁴⁵ Doc. 13/4, ff. 252 sgg.

⁴⁶ Doc. 13/4, f. 406.

documentazione sui singoli episodi, quando ritenesse di avere acquisito elementi sufficienti all'istruttoria⁴⁷.

Dal canto suo, la Commissione Medici Tornaquinci decise di inviare il suo segretario, il giudice dottor Piero Berretta, il 25-26 maggio 1945 a Caserta, sede del Quartier generale delle forze alleate, per incontrarsi con i responsabili del Special Investigation Branch (SIB) britannico e con l'Army Judge Advocate della V armata: dopo avere visionato circa una quindicina di fascicoli relativi alle indagini britanniche, rimanendo colpito dalla loro accuratezza, Berretta spiegava le finalità della Commissione centrale e la composizione delle commissioni provinciali, ed otteneva di poter far inviare dalle autorità italiane una lettera nella quale si sarebbero richiesti gli incartamenti delle investigazioni alleate sui crimini, restando inteso che da allora l'istruttoria sui quei crimini sarebbe passata alle autorità italiane. Per facilitare l'individuazione dei reparti tedeschi responsabili, si stabiliva che un ufficiale del SIB fungesse da collegamento con la Commissione italiana⁴⁸.

In realtà l'ulteriore documentazione sugli sviluppi di quella missione dimostra che restò impregiudicato chi dovesse processare le persone incriminate; la commissione italiana avrebbe preso visione dei risultati delle investigazioni già svolte dagli alleati, ministro Scoccimarro del ma non le sarebbero state concesse persone in stato di arresto presso gli alleati⁴⁹. Una lettera del 1° giugno al generale statunitense Richmond e al colonnello britannico Passingham prendeva atto con "vivo compiacimento" di tale linea, ed una bozza di risposta del generale Richmond riassumeva i termini della questione: gli italiani avrebbero assunto piena responsabilità delle investigazioni, ed in tal senso sarebbero stati loro comunicati i risultati delle investigazioni alleate, dato che la maggior parte dei crimini di guerra in Italia erano stati commessi a danno di nostri connazionali da parte di tedeschi ed italiani loro alleati; i crimini commessi da tedeschi ed italiani a danno di militari britannici o statunitensi sarebbero stati perseguiti dai rispettivi tribunali militari. La risposta lascia trapelare una certa prudenza: pur riconoscendo che "il processo contro i responsabili di simile offesa è di interesse primario per le autorità italiane", si ribadiva che la cooperazione si fermava unicamente alla fase delle investigazioni, e che l'eventuale consegna di persone tenute in custodia dalle forze armate alleate non era automatica, ma doveva essere di volta in volta autorizzata⁵⁰. Ed in tal senso

⁴⁷ Doc. 13/4, ff. 300-302.

⁴⁸ Doc. 13/4, ff. 150-153.

⁴⁹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. n. 3, 26 May 1945

⁵⁰ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 5.

veniva formulata la lettera di risposta ufficiale spedita il 27 giugno 1945 a Scoccimarro⁵¹.

Evidentemente vi era una riserva a conferire piena responsabilità ad un governo che rappresentava pur sempre un paese sconfitto: è comunque da rilevare che, stando a questa documentazione, è presumibile le autorità italiane avessero cominciato a ricevere fin dalla fine del 1945 informazioni sulle investigazioni alleate relative agli episodi di stragi⁵². Tuttavia la questione, sollevata a più riprese soprattutto dal Ministero degli affari esteri, su quale autorità fosse competente a svolgere le investigazioni e le istruttorie non era ancora risolta: il 15 giugno 1945, continuando nella sua opera di coordinatore della politica italiana su questi temi, il Ministero degli affari esteri trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri due pareri, richiesti con nota del 29 maggio, su quale fosse l'organo competente a "preparare l'istruttoria e la denuncia dei criminali di guerra nazisti": il primo di Tupini, ministro di Grazia e Giustizia, che riteneva che i criminali di guerra potessero essere processati dall'Alta corte di giustizia (in subordine, dall'autorità giudiziaria ordinaria o da tribunali militari). L'altro parere era di Perassi, capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri: specificava che non era questione da risolvere subito, dato che in quel momento si trattava solo di "raccogliere gli elementi di prova per fornire una lista di militari civili nemici ai quali siano imputabili fatti costituenti 'crimini di guerra' per presentarla alla Commissione Interalleata di Londra ai fini di ottenerne la consegna per il giudizio in Italia od eventualmente per il loro deferimento ad una corte Internazionale, che venisse costituita a tale effetto". Tuttavia Perassi mostrava di ben comprendere le implicazioni della scelta prospettata, quando sottolineava "l'altro aspetto" della questione, coinvolgente "l'istruttoria per il procedimento penale contro i militari italiani che siano imputabili di alcuni dei reati contro le leggi e gli usi della guerra e che siano stati commessi nel territorio italiano o in territori nemici durante l'occupazione". Per garantire l'Italia sotto quel profilo, sarebbe stato preferibile che sia i "militari nemici che possono qualificarsi 'criminali di guerra'" sia i "militari italiani imputabili di crimini di guerra in applicazione delle norme del Codice Penale militare di guerra" fossero deferiti ai tribunali militari: sarebbe stata così rafforzata "la posizione del Governo italiano nel resistere alle eventuali domande di governi delle Nazioni unite per ottenere la consegna di militari italiani accusati come criminali di guerra"⁵³.

⁵¹ Doc. 13/4, f. 148..

⁵² Un esempio di tale documentazione in doc. 13/4, ff. 142 sgg.

⁵³ Doc. 13/4, ff. 216 sgg.

Mentre così in Italia stava emergendo in maniera sempre più netta il collegamento fra il tema dei crimini di guerra commessi dai tedeschi e quelli commessi da militari italiani, e la necessità di affrontare le due questioni tenendo presente la decisione - che appare mai ratificata, in questa fase, a livello ufficiale, ma comunque già pienamente evidente - di non consegnare questi ultimi agli Stati che ne facevano richiesta, una svolta favorevole all'Italia stava maturando a livello della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni unite: il 14 luglio 1945 l'ambasciata d'Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright od Durley, rappresentante dell'Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell'ambasciata. Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all'ambasciatore dal Foreign Office, che cioè "il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denunce documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa". Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto "ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell'Italia", lasciando capire "che la decisione comunicata dal Foreign Office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione". Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei "nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione" (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l'Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure per la denuncia, fornendo copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite⁵⁴. Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia "di procedere senza indugio alla designazione dell'organo giudiziario competente a formulare le denunce da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata"⁵⁵.

La decisione comunicata dal Foreign Office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell'Australia e sensibile alle posizioni del Foreign Office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell'estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia,

⁵⁴ Doc. 13/4, ff. 226 sgg. Dell'incontro, avvenuto il 12 luglio, vi è anche traccia nella corrispondenza ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite: doc. 82/7, f. 226.

⁵⁵ Telespresso del 4 agosto 1945, doc. 13/4, f. 257.

avevano steso un rapporto generale, che l'11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del "War Office", insieme ad allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni⁵⁶. Il "Report on German reprisals for partisan activity in Italy"⁵⁷ collegava le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolineava l'organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili. Si concludeva che le "rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring"⁵⁸. Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingueva fra l'uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l'esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l'attività partigiana, l'uccisione di vecchi, donne e bambini. Mentre si riteneva che "no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture", con la motivazione che "it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised", si avanzavano riserve sull'uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante "there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare". Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione "for the taking at random of innocent male persons and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission". Infine "the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible".

Dal punto di vista che qui ci interessa, la politica giudiziaria nei confronti dei crimini di guerra, si prospettavano di istruire due importanti processi: il primo per il caso delle Fosse Ardeatine, per il quale avrebbero dovuto essere incriminati il feldmaresciallo Kesselring, il generale von Mackensen, già comandante della XIV armata, e forse il colonnello Hauser, capo del suo staff, il generale Maeltzer, comandante della piazza di Roma, e forse il maggiore Boehm, del suo staff, il generale delle SS Harster (comandante della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza in Italia), il generale Wolff, comandante supremo delle SS e della polizia in Italia, e Kappler, responsabile materiale della rappresaglia. Il secondo processo

⁵⁶ Commissione giustizia, documenti 6 e 7

⁵⁷ È senza data: fa tuttavia riferimento ad un rapporto del 9 luglio 1945, del quale approfondisce i paragrafi V e VI, e rappresenta la sintesi delle investigazioni britanniche.

⁵⁸ "Report on German reprisals", p. 14.

avrebbe visto sul banco degli imputati i generali comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione, “for having participated in the organisation of reprisals on a grand scale between the middle of June and the end of September 1944”. Veniva indicato un elenco di nove alti ufficiali (fra i quali troviamo nuovamente Kesselring e Wolff), dei quali sei già imprigionati dagli alleati. Entrambi questi processi avrebbero dovuto essere portati avanti da Corti militari britanniche, dato che le autorità italiane non sarebbero state in grado di condurre in porto i due procedimenti giudiziari: “it may be argued that these trials are the responsibility of the Italian Government; but that Government has not the machinery or the energy to carry through trials of such complication and there would be reason to fear that where the question of responsibility was one of real legal difficulty the accused might not receive a fair trial at the hands of Italians. If these high ranking officers of the German Army are to be brought speedily to a fair trial, it can be done only by British Courts and the matter is one in which we should interest ourselves since we played a major part in fostering the very partisan warfare which led to the reprisals”.

Dietro apparenti motivazioni “tecniche”, si agitava in realtà una complessa questione politica, con sfaccettature diverse, ed evidente volontà britannica di non mettere in imbarazzo le autorità italiane: se infatti si fosse accettato di consegnare all'Italia i maggiori responsabili tedeschi degli eccidi commessi nel nostro paese, si sarebbero dovute accettare anche le richieste di estradizione da parte di altri paesi di Italiani ricercati per crimini di guerra, con “a disturbing effect in the morale, confidence and co-operation of the Italian Army”. Tali richieste riguardavano “several Italian Generals and senior officers who are well known to have co-operated wholeheartedly and fought with the Allied Armies in Italy since September 1943, who are still engaged with us in reorganising the Italian Army as required by the Allied Combined Chiefs of Staff, and on whose services reliance is being placed for future co-operation and success”⁵⁹ Un appunto ad uso interno del quartier generale alleato, di poco successivo, era ancora più esplicito: “We are faced with two conflicting problems regarding the circulation of persons wanted in connection with War crimes investigations. On the one hand we naturally want wide publicity to ensure that as many agencies as possible search for the wanted persons. On the other hand, we fully appreciate the disturbing effect this publicity has on Italian cooperation generally which is so important to allied Commission and especially MMIA [...] We have accordingly always sacrificed some of the publicity to minimise any possible

⁵⁹ Headquarters Allied Commission, Office of the Chief Commissioner, Lettera del contrammiraglio Ellery W. Stone, Chief Commissioner, al Quartier generale delle Forze Alleate, 21 dicembre 1945.

disquiet⁶⁰. Insomma, non erano solo gli italiani a preoccuparsi per i propri ufficiali ricercati, ma, fin dall'inizio, gli alleati stessi, consapevoli che molti degli ufficiali richiesti da Jugoslavia e Grecia avevano ancora ruoli di rilievo nell'apparato militare italiano che stava collaborando con le forze militari alleate.

Per questo il rapporto generale, di cui abbiamo parlato sopra, suggeriva che i processi ai principali responsabili tedeschi della politica del terrore condotta in Italia fossero riservati a corti militari britanniche: suggeriva tuttavia un compito importante da affidare all'Italia, la responsabilità di processare i criminali di guerra tedeschi con i gradi più bassi, da colonnello in giù: l'atteggiamento britannico appare perciò protettivo nei confronti dell'alleato italiano: si programmava una punizione per i principali responsabili tedeschi attraverso due processi che avrebbero avuto grande risonanza internazionale; si decideva di consegnare agli Italiani ufficiali tedeschi che, sia pure di rango inferiore rispetto a quelli per i quali era previsto il giudizio di una corte britannica, erano comunque responsabili, in quanto comandanti di unità che si erano macchiate di gravi crimini di guerra; si evidenziava infine un atteggiamento benevolo nei confronti dell'opposizione italiana alle richieste di estradizione che provenivano da altri paesi di propri ufficiali⁶¹.

Parte seconda: dall'agosto 1945 all'aprile 1946

Nell'agosto del 1945, anche a seguito della favorevole evoluzione della situazione internazionale in merito alle richieste dell'Italia sul tema dei procedimenti per crimini di guerra, fu risolta la questione, più volte sollevata dal Ministero degli affari esteri, dell'organo competente a compiere le istruttorie e ad inviare alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite le richieste italiane relative ai crimini commessi dai tedeschi. La Presidenza del consiglio dei ministri convocò a tal proposito presso il proprio Gabinetto una riunione per il 20 agosto, specificamente dedicata a tale tema⁶². Un appunto della Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri, del 20 agosto 1945, faceva il punto della questione per la prevista riunione: ricordava un'iniziativa del Ministero degli affari esteri, "poco dopo la liberazione di Roma", per la denuncia alla Commissione crimini di guerra delle nazioni unite "dei criminali di

⁶⁰ A firma tenente colonnello M. M. Wheeler.

⁶¹ Ciò non toglie che statunitensi e britannici fossero invece determinati quando si trattava di processare gli Italiani ritenuti responsabili di maltrattamenti a prigionieri di guerra appartenenti ai due eserciti alleati: si veda a tal proposito il doc. 82/4, C 204, con l'elenco dei processi celebrati compilato dalla segreteria del Comitato III della Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite, ff. 17-87, e successive appendici in doc. 82/7, C 255, C 264, C 265, C 266, ff. 1-202.

⁶² Si vedano le lettere di invito al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra, alla Procura generale militare, al Ministero della Marina, al Ministero dell'aeronautica in doc. 13/4, ff. 281-282.

guerra tedeschi responsabili di massacri di ostaggi, di civili e di militari italiani”, iniziativa alla quale erano stati interessati i Ministeri di grazia e giustizia, della guerra, dell’interno, la Presidenza del consiglio dei ministri, ed il Comando generale dell’Arma dei carabinieri che, “particolarmente attrezzato per tale lavoro fu interessato per la raccolta delle denunce alla periferia”. Costituitasi quindi la Commissione presieduta da Medici Tornaquinci presso il Ministero delle terre occupate, le denunce “abbondantissime” dei carabinieri e di altri enti (Ferrovie dello Stato, Marina, Esercito ecc.) furono riunite in un “archivio speciale presso il Ministero delle Terre Occupate, in quanto il Ministero degli Affari esteri doveva interessarsi più che altro per la parte diplomatica”. Scioltosi il Ministero delle terre occupate, le denunce, che continuavano ad affluire in grande numero anche dall’Italia del Nord, furono indirizzate alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia. In una riunione indetta presso il Ministero il 18 maggio⁶³ fra i ministeri interessati, si affrontò il tema dell’autorità “competente dal punto di vista giuridico per l’istruttoria definitiva dei crimini in base alle denunce raccolte, e per la presentazione delle denunce stesse agli Alleati, passando così dal periodo preparatorio al periodo conclusivo”. Il Ministero della guerra indicò le autorità giudiziarie militari, decisione condivisa dal Ministero degli affari esteri e, con una successiva decisione, da quello di Grazia e giustizia⁶⁴.

Della riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 agosto 1945 abbiamo il verbale, datato 21 agosto⁶⁵: presiedeva il capo di gabinetto della Presidenza, cons. dott. Camillo Feraudo, ed erano presenti il prof. Tommaso Perassi e il dott. Cottafavi per il Ministero degli affari esteri, il dott. Umberto Borsari, Procuratore generale militare, il presidente di sezione di Cassazione Brigante, il ten. col. Vincenzo Mazzotti per il Ministero dell’aeronautica, il magg. Attanasio per il Ministero della guerra, il consigliere di corte d’appello Oscar Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il ten. col. Giuseppe Bernardi e il cap. Buzzoni per il Ministero della marina. Il presidente fece presente che “il Governo italiano [era] stato autorizzato a produrre alla COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER I CRIMINALI DI GUERRA” di Londra “denunce specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra”. Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l’ambasciata italiana di Londra: “si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un Tribunale

⁶³ Può trattarsi di quella, già citata, alla quale si riferisce l’Appunto in doc. 13/4, ff. 301-302.

⁶⁴ Doc. 13/4, ff. 212-214.

⁶⁵ Copie in doc. 13/4, ff. 195 sgg. e 242 sgg. Altra copia costituisce il doc. 13/5. Altra in doc. 5/1, f. 365.

Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati”. Scopo della riunione in corso era di individuare l’organo competente all’esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denunce, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia (che riteneva competente l’Alta corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare⁶⁶.

Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso da Corsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l’accusa ai sensi dell’art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale. Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati “localizzabili”, che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati “non localizzabili” che, “per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti [...] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale” (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l’accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per “l’istituzione di un tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra”⁶⁷).

In conclusione, “il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi ad accentrare tutto il materiale d’informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell’Italia Occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura Militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunce del caso”. La riunione si chiuse con un riferimento all’“altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione”, quello della “posizione delle diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate delle repubblica sociale”.

La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare⁶⁸ è all’origine della formazione dell’archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d’inchiesta. È evidente, dalle carte

⁶⁶ Si tratta dei pareri trasmessi il 15 giugno 1945 dal Ministero degli affari esteri, di cui sopra.

⁶⁷ Doc. 13/4, ff. 294-295.

⁶⁸ La decisione veniva comunicata ufficialmente dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai vari enti interessati e al sottosegretario alla Presidenza Amendola in data 2 ottobre 1945: doc. 13/4, ff. 210-211. In pari data si trasmettevano alla Procura generale militare i rapporti forniti dalla Commissione alleata “concernenti delitti commessi da tedeschi e da italiani nei confronti di italiani” (doc. 13/4, f. 287), e si rispondeva al Ministero degli interni, che aveva chiesto informazioni il 29 agosto, che “il materiale raccolto dall’apposita Commissione già istituita presso il Ministero dell’Italia Occupata” era stato affidato alla Procura generale militare (doc. 13/4, f. 297).

citare, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all'Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l'8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.

I problemi tuttavia non erano di facile soluzione, come testimonia una nuova riunione convocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il giorno 3 ottobre 1945, per iniziativa del Ministero degli affari esteri. Erano presenti il direttore generale per gli affari politici del Ministero degli affari esteri, Zoppi, il dott. Cottafava, sempre per il Ministero degli affari esteri, il Procuratore generale militare Borsari, il dott. Gatto per la Procura del Regno, il dott. Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il colonnello Sarmanti per il Ministero della guerra. La riunione era presieduta dal capo di Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri cons. dott. Camillo Feraudo. La riunione era stata convocata a seguito della comunicazione dell'ambasciata italiana a Washington che "il Governo italiano [era] invitato a presentare, ai competenti uffici delle Nazioni Unite, per le normali vie diplomatiche, una documentazione ufficiale sui criminali di guerra stranieri che hanno operato in Italia". La Procura generale militare tuttavia obiettava di non poter "inoltrare le denunce ad essa pervenute che ad altri organi da essa dipendenti direttamente". Si decise comunque che la Procura avrebbe inviato al Ministero degli affari esteri "per i casi più gravi, quelle richieste che devono essere inviate agli organi competenti delle Nazioni Unite".

Zoppi propose quindi di promuovere un'opera che documentasse "all'opinione pubblica nazionale ed internazionale le sofferenze che i criminali di guerra hanno inflitto al nostro Paese": a tal proposito sarebbe stato opportuno convocare la Commissione centrale per i crimini di guerra, già costituita presso il soppresso Ministero dell'Italia Occupata (quella diretta da Medici Tornaquinci), di integrarla con rappresentanti dei Ministeri della guerra, degli affari esteri, della marina, di grazia e giustizia, dell'interno, dei Carabinieri, e con il prof. Ascarelli, il perito giudiziario che aveva diretto le operazioni di riesumazione dei cadaveri dei giustiziati alle Fosse Ardeatine. La compilazione dei volumi divulgativi sarebbe stata affidata all'Ufficio storico del Ministero della guerra o a quello dell'ex Ministero dell'Italia occupata, passato alle dipendenze della Presidenza del consiglio. Si decise che la proposta di Zoppi sarebbe stata sottoposta al sottosegretario Amendola, e si concluse di affrettare la trasmissione delle denunce alla Procura generale militare, e di far pervenire al Ministero degli affari esteri la documentazione sull'eccidio delle Fosse

Ardeatine in possesso del Ministero della guerra, integrata dal materiale raccolto dal perito giudiziario Ascarelli, perché il Ministero degli affari esteri potesse inviarla alla Commissione delle Nazioni Unite⁶⁹.

I segnali che provenivano dagli alleati erano quindi positivi: della posizione britannica abbiamo già scritto, ed anche gli Stati Uniti sembravano avviarsi sulla strada di una benevola considerazione delle richieste italiane: in tal senso un telegramma inviato dall'ambasciata italiana a Washington al Ministero degli affari esteri⁷⁰ informava che il Dipartimento di Stato, interessato dal giudice Jackson (pubblico ministero del Tribunale internazionale per i crimini di guerra) per ottenere dalla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite la documentazione ufficiale sui crimini commessi dai tedeschi nei vari territori, aveva deciso di estendere tale richiesta all'Italia "in vista sua prossima ammissione tra Nazioni Unite", e pregava di far pervenire una relazione ufficiale e tutta la documentazione in merito. Di questa prossima ammissione dell'Italia alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite non abbiamo altra notizia, neanche nella documentazione ufficiale di quest'ultima, e forse l'ambasciata italiana a Washington aveva interpretato troppo ottimisticamente la richiesta del Dipartimento di Stato; sembra tuttavia corretta la sottolineatura che veniva fatta, a commento della richiesta, dell'"amichevole intendimento dell'iniziativa americana", che dava all'Italia la possibilità di documentare "di fronte giustizia internazionale ed opinione pubblica danni e sofferenze sopportate nella comune lotta contro la Germania nazista". Il Ministero degli affari esteri aveva risposto con un telesspresso in data 10 ottobre 1945⁷¹, nel quale riferiva gli esiti della riunione del 3 ottobre; quanto agli invii delle istruttorie da parte della Procura generale militare alla Commissione Alleata, tramite il Ministero degli affari esteri, si affermava che questa procedura era stata suggerita da un "ufficiale americano addetto al tribunale della V Armata" (probabile riferimento al generale statunitense Richmond e alle intese intercorse nel giugno 1945 con le autorità italiane, delle quali abbiamo parlato sopra), e si allegava copia delle prime richieste fatte alla Commissione alleata, dalla quale tuttavia non si era avuto ancora riscontro. Si chiedeva anzi di voler sollecitare il giudice Jackson, che si era interessato benevolmente della questione, a intervenire "affinché la Commissione Alleata dia il dovuto corso alle nostre richieste".

⁶⁹ Doc 13/4, ff. 202-203.

⁷⁰ È senza data, ma viene comunicato dal Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra e alla Procura generale militare in data 15 ottobre 1945, allegando la risposta del 10 ottobre della quale si legga più avanti nel testo, considerata attuazione delle decisioni prese nella seduta del 3 ottobre: doc. 13/4, ff. 221-222.

⁷¹ Doc. 13/4, ff. 223-224.

Come si vede la situazione era ancora confusa: se, come affermava il telesspresso del Ministero degli affari esteri all'ambasciata d'Italia a Washington, la dichiarazione di Mosca dell'ottobre 1943, relativa ai crimini di guerra, aveva "riconosciuto tra l'altro anche la perseguibilità dei responsabili, di nazionalità tedesca, di crimini di guerra commessi in Italia", restava da chiarire se competenti fossero i tribunali italiani, e quindi quelli militari secondo il codice militare, o la magistratura militare alleata. Né la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite "aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto iugoslavi e albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommari, e di cui furono vittime anche parecchi italiani". Del resto in un precedente telesspresso, datato 21 settembre 1945, del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare, nel quale si riferiva la notizia della pubblicazione del primo elenco di criminali di guerra che sarebbero stati giudicati dal Tribunale internazionale militare di Norimberga, si sottolineava il disappunto della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, e del suo presidente Lord Wright, "per il fatto che gli accordi interalleati per la punizione dei criminali di guerra sono stati raggiunti, e vengono ora applicati, al di fuori della Commissione, la quale, almeno in questa prima fase in cui saranno giudicati i criminali maggiori, viene relegata in secondo piano"⁷².

Era il procuratore generale militare Borsari a fare il punto della situazione in una nota del 7 novembre 1945⁷³ indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra: aveva dato seguito alle decisioni prese nella riunione del 20 agosto 1945, costituendo uno speciale ufficio, retto da un magistrato militare alle dirette sue competenze, "per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia". Tale ufficio avrebbe provveduto: 1) a riunire le denunce e le segnalazioni provenienti dai carabinieri e da qualsiasi fonte e "a istituire un archivio generale, che servirà sia ai fini giudiziari [corsivo nostro] sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi; 2) a trasmettere le denunce ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini"; 3) a segnalare

⁷² Doc. 13/4, ff. 292-293. Proprio in quei giorni alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si tornava a parlare dell'Italia, per la richiesta avanzata il 26 ottobre 1945 al Comitato I dal rappresentante jugoslavo di esaminare, per crimini contro l'umanità, la posizione dei membri delle speciali corti italiane stabilite nella zona d'occupazione italiana (doc. 82/6, f. 30).

⁷³ Doc. 13/4, ff. 20-22.

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri competenti quanto necessario in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Borsari sottolineava quindi le persistenti incertezze in merito all'autorità che avrebbe processato i presunti criminali, con le competenze ancora da chiarire fra Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite ed i tribunali militari italiani, ma assicurava che questi ultimi avrebbero nel frattempo "svolto indagini, per raccogliere tutte le notizie utili al fine di identificare i criminali e di assicurare le prove dei fatti". Egli scriveva infine di rendersi conto "delle difficoltà di carattere internazionale che impongono di trattare la materia con molta delicatezza e dei molti risultati finora raggiunti sia per le questioni di massima (ammissione dell'Italia a documentare dinanzi al Tribunale Internazionale i delitti commessi dai nazisti in Italia) sia per la prima organizzazione dei rapporti tra la nostra attività e quella del predetto tribunale". Chiedeva a tal fine maggiori mezzi per poter assolvere al compito affidatagli.

Al di là di quella che sembra un'errata interpretazione della nota informativa dell'ambasciata italiana a Washington (l'Italia non era stata "ammessa" a documentare i crimini nazisti davanti al Tribunale di Norimberga, ma si trattava di un'iniziativa del Dipartimento di Stato statunitense in risposta ad una richiesta generica del giudice Jackson), la nota è molto importante ai fini dei lavori della presente Commissione parlamentare d'inchiesta, perché chiarisce, senza margine di incertezza, che l'archivio generale istituito presso la Procura generale militare era funzionale al coordinamento delle varie funzioni (rapporti con la Commissione Alleata, con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite da tenere tramite il Ministero degli affari esteri), ma che le indagini spettavano ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali infatti sarebbero state trasmesse le denunce raccolte presso la Procura generale militare.

L'errore interpretativo di Borsari sulla posizione giuridica dell'Italia nel contesto internazionale in realtà non inficia la correttezza del suo giudizio sui notevoli passi in avanti fatti, e proprio il giorno successivo alla data della sua nota, l'8 novembre 1945, l'Italia realizzava un ulteriore importante successo diplomatico: nella seduta tenutasi quel giorno, alle 10 e 30 del mattino, il Comitato I decise di proporre alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite una risoluzione, che la Commissione approvò all'unanimità nella seduta tenuta nella stessa giornata, secondo la quale il governo italiano era autorizzata a presentare le proprie accuse contro i criminali tedeschi davanti alla Commissione, e queste sarebbero state assunte come "commission charges", di modo che gli accusati, quando fossero stati arrestati,

avrebbero potuto essere consegnati direttamente alle autorità italiane⁷⁴. Alla seduta era assente giustificato il rappresentante jugoslavo, che il 19 novembre 1945 scrisse due lettere, al presidente della Commissione, Lord Wright, e al rappresentante britannico nel Comitato I, Sir Robert Craigie, per esprimere la contrarietà del suo governo alla decisione adottata, motivandola con il fatto che l'Italia non aveva consegnato i criminali di guerra richiesti dal suo paese ed era ancora nella condizione di Stato nemico in attesa del trattato di pace: tutto quello che ottenne fu una rassicurazione di Sir Robert Craigie sulla volontà delle autorità britanniche di cooperare con la Jugoslavia per la consegna delle persone ricercate⁷⁵. Di contro le autorità inglesi, interessate dall'ambasciatore Carandini, garantirono con una lettera a quest'ultimo, in data 7 dicembre 1945, che il governo inglese, ottenuto il nulla osta della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, non avrebbe avuto difficoltà a trasferire agli italiani i "criminali in mano inglese purché contro gli stessi non vi siano altre denunce e sempreché le nostre autorità siano in grado di accompagnare le denunce con opportuni elementi apparenti della loro colpevolezza (prima facie evidence of guilt)". Si trattava, commentava la nota, di "un altro passo avanti nella normalizzazione dei nostri rapporti con la U.N.W.C.C."⁷⁶.

Si poneva tuttavia con sempre maggiore urgenza il tema degli italiani richiesti da altri Stati: era il Ministero della guerra a sottolinearlo, rifacendosi ad una serie di documenti vecchi di mesi: la lunga lettera dell'ambasciatore da Mosca dell'11 maggio 1945, già citata, la lettera dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945, anche questa già citata, una lettera del Ministero degli interni del 4 luglio 1945, con la quale si portava a conoscenza un primo elenco di ricercati dalla Commissione alleata, per la maggior parte ufficiali dell'esercito, e l'invito di quest'ultima alle autorità italiane a ricercarli e consegnarli (a meno che non fosse già pendente un processo presso le autorità giudiziarie italiane, che la Commissione alleata non avrebbe ostacolato)⁷⁷. Il ritardo fra queste comunicazioni e la lunga nota indirizzata solo il 6 febbraio 1946 dal Ministero della guerra alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri⁷⁸ rende plausibile l'ipotesi che si volesse risolvere, in maniera favorevole per l'Italia, la possibilità di svolgere attività istruttorie in proprio sui criminali di guerra commessi dagli occupanti tedeschi, prima di affrontare direttamente l'altra questione — quella dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri" (così era intitolata la nota del 6 febbraio 1946 del

⁷⁴ Doc. 82/6, f. 33, 82/5, f. 42.

⁷⁵ Doc. 82/7, ff. 202-204.

⁷⁶ Doc. 13/4, ff. 166-167.

⁷⁷ Doc. 13/4, ff. 175-176.

⁷⁸ Doc. 13/4, ff. 177-182.

Ministero della guerra, e tale dizione rimarrà costante nella corrispondenza sul tema) — con iniziative chiaramente rivolte a ostacolare le richieste di consegna che provenivano da vari Stati. Proprio da queste partiva la nota del Ministero della guerra: le richieste presentate alla Commissione Alleata erano 447 dalla Jugoslavia, 497 dalla Gran Bretagna (principalmente per il trattamento contro prigionieri di guerra), 6 dalla Grecia, 3 dall'Albania (richiesta che abbiamo visto non essere stata accettata dalla Commissione), più 12 ricercati dall'Unione Sovietica, di cui il Ministro ignorava se fossero stati richiesti alla Commissione alleata (è presumibile di no, dato che l'Urss non vi aderiva). Il ministro aggiungeva: "ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati"⁷⁹. Il ministro continuava rilevando che fra i nominativi noti vi sono quelli di "ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano", e, vista la risonanza anche all'estero della questione, le autorità italiane non potevano non intervenire, per difendere l'onore e la dignità di chi era accusato ingiustamente, e dimostrare l'importanza che annettevano al tema, impedendo al contempo che fossero consegnati ad altri Stati italiani "senza il concorso dello Stato nazionale". La soluzione, secondo il ministro, poteva essere ricercata nella costituzione di un organo "tecnico" che accertasse i fatti, prosciogliesse gli innocenti, perseguisse per le vie legali le persone incriminate sicuramente responsabili: dato che si trattava di reati di carattere militare, che gli accusati erano per la maggior parte militari, che "sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra; che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta dell'elemento militare, sia nell'interno all'aggregato armato (gerarchia), sia in relazione al potere politico", il ministro proponeva che l'organo tecnico fosse costituito dal Ministero della guerra e che, poiché "i presunti crimini dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal governo dell'epoca", di esso venissero chiamati a far parte gli ex ministri della guerra (escluso il gen. Orlando, compreso fra i presunti criminali), e alti generali. Tale commissione (che si proponeva fosse composta proprio da chi era stato tra i responsabili principali delle condotte di guerra delle truppe italiane) avrebbe dovuto essere accompagnata da un'azione diplomatica presso gli alleati, che il ministro riteneva potesse avere un "certo successo", affinché i presunti colpevoli fossero giudicati da tribunali e secondo

⁷⁹ In effetti il numero crescerà ancora: per quanto riguarda la Jugoslavia negli archivi dell'ONU sono presenti 221 "charges" contro ufficiali italiani (spesso ognuno di questi porta vari nominativi di persone incriminate: doc. 82/14), per la Grecia 131 "charges" (vedi doc. 82/11). Quanto alla Gran Bretagna, l'ambasciatore Carandini aveva avuto rassicurazioni che questa non era realmente interessata a compilare una lista di criminali di guerra italiani (vedi la già citata comunicazione dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945 in doc. 13/4, f. 137).

le leggi italiane, o in subordine da “tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come Giudice, un rappresentante della Nazione dell'imputato, con l'esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa”. Il procedimento avrebbe dovuto essere comunque celebrato in Italia, ed essere pubblico. Se neanche questo fosse stato possibile ottenere, si doveva almeno cercare che del tribunale non facesse parte nessun rappresentante dello Stato della parte lesa e che il dibattimento non si svolgesse sul territorio nazionale della parte lesa. Infine se “per dannata ipotesi” avessero dovuto verificarsi ancora arresti da parte della polizia militare, le autorità italiane avrebbero dovuto essere informate e messe in grado di prestare assistenza giudiziaria agli arrestati⁸⁰.

Subito dopo la lettera del Ministero della guerra, il 27 febbraio 1946, alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite veniva approvata la 26a lista di criminali italiani⁸¹, e alla seduta del 20 marzo 1946 veniva presentata la richiesta dell'Etiopia di sottoporre accuse per crimini di guerra commessi nel 1935-36 contro gli italiani. Pur non prendendo alcuna decisione in merito all'ammissibilità di tale richiesta, alla delegazione etiope venivano consegnati i modelli per le denunce⁸².

In un “Appunto per il sottosegretario di Stato”, su carta della Presidenza del consiglio dei ministri, senza data, si fa il punto della situazione, ricordando la decisione di raccogliere la documentazione per la pubblicazione divulgativa sui crimini di guerra subiti dall'Italia, e affrontando il problema delle indagini istruttorie, con una duplice articolazione: per i criminali tedeschi la procura generale stava procedendo ai lavori di istruzione e di ricerca, ma avvertiva “notevoli difficoltà di carattere processuale che limitano la sua attività nella pratica attuazione per motivi di carattere internazionale”. Quanto ai “criminali italiani”, il Ministero della guerra proponeva la “costituzione di una Commissione, composta in prevalenza di generali ed ex ministri della guerra, con il compito, fra l'altro, di ottenere presso gli Alleati il consenso a che siano giudicati da giudici italiani, o in subordinata da tribunali misti, coloro che sono accusati da altri Stati e di stabilire, anche per via diplomatica, i limiti e le modalità dei procedimenti contro i criminali di guerra italiani”. L'appunto si concludeva con la proposta di Borsari di una riunione fra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero di grazia e giustizia e Ministero della guerra per “un esame contemporaneo su tutte le questioni prospettate”⁸³.

⁸⁰ Di questa proposta viene data notizia anche in un “Appunto per il Presidente del Consiglio dei ministri”, su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto (doc. 13/4, ff. 159-160).

⁸¹ Doc. 82/6, f. 5

⁸² Doc. 82/6, f. 7.

⁸³ Doc. 13/4, ff. 204-205.

Il 25 marzo 1946, il Ministero degli affari esteri chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri a che punto fossero le indagini di carattere storico che avrebbe dovuto svolgere la Commissione per i crimini di guerra trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dopo la soppressione del Ministero delle terre occupate, rilevando di non aver saputo più niente di quelle pubblicazioni, sulle quali nel passato ottobre il Ministero aveva dato rassicurazione al sen. Benedetto Croce, che nella prima riunione della Commissione esteri della Consulta aveva proposto la raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle "malefatte dei nazisti in Italia"⁸⁴. La risposta, evasiva, fu che era stato costituito uno "speciale ufficio storico" presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e che peraltro la Procura generale militare stava incontrando varie difficoltà, specie di carattere internazionale, nel suo lavoro di istruzione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia⁸⁵. Quasi contemporaneamente, il 28 marzo 1946, il Ministero della guerra, riprendendo notizie di stampa su un'imminente consegna da parte del Quartier generale delle forze alleate di Caserta di criminali di guerra italiani alla Jugoslavia, sollecitava la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri in merito alla decisione di costituire la commissione "tecnica" che aveva proposto con la lettera del 6 febbraio⁸⁶. Ma il Ministero degli affari esteri, riportando una nota dell'Ambasciata d'Italia a Londra, smentiva la notizia: nessun italiano era stato consegnato alla Jugoslavia, che ne aveva richiesti 469, mentre dei 662 tedeschi richiesti, 13 erano stati consegnati⁸⁷.

Parte terza: dall'aprile 1946 alla fine del 1946.


Nella primavera del 1946 era in corso il processo di Norimberga: sembrava che la politica di punizione dei crimini di guerra, collegata ad una profonda denazificazione, dovesse essere portata avanti con decisione, ed in tal senso vanno letti i documenti relativi all'Italia. Concluse le investigazioni, elaborata, come abbiamo visto, una linea politica generale che prevedeva un processo ai generali tedeschi che avevano operato in Italia, ritenuti dai britannici responsabili in solido di una politica del terrore che era stata attuata con campagne contro la popolazione civile organizzate e pianificate, si cominciò a preparare il processo, come risulta dalla corrispondenza fra il Quartier

⁸⁴ Doc. 13/4, ff. 185-186.

⁸⁵ Doc. 13/4, f. 184.

⁸⁶ Doc. 13/4, f. 165. Peraltro il Ministero della guerra aveva già iniziato le operazioni per costituire la commissione, che avrebbe dovuto essere diretta dal senatore Casati, inviando in data 18 aprile 1946 una lettera al Capo di stato maggiore generale nella quale lo invitava a farne parte, ma ricevendone in cambio un secco rifiuto (doc. 13/4, ff. 188-189).

⁸⁷ Ivi, ff. 161-162.



generale delle forze armate e il sottosegretario alla guerra a Londra⁸⁸, e fra l'ufficio del Judge Advocate General presso il Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale e l'analogo ufficio a Londra⁸⁹.

Si sarebbe trattato di un grosso processo, con la presenza di almeno 50 difensori, per il quale si auspicava di potere utilizzare il sistema fonico di traduzione simultanea in uso a Norimberga⁹⁰: "As one of the primary objects of this trial is presumably to benefit Anglo-Italian relations by the effect it will have on Italian public opinion, it is considered that the opinion of Italian Government should be asked through diplomatic channels as to whether the trial should be held in ROME, MILAN or some other city. In any case the Italian Government will be required to provide facilities for the accommodation of the court, court staff, witnesses, etc., and prison accommodation for the accused"⁹¹.

Vi erano tuttavia nodi politici ancora irrisolti che emergono dalla documentazione interna all'ufficio del Judge Advocate General: "As you will have noticed from a perusal of those investigations sent you as complete, in many cases the actual perpetrators of atrocities and illegal reprisals are known. It is understood that the Allies are confining their activities to the punishment of the high-ranking German officers responsible for the orders on which these incidents were based. The Italian authorities and the population in numerous districts however are extremely anxious that the smaller fry, who were in many cases men of singularly brutal and sadistic tendencies, should not go unpunished if their guilt can be established and they can be traced". Tuttavia era ancora incerto l'atteggiamento da tenere verso l'Italia: "Up to now the results of our investigations have never been intimated to the Italian authorities. Do you consider the time has come when we may hand over these results to the Italians so that they may bring to trial as many as possible of the Germans we are not interested in prosecuting ourselves? Obviously if such a course were adopted a form of guarantee would not be disposed of without prior reference to the Allies in case any should be required as witness in the trial of the German Generals. There is little doubt at the moment that a large percentage of the Italians population is hostile towards such War Crimes trials as involve Italian nationals, and in view of the fact that Italians suffered so shamefully at the hands of the Germans, and that it will presumably be several months yet before the Germans Generals case can be brought to trial, you may think that as a matter of policy it would be an excellent thing for Italian morale if the course suggested were adopted. In the event of this course being

⁸⁸ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 del 9 aprile 1946

⁸⁹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 del 15 aprile 1946

⁹⁰ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 10, del 10 maggio 1946

⁹¹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 cit.

approved I would suggest that every possible assistance should be given by us in the tracing of the accused”⁹².

Insomma, concedere all'Italia di poter processare i criminali di guerra tedeschi minori — ancora il 9 maggio 1946 un appunto per Presidenza del Consiglio dei ministri sottolineava che non era ancora chiaro se la Procura generale militare “alla quale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori di crimini di guerra commessi in Italia”, e che aveva costituito un ufficio per la raccolta della documentazione, potesse compiere atti istruttori all'estero, e se la competenza del giudizio spettasse al Tribunale Internazionale di Londra o a quelli ordinari⁹³ — poteva essere considerata una compensazione dei processi che avrebbero coinvolto presunti criminali italiani, sui quali si sottolineava l'ostilità dell'opinione pubblica italiana. Una linea di compensazione “ragionevole”, che non teneva conto tuttavia delle resistenze italiane a consegnare i propri presunti criminali di guerra, e dell'elaborazione da parte delle autorità politiche e militari italiane di una linea che, contraddittoriamente, rivendicava a sé il diritto di processare sia i presunti criminali tedeschi — per i quali Borsari trasmetteva in data 30 luglio 1946 un lungo elenco di militari tedeschi identificati come responsabili di crimini di guerra in data di cittadini italiani⁹⁴ sia i presunti criminali italiani.

Nel maggio 1946 la Commissione Alleata, rispondendo a richieste italiane, comunicava al Ministero degli affari esteri, Ufficio collegamento, le istruzioni “per la consegna e per il conseguente processo di alcuni militari tedeschi”⁹⁵, sintetizzando “l'attuale linea di condotta”: “investire le autorità Italiane della responsabilità per i processi di sudditi nemici”, purché non fossero sottoposti a procedimento da una delle nazioni alleate; far giudicare da una Corte militare britannica gli “ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana”. L'istruttoria per tale processo era quasi completata; Kesselring era compreso fra gli imputati, e dato che la rappresaglia delle Fosse Ardetatine rappresentava una parte importante dell'accusa, il col. Kappler e il ten. col. Dollman sarebbero stati chiamati almeno come testimoni; il generale Müller — che evidentemente gli italiani avevano richiesto — era stato consegnato alla Grecia per essere processato; non era ancora stata esaminata la richiesta italiana per i responsabili dell'eccidio di Cefalonia (i documenti erano in

⁹² Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 cit

⁹³ Doc. 13/4, copie a f. 19 e f. 158.

⁹⁴ Doc. 5/1, ff. 326 sgg. Un altro elenco, con la data della richiesta alle autorità alleate, quasi tutte nella seconda metà del 1946, ai ff. 324-325.

⁹⁵ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 11.

corso di traduzione), e si avanzava il sospetto “che alcuni dei nomi possano risultare scritti inesattamente”, nel qual caso sarebbe stato possibile rintracciare le persone.

La Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri in data 6 giugno 1946 rispondeva all'Ufficio di collegamento⁹⁶ di comunicare alla Commissione alleata che prendeva atto “della comunicazione fattagli secondo cui le Autorità Italiane saranno investite della responsabilità per i processi di sudditi nemici accusati di atrocità o crimini di guerra contro italiani, ad eccezione: a) delle persone che siano sottoposte a processo da parte di altre nazioni alleate; b) di ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana, i quali vengono giudicati da una Corte militare britannica Per quanto concerne l'eccezione relativa agli ufficiali superiori germanici, di cui al punto b), il Ministero degli affari esteri osserva che questa eccezione non è preveduta nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania del 1° novembre 1943, su base della quale il Governo Italiano ha compilato la lista degli ufficiali germanici accusati di atrocità e crimini di guerra commessi in Italia. Non si vedono, d'altra parte, quali motivi potrebbero giustificare detta eccezione. Sottraendo gli ufficiali superiori germanici al giudizio dei tribunali italiani, si sottrarrebbero alla giurisdizione di questi tribunali le persone più direttamente responsabili delle atrocità e dei crimini di guerra commessi in Italia e che secondo la Dichiarazione di Mosca devono essere giudicati dai tribunali italiani secondo le leggi italiane. Il Ministero degli affari esteri, pur ritenendo che non vi sia motivo di derogare ai principi solennemente enunciati nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania nei riguardi degli ufficiali superiori germanici, aggiunge che una deroga potrebbe essere ammessa soltanto se per il giudizio dei detti ufficiali fosse considerata l'istituzione di una Corte mista italo-britannica”. Ed in tal senso, in data 13 giugno 1946, veniva risposto alla Commissione alleata⁹⁷.

L'esclusione delle autorità italiane da un importante processo per crimini di guerra commessi nel nostro paese avrebbe evidenziato una riserva politica nei confronti del governo italiano, un segnale preoccupante questo nell'imminenza della conferenza di pace che si sarebbe aperta di lì a poco a Parigi. Era quindi necessario che le autorità italiane avanzassero la richiesta di un coinvolgimento attivo nel grande processo ai generali tedeschi. Tuttavia questo avrebbe dovuto accompagnarsi a manifestazioni di disponibilità ad affrontare, senza la totale preclusione dimostrata, lo spinoso tema dei “criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri”, nonché alla valorizzazione del risultato, oramai acquisito, che gli italiani avrebbero potuto

⁹⁶ Ivi.

⁹⁷ Ivi

celebrare i processi ai tedeschi di rango inferiore. Ma ciò non avvenne: un importante documento dell'11 dicembre 1946 del Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale indirizzato da Padova al Quartier generale delle forze alleate⁹⁸ rivela che già il 9 luglio 1946 era stata inviata dalla Commissione alleata al Ministero di grazia e giustizia una lettera per decidere le modalità di selezione dei tedeschi richiesti dall'Italia per crimini di guerra e la loro consegna: "A reply was asked fro from the Italian Government on receipt of which it was intended to issue full instructions regarding the means of handover. No reply has been received from the Italian Government although an officer has been attached to the DJAG for some months and has prepared many cases which he recommends should be handed over to the Italian Government for trial. It appears that the Italian Government are under the impression that application for the handover of these persons should be made through diplomatic channels, via the Foreign Office, but they have applied for several persons in this manner and have received no satisfaction. It was never the intention of this Headquarters that application should be made through diplomatic channels but that the handover should be accomplished directly between the British Military Authorities and the Italian Authorities. It is requested that you will communicate with the Allies Commission and point out that so far no application for the handover of any war criminals wanted by the Italians have been received at this Headquarters [...] The Allied Commission should be informed that any applications received in this manner would receive immediate attention. There are several criminals held by us for disposal to the Italians, (notably Lieut Colonel KAPPLER) who could be handed over immediately application is made together with all the statement and evidence required to bring him to trial, and prompt action in this matter by the Italian Government will be much appreciated by this Headquarters". Il 21 gennaio 1947 era il Quartier generale della Commissione alleata a investire di tale problema la Presidenza del consiglio dei ministri, specificando che ogni qualvolta gli italiani desiderassero la consegna di un presunto criminale di guerra tedesco in custodia alleata, dovevano rivolgersi non all'ambasciata britannica o statunitense, ma alla Commissione alleata, Sottodivisione di sicurezza, fornendo le prove che dimostrassero l'esistenza di un "prima facie case", e questo indipendentemente dal fatto che analoga domanda fosse stata rivolta alla Commissione Crimini di guerra delle Nazioni Unite⁹⁹.

Non si trattava di un semplice dissidio sulle procedure: ricevere i criminali di guerra richiesti attraverso le vie diplomatiche significava un definitivo riconoscimento

⁹⁸ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 12

⁹⁹ Doc. 13/4, f. 133. Il 20 marzo 1947 la Presidenza del consiglio dei ministri girava tale richiesta al Ministero degli interni, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa, al Procuratore generale militare (ivi, f. 132).

diplomatico per l'Italia, ed un suo pieno rientro nella comunità internazionale, mentre i contatti fra autorità militari (quelle britanniche erano pur sempre ancora autorità di occupazione) erano pienamente compatibili con l'ambigua situazione italiana, di potenza sconfitta ma cobelligerante dopo l'8 settembre. Era comunque evidente che gli Italiani sarebbero stati in grado di celebrare processi per crimini di guerra, nonostante la loro posizione internazionale non fosse ancora definita e alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si continuasse a discutere della richiesta etiope di presentare accuse contro l'Italia¹⁰⁰. Alla fine del 1946 furono trasmessi al Governo italiano anche dalle autorità militari statunitensi i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra¹⁰¹. Nei fascicoli che sono stati consultati è contenuta una sorta di formula standard, che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al Governo italiano, dato che le vittime erano tutte di nazionalità italiana. Si può verificare come, nella quasi totalità dei casi, la data di trasmissione sia il 5 o il 10 dicembre 1946, a riprova di una decisione generale, chiaramente politica. I fascicoli che sono stati consultati sono relativi alle indagini su Balbano-Compignano (LU), Bardine-San Terenzo (MS), Certosa di Farneta (LU) (l'unico che riporta una diversa data di trasmissione agli Italiani: 27 giugno 1946), Coiano (Prato), San Miniato (PI), Valpromaro (LU), Bedizzano (MS), Castagno-Cecina (LI), Cutigliano (PT), Santa Anna di Stazzema (LU), Villa al Focardo - Troghi (FI). Fra quei fascicoli troviamo alcune delle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema: nel fascicolo dell'indagine statunitense consegnato a fine del 1946 vi era l'indicazione precisa del reparto responsabile della strage. Quel fascicolo venne trasmesso alle autorità italiane, e finì sicuramente nell'archivio costituito presso la Procura generale militare (dove in effetti è stato ritrovato, insieme a tutti gli altri, nel 1994)¹⁰²; ma esso non sarebbe mai stato consegnato né agli inquirenti della provincia di Lucca che nel 1946 indagavano sull'eccidio, né ai giudici militari bolognesi, che dal 1948 indagavano sul maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità giudiziarie militari italiane il 13 maggio 1948 dal War crimes group-North West Europe presso il Quartier generale delle truppe britanniche in Austria, che lo deteneva nel campo inglese di Wolfsberg (Carinzia)¹⁰³ (a Reder fu contestata anche la responsabilità per la strage di Sant'Anna

¹⁰⁰ Si veda doc. 82/4, C 212, 17 luglio 1946, f. 1, doc. 82/6, seduta del 19 luglio 1946, f. 11, doc. 82/6, ff. 50 sgg., riunione del Comitato III del 30 luglio 1946, nella quale si decise che la richiesta non era ammissibile, ma si propose comunque di rinviare la questione alla Commissione perché consultasse nel merito della questione i governi degli stati membri (cfr. doc. 82/4, C 217, 31 luglio 1946).

¹⁰¹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 13.

¹⁰² Doc. 16/50, ff. 8 sgg.

¹⁰³ Doc. 16/51, f. 47.

di Stazzema, ma fu giustamente assolto - per insufficienza di prove, motivazione trasformata dalla Cassazione in quella per non avere commesso il fatto - per quell'episodio, del quale era responsabile un altro reparto della XVI SS Panzer Grenadier Division, identificato dalle indagini statunitensi del 1944). Invece del fascicolo alle autorità giudiziarie italiane, Borsari inviava alle autorità militari britanniche richieste con nomi sbagliati di presunti responsabili della strage. Del resto, su nessuno dei fascicoli consegnati dalle autorità statunitensi è stata svolta attività istruttoria che abbia portato ad un procedimento penale (con l'eccezione della Certosa di Farneta¹⁰⁴).

Si trattava di indagini su stragi gravissime (quella di Sant'Anna è la seconda per numero di vittime dopo Marzabotto) sulle quali, se le indagini fossero state svolte quando i fascicoli furono trasmessi, cioè alla fine del 1946, quando cioè era ormai stato appurato che l'Italia poteva portare avanti i processi per crimini di guerra, tant'è che all'inizio del 1947 ci si preparava a celebrare il primo, quando cioè era decaduto il trattato di estradizione con la Germania del 1942, quando cioè era ancora in piedi il War crimes group-North West Europe, al quale rivolgersi per la ricerca di presunti criminali che fossero ancora prigionieri di guerra, quando cioè ancora non era stato fissato il termine, poi definito al 31 ottobre 1947, per la richiesta di prigionieri di guerra tedeschi detenuti nelle zone di occupazione britannica e statunitense, i processi avrebbero potuto essere celebrati.

Niente di tutto questo venne fatto. E ciò dimostra che la decisione di non celebrare quei processi fu precoce: sintetizzando al massimo, le acquisizioni documentarie ci permettono di affermare, senza alcun dubbio, che fino alla fine del 1946 l'accentramento dei fascicoli e delle notizie di reato presso la Procura generale militare, decisa nella nota riunione interministeriale del 20 agosto 1945, era funzionale alla trasmissione delle richieste italiana alla WCC delle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Affari esteri. È inoltre evidente che l'accentramento *non escludeva, ma anzi prevedeva esplicitamente la trasmissione dei fascicoli ai tribunali militari competenti per territorio*, di modo che, quando si fosse chiarita la posizione dell'Italia e le fosse stata restituita la piena potestà giudiziaria sui crimini di guerra commessi sul suo territorio, fossero già state compiute le necessarie istruttorie per la celebrazione dei processi.

Alla metà del 1946 si definì la linea alleata che permetteva all'Italia l'istruzione dei processi per gli ufficiali di grado inferiore a quello di generale, alla fine del 1946, come abbiamo visto, le autorità statunitensi trasmisero i fascicoli di indagine su

¹⁰⁴ Per la quale il TMT di La Spezia processò il sergente delle SS Edoardo Florin, assolvendolo con sentenza 16.12.1948, visto l'art. 479 CPP, per non aver commesso il fatto (doc. 5/1, f. 304).

importanti stragi all'Italia, all'inizio del 1947 ci si preparava a celebrare i primi processi: ma la prevista trasmissione di tutto il materiale alle procure militari competenti non avvenne, ed il numero dei processi fu minimo. La tesi della relazione è che fino a tutto il 1948 influi su di questo la necessità prioritaria di difendere i presunti criminali di guerra italiani richiesti da altri stati: e quindi, per la parte relativa al periodo dalla metà 1946, quando fu chiaro che l'Italia avrebbe potuto processare autonomamente gli ufficiali di grado inferiore a generale, al maggio 1947, quella decisione è responsabilità dei governi dell'epoca, che condivisero la difesa ad oltranza dei presunti criminali italiani, e sacrificarono sull'altare dell'onore dell'esercito italiano la punizione dei gravi crimini commessi dai nazifascisti in Italia.

Come illustrato in seguito, con la fine del 1948 il tema dei presunti criminali italiani perde di rilievo, e assume un ruolo di primo piano la necessità di non mettere in imbarazzo la Repubblica Federale tedesca, tassello essenziale del blocco occidentale. Con la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, così, anche per l'Italia la stagione dei processi per crimini di guerra poteva dirsi conclusa, e l'archivio costituito presso la Procura generale militare aveva ormai perso quella funzione di coordinamento e promozione delle indagini che aveva avuto dal momento della sua costituzione fino a quando, fra 1947 e 1948, agli italiani era stata data piena autonomia per le indagini ed i processi contro presunti criminali di guerra tedeschi.

7. Le ulteriori direttive dalla Presidenza del Consiglio il 20 agosto 1945 e le modalità di adempimento da parte di organi dello Stato (Mae, Sme, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri).

Come si è già avuto modo di sostenere il tema della punizione dei criminali di guerra è stata trattata contemporaneamente presso sedi giudiziarie e sedi politiche. Tale dato emerge in maniera esplicita dallo studio delle carte acquisite dalla commissione. Il tema di indagine che qui si affronta è dunque la valutazione se tale circostanza, e gli inevitabili effetti che ne conseguirono in termini di condizionamento dell'azione della magistratura militare, sia stata causa o concausa dell'occultamento dei fascicoli. Il riferimento al fatto è che questione della punizione per i criminali di guerra tedeschi si sia intersecata con quella della richiesta di punizione dei criminali italiani da parte di altri stati o con la pretesa dell'Italia di entrare nell'organizzazione delle Nazioni Unite e in un successivo momento nel Patto Atlantico. Un punto di partenza documentato è rappresentato dalle direttive aventi ad oggetto l'organizzazione della raccolta della documentazione dei crimini di guerra attuata per un fine da parte del Ministero della guerra, dello Stato Maggiore dell'esercito, dall'Arma dei carabinieri e per un altro dal Ministero degli affari esteri e dalla Presidenza del Consiglio.

Quanto emerso dagli archivi dell'Arma dei Carabinieri e acquisito agli atti della Commissione ha documentato che già il 7 ottobre 1943 lo Stato Maggiore dell'Esercito¹⁰⁵ aveva ordinato ai comandi legione dell'Arma dei Carabinieri Reali di acquisire copia della documentazione relativa agli atti di barbarie dei militari tedeschi in Italia. Questa richiesta era esplicitamente volta a *fornire ampio oggetto di propaganda all'interno e all'esterno delle Forze Armate*. In ossequio a tale disposizione il col. Romano Dalla Chiesa in data 27 dicembre 1943 diramava l'ordine¹⁰⁶, destinato a tutti i comandi interessati, di compilazione di specchi riassuntivi delle indagini svolte che dovranno essere inviati presso il Comando generale dell'Arma. In data 12 agosto 1944 il comandante generale dell'Arma gen. Taddeo Orlando¹⁰⁷ precisava di voler ottenere notizia anche dei crimini commessi dai fascisti.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito nel novembre del 1944 comunicava che la documentazione sarebbe dovuta essere inviata in via esclusiva all'Ufficio storico dello Stato Maggiore¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Comunicazione del Capo di Stato Maggiore dell'esercito gen. Mariotti del 7 ottobre 1943

¹⁰⁶ Documento in atti

¹⁰⁷ Documento in atti

¹⁰⁸ dove peraltro è tuttora conservata ed è stata oggetto di analisi durante i lavori della Commissione

È agli atti della Commissione che, conformemente alle indicazioni di altri organi che si stavano occupando del medesimo problema e di cui si riferirà oltre, anche la documentazione raccolta da parte dell'Arma giungerà alla Procura generale militare¹⁰⁹.

Fino a questo punto la raccolta della documentazione relativa ai criminali nazifascisti è finalizzata se non alla punizione dei criminali di guerra, ad ogni modo comunque alla costruzione di un archivio di documentazione che sarebbe dovuto essere usato per dimostrare ciò che la popolazione civile aveva subito dall'occupazione.

La finalità sarà destinata a cambiare anche a livello di ministero della Guerra e di Stato Maggiore dell'Esercito, con dirette e gerarchiche implicazioni nei confronti rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e della Procura generale militare, nel momento in cui vennero avanzate sia presso la Commissione per la punizione dei criminali di guerra di Londra, sia direttamente presso il governo italiano la pretesa di estradizione e punizione di criminali di guerra italiani soprattutto da parte Jugoslava. Lo dimostra in maniera evidente la documentazione presente agli atti della Commissione e reperita presso archivi militari: in 7 ottobre 1944 il capo di Stato Maggiore dell'esercito Paolo Berardi diramava una richiesta di indagini e di raccolta di documentazione avente come oggetto *“documentazione di atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle popolazioni civili”*, ma del seguente tenore: *accade talvolta di leggere sulla stampa nazionale ed estera notizie relative ad atti di barbarie commessi dalle nostre truppe nei vari scacchieri operativi, specie nei Balcani, durante le operazioni di guerra dal giugno 1940 al settembre 1943.*

Per la salvaguardia del prestigio e della dignità delle nostre Forze Armate è necessario raccogliere con ogni cura una precisa ed esauriente documentazione che valga a dimostrare quali e quanti degli appartenenti civili e militari a questi Stati abbiano effettivamente a loro volta compiute atti di barbarie in danno sia delle nostre truppe, sia delle popolazioni civili italiane.

Potrà allora essere facilmente provato che, se atti di barbarie sono stati compiuti, essi non sono soltanto imputabili, specie nelle loro forme più gravi, al soldato italiano, il quale è noto in tutto il mondo per la sua bontà d'animo e per la sua ripugnanza ad infierire, fuori dal campo di battaglia contro il nemico, qualunque esso sia e in nessun modo, contro civili inermi¹¹⁰.

In data in data 7 gennaio 1947 l'argomento veniva ripreso dal capo dell'ufficio di Gabinetto del ministero della Guerra che comunicava alla Procura generale militare di

¹⁰⁹ Tra le altre vedi corrispondenza con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri a firma del procuratore generale militare Borsari del 16 aprile 1946 e 22 maggio 1946 che ritenne di avere diritto di ottenere copia delle notizie riguardanti criminali compiuti da militari italiani per fini statistiche giudiziarie

¹¹⁰ Documento in atti

avere intenzione di *far precedere l'inizio dei processi contro presunti criminali di guerra tedeschi da una dichiarazione a mezzo stampa. I motivi che spingono a tale passo sono vari ed evidenti, ma quello tra essi che al momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste di affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni stati.*

Come è emerso dai documenti acquisiti dalla Commissione di inchiesta presso il ministero della Difesa e degli Affari Esteri, e più analiticamente esposti in altra parte della relazione. La questione delle richieste di estradizione per crimini di guerra di militari italiani fu sostanzialmente risolta, quanto meno nei suoi aspetti più pericolosi per i quadri dell'esercito, con il deposito della relazione della Commissione ministeriale appositamente costituita avvenuto in data 30 giugno 1951¹¹¹.

Anche la politica del ministero degli Affari Esteri, altro grande protagonista della vicenda di cui si occupa la Commissione di inchiesta parlamentare, può essere ricostruita quanto meno in alcuni passaggi significativi attraverso la documentazione acquisita agli atti. Un rappresentante di quel ministero partecipò alle riunioni interministeriali in previsione degli accordi da stipulare con le autorità alleate per discutere dei termini della collaborazione giudiziaria. Ma già in data 1 ottobre 1945 la Direzione Generali Affari Politici informava gli alleati, per il tramite dell'Ambasciata a Washington¹¹², che *nelle more* di una decisione sul metodo di procedere da parte della Commissione per i crimini di guerra *questo ministero si preoccupò di promuovere la raccolta della documentazione relativa agli atti criminali commessi dai nazisti in Italia.* Qualche giorno dopo con comunicazione¹¹³ indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri di Grazia e Giustizia e della Guerra e alla Procura generale militare il Segretario generale del ministero Affari Esteri chiariva i termini del proprio interesse alla documentazione sui crimini di guerra: *il Dipartimento di Stato informa di essere stato incaricato dal giudice Jackson di chiedere a Nazioni Unite documentazione ufficiale su atrocità e delitti perpetrati dai tedeschi in rispettivi territori. Il dipartimento di Stato ha deciso di estendere tale richiesta all'Italia in vista della sua prossima ammissione alle Nazioni Unite, e prega, qualora il nostro Governo lo desideri, di fargli pervenire d'urgenza in duplice esemplare relazione ufficiale e altri documenti pubblicati in merito.*

Dato amichevole intendimento dell'iniziativa americana e importanza per il nostro Paese di rintracciare la documentazione di fronte alla giustizia internazionale e opinione pubblica dei danni e delle sofferenze sopportate nella comune lotta contro

¹¹¹ La copia della relazione è stata acquisita agli atti della Commissione dal ministero della Difesa

¹¹² Documento in atti

¹¹³ DGAP Ufficio V, comunicazione con avente ad oggetto criminali nazisti

la Germania nazista, sarei grato voler pormi in grado di corrispondere sollecitamente - ove ritenuto opportuno - con il Dipartimento di Stato.

L'importanza della richiesta e l'opportunità di aderirvi rapidamente appaiono evidenti e questo Ministero ha già risposto all'Ambasciata suddetta dando telegrafica assicurazione in tal senso".

Come noto l'Italia divenne membro della Nazioni Unite nel 1955.

Queste furono dunque parte delle indicazioni che i due ministeri più impegnati a trattare il tema della punizione dei criminali di guerra fecero arrivare alla Presidenza del Consiglio e delle quali certamente il massimo organo esecutivo del Paese dovette tenere in considerazione per la definizione delle linee guida del governo.

Da un altro punto di vista la stessa Presidenza del Consiglio aveva, in coerenza con le decisioni prese alla nota riunione del 20 agosto 1945, deliberato l'invio alla procura generale di tutte le notizie dei crimini di guerra già raccolte presso il soppresso ministero delle Terre Occupate e acquisite dall'ufficio del sottosegretario Amendola¹¹⁴ così come le informative giunte dai servizi di sicurezza alleati¹¹⁵ che, indirizzate alla Presidenza del Consiglio, vennero trasmesse alla Procura generale militare.

Ma l'attività più importante fu quella di convocare presso di sé i rappresentanti dei ministeri e degli organi interessati in due occasioni, in data 20 agosto e 3 ottobre 1945¹¹⁶.

Delle molte decisioni prese certamente quella più rilevante per il proseguo del destino dei fascicoli fu quella di accentrare tutta la documentazione raccolta presso la Procura generale militare.

Nella riunione dell'agosto venne esplicitata la ragione per cui questo accentramento dovesse verificarsi e cioè che, in ragione della affermata competenza dei tribunali militari italiani a giudicare i crimini commessi dai nazisti in Italia, era anche necessario fare fronte alle richieste provenienti dalla Commissione della Nazioni

¹¹⁴ Appunto DGAP ufficio V dell'8 ottobre 1945 al ministro della Guerra e alla procura generale militare

¹¹⁵ Si veda lettera di trasmissione alla procura generale militare del 2 ottobre 1945. Emerge infatti che nell'ambito della collaborazione tra i paesi alleati e l'Italia vennero depositate alla Presidenza del Consiglio copia delle informative dei servizi di sicurezza che tra le altre informazioni recavano l'indicazione della fonte che le aveva fornite. Tra queste, la numero 126. È l'informativa per l'eccidio delle Fosse Ardeatine comprensiva dei nomi degli ufficiali tedeschi coinvolti. Per ragioni non chiarite dall'istruttoria della commissione, nelle richieste di consegna dei criminali tedeschi compilate dalla procura generale militare e indirizzate alle autorità alleate il nome di Priebke continuò per molti anni ad essere scritto in maniera erronea come se l'informativa non fosse tenuta in considerazione. Tra le altre in data 30 agosto 1946 il procuratore generale militare dott. Borsari forniva agli alleati una serie di nominativi di criminali di guerra ricercati tra cui un certo "Priek", documento in atti. D'altra parte proprio la non compiuta identificazione portò la magistratura militare a provvedere allo stralcio della posizione di Erich Priebke in data 31 gennaio 1948 nel procedimento penale che condusse Kappler ad essere condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per la medesima ragione, con provvedimento a firma del dott. Di Blasi, in data 19 febbraio 1962 fu pronunciata nei suoi confronti sentenza di non diversi procedere, documenti in atti.

¹¹⁶ Entrambi i verbali sono in atti.

Unite, come prospettate dal ministero Affari Esteri, e pertanto *presso la procura generale si sarebbe provveduto ad estrarne le denunce del caso.*

Durante la riunione del 3 ottobre 1945 sempre presso la Presidenza del Consiglio il compito della Procura generale militare fu limitato alla *promozione dell'istruttoria* delle denunce, mentre sarebbe stato il ministero degli Affari Esteri a disporre l'invio alla Commissione delle Nazioni Unite. In coerenza con questo indirizzo in data 7 novembre 1945 il procuratore generale militare dott. Borsari comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero Affari Esteri e a quello di Guerra e Grazia e Giustizia di aver costituito l'ufficio per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia confermando che avrebbe provveduto a *riunire tutte le denunce e le segnalazioni di delitti che provengono dai comandi dei carabinieri e da qualsiasi altra fonte e a istituire un archivio generale che servirà sia a fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi* e, al secondo punto, *trasmettere le denunce ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido svolgimento delle indagini.* Si tratta del compito che in realtà mai verrà messa in atto. Nel prosieguo dell'atto il procuratore generale militare confermava che il proprio Ufficio avrebbe provveduto alla redazione delle denunce che il ministero degli Affari Esteri avrebbe fatto avere alla Commissione delle Nazioni Unite.

Su questo punto specifico la commissione ha ascoltato un'opinione difforme circa i compiti di cui fu investita la Procura generale militare nella persona del dott. Giovanni Di Blasi, collaboratore del gen. Santacroce nel 1960, il quale ha sostenuto che le carte fossero legittimamente *custodite* presso palazzo Cesi fino al 1994 in quanto i procedimenti erano privi della necessaria richiesta di procedimento del ministro della Guerra che i procuratori militari avrebbero dovuto richiedere al tempo, ma che *il ministro non avrebbe potuto farlo, perché il Governo militare alleato non voleva che questo accadesse.* Tale visione oltre ad essere radicalmente contraria alle emergenze documentali sopra riportate, che l'auditore ha dichiarato di non conoscere, non trova riscontro nel fatto che per alcuni dei procedimenti questa richiesta del ministro della Guerra era stata già rilasciata. Non poteva dunque essere questo il motivo per cui i fascicoli vennero trattenuti presso la Procura generale militare.

A riprova del fatto che la Procura generale militare avrebbe dovuto accentrare la documentazione al fine di promuovere l'iniziativa dei tribunali territorialmente competenti come previsto dalla legge e che dunque nessuna norma eccezionale è intervenuta può essere di interesse il *memorandum* predisposto per il Presidente del

Consiglio in data 9 maggio 1946¹¹⁷ nel quale il capo di Gabinetto rappresenta che *alla procura generale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori dei crimini di guerra commessi in Italia*. Dunque una funzione chiaramente di coordinamento e di impulso per le indagini con finalità del tutto conformi alle previsioni di legge.

In questo quadro risulta del tutto confermato dagli approfondimenti documentali e testimoniali della commissione quanto sostenuto dal Consiglio della magistratura militare circa l'analisi critica del comportamento dei procuratori generali militari. La costituzione e le finalità dell'archivio dei crimini di guerra presso gli uffici di palazzo Cesi erano state decise al massimo livello politico e la Presidenza del Consiglio era stata anche informata dallo stesso dott. Borsari del proposito che sarebbero state investite delle indagini le procure territorialmente competenti. Ma non fu data attuazione a questa indicazione. Questo è stato anche il punto di arrivo dell'indagine dell'organo di autogoverno della magistratura militare che ha fatto rilevare correttamente come qualsiasi esigenza proveniente della politica, come quelle messe in evidenza dallo studio degli atti sopra citati, non sarebbe comunque mai dovuta intervenire come fattore paralizzante del corso legale delle denunce, e quindi dei futuri processi. Certamente incise nella decisione di praticare una via contraria al dettato delle norme la necessità di raggiungere alcuni scopi di politica interna e internazionale da parte di amministrazioni potenti, come l'apparato militare o il corpo diplomatico. Come emerge anche dai carteggi qui citati, già il fatto che il procuratore generale militare intrattenesse una corrispondenza diretta e di dettaglio sul tema dei criminali di guerra non solo con il ministero della Guerra, al cui vertice era legato a norma di legge, ma con altri organi istituzionali rende evidente quale fosse il livello di condizionamento a cui si era sottoposto. Dove il consiglio della magistratura militare si era fermato, scrivendo che alla base di questo diniego di giustizia vi fossero generiche *esigenze internazionali* o di *ragione di Stato* la Commissione di inchiesta ha proseguito mettendo in luce alcuni interessi specifici, di cui in questo paragrafo si è dato parziale riscontro, che, in un quadro di multifattorialità, hanno coinvolto il tema della punizione dei criminali di guerra impedendo il prosieguo del cammino della giustizia.

¹¹⁷ Documento in atti

8. Le richieste di criminali di guerra italiani da parte di Etiopia, Francia, Grecia, e Jugoslavia e da parte degli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, URSS).

Per l'Italia, il problema della punizione dei criminali di guerra assunse fin dall'inizio un duplice aspetto: da un lato, come nazione cobelligerante che aveva combattuto contro la Germania nazista e aveva subito dopo l'8 settembre 1943 distruzioni e crimini efferati da parte dell'occupante tedesco, si rivendicò il proprio diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; dall'altro lato, come nazione sconfitta, responsabile di una cruenta guerra d'aggressione, fu essa stessa posta sotto accusa dai paesi precedentemente invasi, intenzionati a processare quei civili e militari italiani resisi responsabili di crimini di guerra¹¹⁸. L'Italia sconfitta fu costretta ad impegnarsi esplicitamente, nell'articolo 29 del cosiddetto "lungo armistizio" a consegnare agli Alleati "Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi".¹¹⁹ La politica degli Alleati prevedeva, in una prima fase, la raccolta di capi d'accusa e l'iscrizione negli elenchi della United Nations War Crimes Commission, di nomi di indiziati italiani.¹²⁰

Tuttavia fu solo dopo la fine della guerra, fra il giugno e il luglio 1945, che il governo di Roma ricevette tramite la Commissione Alleata alcuni elenchi di militari e civili incriminati per delitti di guerra. Le accuse contro gli italiani erano state raccolte dai paesi già in guerra con l'Italia fascista e inviate alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra (United Nations War Crimes Commission) con sede a Londra. In una prima fase, al governo italiano furono chieste dagli Alleati solo indagini conoscitive sui nominativi degli elenchi consegnati.

Nel paese liberato dal giogo nazifascista, Gran Bretagna e Stati Uniti procedettero però per proprio conto all'azione punitiva nei confronti degli italiani, soprattutto per i crimini commessi contro i prigionieri di guerra di questi due paesi. Furono comminate ed eseguite anche alcune sentenze di morte. Uno dei primi processi contro criminali di guerra italiani fu quello tenuto nel luglio 1945 a Bari presso una corte britannica contro il generale Nicola Bellomo, conclusosi con la condanna a morte del

¹¹⁸ Sull'argomento esistono i saggi di F. Focardi che per primo si è occupato in maniera sistematica e con una ricerca approfondita di archivio di queste vicende. Cfr. F. Focardi, *La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 80/2000, pp. 544 e sgg.; *L'Italia fascista come potenza occupante nel giudizio dell'opinione pubblica italiana: la questione dei criminali di guerra (1943-1948)*, in: Qualestoria. *I mancati processi ai criminali di guerra italiani*, in: Baldissara/Pezzano, *Giudicare e punire*.

¹¹⁹ Cfr. il riassunto della situazione in Doc.81/13/f.28-29: Memorandum "War Criminals"

¹²⁰ Cfr. la relativa documentazione in Doc. 96

militare e con la sua fucilazione eseguita l'11 settembre 1945.¹²¹ Nel ottobre 1946 fu pronunciata da parte britannica la condanna a morte per crimini di guerra del capitano Italo Simonetti (poi fucilato il 27 gennaio 1947). Simonetti era stato condannato per aver fatto fucilare un aviatore inglese lanciatisi col paracadute.

Da parte italiana si sollevarono presto delle voci contro i giudici stranieri. Un documento del Ministero degli Esteri stilato già il 26 maggio 1944 testimonia però come fin dall'inizio si fosse ritenuto opportuno costituire una documentazione da utilizzare in futuro "quando si tratterà di rispondere concretamente alle ricorrenti accuse di violenze commesse dai nostri o a eventuali designazioni di criminali di guerra".¹²² Quando nel novembre 1946 l'on. Giovanni Persico rivolse un'interrogazione al Ministro dell'Interno a proposito della sorte delle donne di Esperia, un paese in provincia di Frosinone fra i più colpiti dalla violenza dei soldati marocchini, la stampa contrapponeva l'impunità dei "criminali di Esperia" al "sacrificio del generale Bellomo".

Fin dal luglio 1945 il governo italiano aveva ricevuto dalle autorità alleate liste di italiani indiziati di crimini di guerra. Si trattava di nominativi formulati da paesi ex nemici come l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, la Gran Bretagna, la Grecia, ma anche dall'Albania e dall'Etiopia. I criminali di guerra menzionati si dividevano in due grandi categorie: i responsabili di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra (era il gruppo molto numeroso di coloro che erano stati incriminati dalla Gran Bretagna e, in parte, anche dagli Stati Uniti); i responsabili di crimini di guerra veri e propri, commessi principalmente contro le popolazioni civili dei paesi invasi dal fascismo (Jugoslavia, URSS, Grecia, Albania, Etiopia).¹²³

Un documento del Ministero degli Esteri italiano riporta un'elenco numerico del gruppo di persone in questione.¹²⁴

¹²¹ Bellomo si era rifiutata di chiedere la grazia. Durante il processo non fu possibile ascoltare la testimonianza del direttore del campo di Torre Tresca che avrebbe dovuto chiarire se ai due prigionieri alleati erano state legate le mani dietro la schiena, il che avrebbe reso impossibile il secondo tentativo di fuga. Non fu neanche trovata la cartella clinica di uno dei due nell'ospedale militare in cui era stato ricoverato e mancava la testimonianza della suora che aveva assistito i due militari feriti. Né fu rintracciata, negli archivi militari italiani, la documentazione relativa alle due inchieste italiane, condotte nel 1942 e giunte entrambe alla conclusione che Bellomo aveva sparato mentre i 2 prigionieri tentavano di fuggire. Dato che la sentenza alleata non fu mai ratificata dalla magistratura militare italiana, Bellomo fu considerato un caduto in guerra e nel 1951 gli venne attribuita la medaglia d'argento al valor militare.

¹²² Nel caso concreto si trattava di un dossier sulla vicenda delle cosiddette "marocchine". Cfr. DDI, Decima serie, vol.I, cit., pp.284-285 (doc. 232). Si tratta di un appunto del Segretario generale agli Esteri Renato Prunas per il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Pietro Badoglio. Riferendo una conversazione avuta col Rappresentante francese in Italia de Panafieu, Prunas riferiva di avere presso di lui protestato per fatti "che superano di gran lunga ogni orrore commesso nel corso della guerra da qualunque belligerante compresi, che è tutto dire, i tedeschi".

¹²³ Copiosissima la relativa documentazione e le informazioni sui singoli casi nel Doc.82 della Commissione

¹²⁴ Doc.15/1. Molte delle persone richieste con Nota Verbale dai paesi stranieri ex-nemici non erano comprese negli elenchi delle Commissioni delle Nazioni Unite per i crimini di guerra.

CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI RICHIESTI DAI VARI PAESI

Paesi richiedenti	Inclusi nella lista della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra	Richiesti al Ministero Affari Esteri con Note Verbali
Jugoslavia	729	27
Grecia	111	74
Francia	9	4
Alleati	833	Circa 600 casi sono già sottoposti a giudizio da parte dei Tribunali Alleati
U.R.S.S.	12	-
Albania	3	-

Liste di criminali di guerra italiani reclamati dalla Jugoslavia¹²⁵ e dall'Albania erano state pubblicate sulla stampa italiana fin dal febbraio 1945. L'Albania, non avendo ristabilito relazioni diplomatiche con l'Italia, aveva potuto presentare le proprie richieste di consegna di criminali di guerra italiani soltanto per via ufficiosa, tramite la propria legazione a Belgrado.¹²⁶ Negli elenchi dei criminali di guerra delle Nazioni Unite erano stati iscritti 111 italiani accusati dalla Grecia. Nel corso del 1947 il governo di Atene aveva chiesto all'Italia con note diplomatiche la consegna di 74 criminali di guerra.

¹²⁵ Un „Elenco nominativo dei criminali di guerra italiani secondo gli Jugoslavi“, che contiene 334 nomi, all. del 25.9.1945 dello SMRE Ufficio “I” in: ACS; PCM 1944-1947, 1.2.2.15625/2 (Doc. 13)

Il governo francese invece, dopo aver inoltrato il 24 dicembre 1947 una nota diplomatica con la richiesta di trenta criminali di guerra italiani¹²⁷, si astenne dal fare pressioni sull'Italia per ottenerne la consegna. In testa alla lista dei criminali richiesti dalla Francia, figurava il commissario di polizia Rosario Barranco, accusato — in quanto ritenuto capo dell'OVRA a Nizza — dai francesi di aver inflitto maltrattamenti e sevizie a dei cittadini francesi arrestati dalla polizia italiana e di aver rubato loro denaro e altri oggetti di valore¹²⁸. Pochi giorni dopo l'inoltro della nota francese, nel gennaio 1948, Barranco fu nominato capo della squadra mobile della Questura di Roma¹²⁹. In assenza di qualsiasi interessamento del governo francese, Roma poté evitare di preoccuparsi del problema.

Mentre Gran Bretagna e Stati Uniti celebrarono dei processi contro italiani su suolo italiano, altri paesi ex-nemici dell'Italia processarono per contro proprio quegli italiani indiziati di crimini di guerra che erano riusciti ad afferrare sul suolo proprio. Perciò, la Jugoslavia, la Francia e la Grecia avevano subito cominciato a mettere davanti ai loro tribunali nazionali italiani accusati di crimini di guerra. In Grecia, per esempio, uno dei processi fu quello del 1946 contro il tenente Giovanni Ravalli, che fu condannato all'ergastolo perché ritenuto corresponsabile delle feroci rappresaglie italiane contro la popolazione greca nella zona di Kastorià durante l'occupazione fascista.¹³⁰

Non potendo impedire lo svolgimento di questi processi, si cercò, in una seconda fase, di ammorbidire gli effetti e si tentò di adoperare i canali diplomatici per il rilascio degli italiani condannati per crimini di guerra. Questa tattica del governo italiano è strettamente legato allo sviluppo della vicenda delle estradizioni di cittadini italiani indiziati di aver commesso crimini di guerra (di cui infra). La Grecia, per esempio nel settembre 1950 liberò tre criminali di guerra italiani condannati a pene detentive. Due di questi, Mario D'Agostino e Nicolino Cuomo, avevano preso parte alla guerra civile greca militando in formazioni comuniste ed erano stati condannati

¹²⁶ Doc. 103.ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani — Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa (Gabinetto), n. di prot. 10761/54, 6.4.1948, f.to Zoppi.

¹²⁷ Doc. 103. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4 Criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia, Ambassade de la République Française en Italie, Note verbale, n. di prot. 515, 24.12.1947.

¹²⁸ Doc. 103. Appunto per il Ministro Zoppi, 31.1.1948, firma non leggibile. Nella nota francese si indicava il nome Oreste Barranco. Il nome corretto era Rosario Barranco.

¹²⁹ Doc. 103. Nota del Ministero dell'Interno n. 19157/10246 del 16.4.1947 allegata al telespresso n. 02483/10 del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, 24.1.1948, f.to Zoppi. Occorre rilevare che la Commissione per l'epurazione del personale di Pubblica Sicurezza aveva prosciolto Barranco da qualsiasi addebito e che l'istruttoria del processo contro l'OVRA presso l'Alta Corte di giustizia aveva escluso la sua appartenenza a tale organizzazione.

¹³⁰ Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). (AP Grecia)

per atti di violenza commessi contro rivali politici filo-governativi¹³¹. Il terzo, il tenente Giovanni Ravalli, fu liberato grazie ad un forte interessamento di De Gasperi. In seguito, Ravalli fece una carriera nell'amministrazione fino a rivestire la carica di prefetto. Nel 1953, sembrava essere stato incaricato di seguire, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, la documentazione sui crimini di guerra commessi dai tedeschi.¹³²

L'Unione Sovietica, da parte sua, aveva richiesto, fin dal 1944, la punizione di dodici presunti criminali di guerra italiani — senza mai esercitare delle forti pressioni per la loro consegna. Alcuni di essi risultarono in seguito deceduti¹³³. L'Unione Sovietica processò e condannò per crimini di guerra un piccolo numero di prigionieri italiani (sette persone) che si trovavano sotto la sua custodia. L'ultimo di questi fu liberato e fece ritorno in Italia nel 1954. Fu probabilmente l'accesa polemica antisovietica sorta in Italia dal 1945 sulla sorte dei prigionieri di guerra italiani in Russia da indurre Mosca ad astenersi da un'energica azione rivendicativa sui criminali di guerra italiani.

Il governo etiopico aveva tentato fin dal 1943 di partecipare ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, per denunciare i numerosi delitti perpetrati sul suo territorio dalle forze di occupazione fasciste. L'Etiopia non era stata però ammessa ai lavori della commissione di Londra con la motivazione che la commissione dovesse occuparsi solo dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale¹³⁴. Ciononostante, Addis Abeba non aveva rinunciato a rivendicare la punizione dei criminali italiani. Nel luglio 1947, ad esempio, dopo aver appreso la notizia dell'annuncio in Italia del processo per collaborazionismo a carico del Maresciallo Graziani, il governo etiopico aveva comunicato al governo italiano la propria intenzione di processare Graziani e altri italiani per crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità¹³⁵. Dopo l'entrata in vigore nel settembre 1947 del trattato di pace con l'Italia, l'Etiopia si era rivolta di nuovo alla

¹³¹ Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani — Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del l'Ambasciata d'Italia ad Atene al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 2208/687, 7.9.1950, f.to Alessandrini.

¹³² Documentazione ACS, cfr. Doc. 13 degli atti della Commissione.ACS, PCM 1941-1954, b. 284 Vermerk PCM vom 28.1.1953 betr. Documenti riguardanti la strage di Marzabotto.

¹³³ Almeno tre erano le persone comprese nell'elenco nel frattempo decedute, mentre una quarta era data come dispersa in Russia. Cfr. la tabella preparata dalla Commissione d'inchiesta italiana per i criminali di guerra in: ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160. Documentazione MAE, cfr. Doc. 103 degli atti della Commissione.

¹³⁴ Cfr. la documentazione PRO (Doc. 96), MAE (Doc. 103) e ONU (Doc. 82) negli atti della Commissione.

¹³⁵ L'Etiopia recapitò al governo italiano un aide-memoire tramite i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Unione Sovietica ad Addis Abeba. Cfr. la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Ambassade de la République Française en Italie, Aide-memoire, 15.7.1947.

Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite¹³⁶. Questa, alla fine di ottobre 1947, aveva approvato la richiesta di Addis Abeba di presentare accuse sui crimini commessi dall'Italia fascista. Poco prima di sciogliersi, nella riunione del 4 marzo 1948 la Commissione di Londra aveva riconosciuto la fondatezza delle accuse presentate dagli etiopici ed iscritto dieci italiani nelle liste dei criminali di guerra: otto considerati come responsabili diretti, due come testimoni. Fra gli incriminati figuravano i maggiori responsabili dell'aggressione fascista dell'ottobre 1935 e della politica di occupazione e repressione che era seguita: il comandante in capo delle truppe italiane, maresciallo Pietro Badoglio, il governatore generale e viceré d'Etiopia, maresciallo Rodolfo Graziani; il segretario di Stato per le colonie Alessandro Lessona; il segretario del partito fascista ad Addis Abeba Guido Cortese; alti generali come Guglielmo Nasi, Alessandro Pirzio Biroli, Carlo Geloso¹³⁷. Fra i capi di imputazione erano indicati l'assassinio e il terrorismo sistematico contro la popolazione civile. Su alcuni degli accusati, a cominciare da Badoglio e da Graziani, pesava inoltre l'accusa di aver ordinato l'impiego illegale di gas velenosi, che aveva provocato carneficine fra gli etiopi. Nel novembre 1948 l'Etiopia prese la decisione di procedere soltanto contro i due maggiori responsabili: Badoglio e Graziani. Nonostante fosse stato di fatto scoraggiato dal governo britannico, il governo etiopico preparò un aide-mémoire per chiedere all'Italia la consegna dei due militari sulla base dell'art. 45 del trattato di pace, affinché fossero processati da un tribunale internazionale "formato da una maggioranza di giudici non etiopici". Tale tribunale avrebbe agito "secondo i principi legislativi e la procedura" seguiti dal Tribunale militare internazionale di Norimberga. In mancanza di regolari relazioni diplomatiche con l'Italia, l'ambasciatore d'Etiopia a Londra il 6 settembre 1949 si mise in contatto ufficiosamente con l'ambasciatore italiano nella capitale britannica, Tommaso Gallarati Scotti, cui consegnò l'aide-mémoire con le richieste di Addis Abeba¹³⁸. Dopo aver preso visione e fatto copia del documento, Gallarati Scotti lo rimandò al mittente rifiutandosi di trasmetterlo al proprio governo a Roma¹³⁹. Nel 1949 e nel 1950 il governo etiopico pubblicò, in due volumi, un memorandum intitolato *Documents on Italian War Crimes submitted to the United Nations War Crimes*

¹³⁶ Una delle clausole del trattato riconosceva l'ininterrotto stato di guerra fra l'Italia e l'Etiopia dall'invasione fascista (3 ottobre 1935) alla firma del trattato di pace (10 febbraio 1947). Su questa base, si superava l'obiezione che la guerra italo-etiope non avesse alcuna relazione con la seconda guerra mondiale.

¹³⁷ Completavano la lista altri due generali (Sebastiano Gallina, Ruggero Tracchia) ed un alto funzionario del Ministero degli Esteri, Enrico Cerulli, già capo dell'Ufficio politico per l'Africa orientale, Direttore generale degli Affari politici e vice-governatore generale dell'Africa orientale italiana. Lessona e Cerulli erano stati iscritti nella lista come testimoni.

¹³⁸ Cfr. Documentazione MAE. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Lettera di Gallarati Scotti a Zoppi, 8.9.1949, riservato e ivi, Telespresso di Gallarati Scotti al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 3686/1781, 6.9.1949, riservatissimo, con allegata copia dell'aide memoire etiopico.

Commission, dove erano contenuti sia documenti di provenienza italiana con gli ordini impartiti dalle autorità di occupazione per la “pacificazione” del paese invaso sia testimonianze di fonte etiopica sulle atrocità commesse dagli italiani. Era un ultimo atto di accusa. Addis Abeba, però, non sollevò più la questione della consegna di Badoglio e di Graziani. Il Foreign Office, interpellato dalle autorità etiopiche, aveva fatto sapere di giudicare il passo dell’ambasciatore etiope a Londra “estremamente inopportuno” e aveva sconsigliato l’Etiopia dal ripetere simili iniziative¹⁴⁰.

Se da un lato il governo britannico favorì la posizione italiana nei confronti delle richieste di Addis Abeba e di Belgrado, dall’altro lato pretese invece con intransigenza la punizione degli italiani responsabili di crimini di guerra nei confronti delle truppe del Commonwealth. Questa politica riguardava anche quegli italiani condannati autonomamente da corti militari britanniche su suolo italiano. Al momento del ritiro delle forze inglesi dall’Italia meridionale, nell’ottobre 1946, il Foreign Office aveva stretto un accordo con il governo di Roma per trasferire nelle carceri italiane i criminali di guerra condannati da corti britanniche¹⁴¹. Nel corso del 1947 furono consegnati dagli inglesi 28 criminali di guerra¹⁴², cui si aggiunsero altri quattro giudicati da corti statunitensi. I condannati furono relegati nel penitenziario di Procida. In base all’accordo, le autorità italiane si erano impegnate a garantire la completa esecuzione delle pene comminate dai tribunali alleati. Furono tuttavia presto esercitate pressioni per ottenere misure di riduzione delle pene. Un interessamento in questo senso fu manifestato anche dalla Segreteria di Stato del Vaticano¹⁴³. Nel luglio 1949 il governo inglese venne incontro alle esigenze italiane riconoscendo la possibilità della riduzione di un terzo della pena per buona condotta e la possibilità della immediata scarcerazione in caso di grave malattia contratta in carcere, tale da “accorciare le normali aspettative di vita”¹⁴⁴. Le autorità italiane sfruttarono

¹³⁹ Data la mancanza di rapporti diplomatici ufficiali, era diritto dell’ambasciatore italiano di non accettare il passo etiopico.

¹⁴⁰ Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Telegramma di Gallarati Scotti al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 10466, 20.9.1949, segreto.

¹⁴¹ Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera dell’ambasciatore Noel Charles a Prunas, n. di prot. 277/77/46, 4.10.1946, urgente.

¹⁴² Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera del Ministro di Grazia e Giustizia Grassi al Ministro degli Esteri Sforza, 6.4.1948, con allegato elenco dei ventotto.

¹⁴³ Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Telespresso dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede al Ministero degli affari esteri, n. di prot. 333/195, 27.3.1950 con allegata nota verbale n. 222.459/S, 22.3.1950, della Segreteria di Stato del Vaticano indirizzata all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Per la risposta cfr. ivi, Ministero degli affari esteri D.G.A.Pol. VIII ad Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e p.c. a D.G.A.P. Uff. VII, n. di prot. 07382/C, 7.4.1950, f.to Guidotti. Nella b. 43 si trovano anche vari ritagli di articoli che documentano l’interessamento della stampa.

¹⁴⁴ Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Le disposizioni erano esposte nella nota n. 555/107/49 del 30 luglio 1949. I contenuti della nota sono richiamati in: Lettera di Ward a Zoppi, n. di prot. 555/146/49, 22.9.1949,

immediatamente la situazione: chiesta la riduzione di un terzo della pena per buona condotta, applicarono poi di propria iniziativa il beneficio della libertà provvisoria, previsto dall'ordinamento italiano dopo che il condannato avesse scontato almeno i due terzi della pena. In questo modo, si procedette nel 1950 ad un'ondata di scarcerazioni. Nel novembre solo tre persone erano ancora in carcere. Il governo britannico reagì con una dura nota di protesta¹⁴⁵. Ciò valse soltanto a ritardare di qualche tempo la liberazione dello sparuto gruppo di criminali di guerra rimasti in prigionia, l'ultimo dei quali, Giacinto Magnati, fu graziato nel febbraio 1953.¹⁴⁶

confidential, che si trova allegata al telesspresso n. 03016/17 del Ministero degli affari esteri all'Ambasciata d'Italia a Londra, 13.2.1950, f.to Guidotti.

¹⁴⁵ Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Nota dell'ambasciatore inglese Mallet, n. di prot. 1661/84/50, 27.11.1950.

¹⁴⁶ Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1950-56, b. 229, f. Italiani condannati da corti militari britanniche, sf. Giacinto Magnati.

9. L'attività da parte degli organi dello Stato (PCM, MAE, Ministero della difesa, S.M.E.) a seguito delle richieste di estradizione straniere; la "Commissione di inchiesta" del Ministero della difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati" e le sue conclusioni.

Il governo e il Ministero degli Esteri italiani mostrarono presto una grande preoccupazione per le sorti dei "presunti" criminali di guerra italiani richiesti dai Paesi ex-nemici. L'azione svolta in seguito dalle autorità italiane in difesa degli accusati è testimoniata da una copiosa produzione di atti e documenti, che dimostrano gli obiettivi di questa politica. Gli attori sulla scena furono i vertici del Ministero degli Esteri, della Difesa, dello Stato Maggiore dell'Esercito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Procura generale militare. Dall'ampia documentazione disponibile nell'archivio della Commissione¹⁴⁷ si può scegliere una piccola, ma significativa parte atta a dimostrare le scelte politiche del Governo italiano nel periodo cruciale compreso tra il 1945 e il 1948 che avevano l'effetto di garantire un'impunità di fatto ai "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati". Questa politica che verrà dimostrata in seguito attraverso i documenti, può essere riassunta nei seguenti termini: preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall'Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una "Commissione d'inchiesta" amministrativa presso l'allora Ministero della guerra. L'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo. Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti. Questa politica governativa contrastava con la volontà dichiarata di una parte del paese che almeno in una prima fase intendeva avviare una seria politica di punizione di crimini commessi da parte italiana durante la seconda guerra mondiale nei paesi occupati.

Già nella dichiarazione di politica estera del 23 maggio 1944 il secondo governo Badoglio, rivolgendosi alle nazioni aggredite da Mussolini, aveva affermato l'intenzione di "riparare le distruzioni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze fasciste e adottare le più severe sanzioni per i

¹⁴⁷ Documentazione MAE (Doc. 103), documentazione ACS (Doc. 13), doc. 15/1.

colpevoli.”¹⁴⁸ Il punto venne ribadito più volte da personaggi autorevoli dell’antifascismo. “Le nazioni alleate - osservava Pietro Nenni nel giugno 1944 - hanno nel loro programma la punizione dei criminali di guerra”.¹⁴⁹ “Noi rivendichiamo per il nostro popolo il diritto di giudicare e di punire con inflessibile severità i nostri criminali di guerra”. Lo stesso concetto fu espresso nell’agosto successivo dal conte Carlo Sforza, esponente di spicco dell’antifascismo di matrice liberal-democratica. Nel discorso sulla politica estera pronunciato a Roma il 20 agosto 1944, Sforza parlò della necessità di dare assicurazione al popolo ellenico che chiunque avesse commesso atrocità in Grecia sarebbe stato “punito esemplarmente”.¹⁵⁰ Alle numerose dichiarazioni degli esponenti antifascisti seguì effettivamente, dopo la liberazione di Roma nel giugno 1944 e la formazione del governo Bonomi, un tentativo di procedere contro i responsabili di crimini di guerra. L’azione fu promossa dai partiti della sinistra (azionisti, comunisti, socialisti, repubblicani) e si inserì nel quadro dell’epurazione delle forze armate (iniziata con la discussione sulla “mancata difesa di Roma”), che ebbe nell’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo il proprio strumento operativo. Il 16 novembre 1944, venne arrestato a Roma il generale Mario Roatta, uno dei personaggi più influenti dell’*establishment* militare dell’Italia fascista, passato poi al seguito di Badoglio dopo l’armistizio. Il mandato di cattura, spiccato dall’Alto Commissariato per i delitti fascisti, si riferiva al ruolo svolto da Roatta come capo del servizio segreto militare (S.I.M.) negli anni precedenti lo scoppio della guerra.¹⁵¹ La stampa antifascista chiese che egli fosse giudicato anche come criminale di guerra per i metodi usati nella repressione del movimento partigiano jugoslavo e per la sua “azione vessatoria” nei riguardi della popolazione civile.

Una fase nuova nella questione dei criminali di guerra si aprì nel febbraio 1945, allorché la stampa pubblicò una lista di quaranta nomi di militari italiani che il governo jugoslavo aveva richiesto alla competente Commissione di Londra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission). Per la prima volta un

¹⁴⁸ È interessante rilevare che il passo della dichiarazione che abbiamo citato risulta modificato rispetto al testo originale composto da Carlo Sforza e approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo originale infatti affermava: “il nuovo Governo democratico italiano intende adottare una politica di amichevole collaborazione per riparare i danni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze e adottare le più severe sanzioni per i colpevoli”. Su consiglio di Renato Prunas, Segretario agli Esteri, Badoglio mutò la frase “riparazione di danni” in “riparazione delle distruzioni”, che - come faceva osservare Prunas - alleggeriva il concetto di risarcimento introducendo un concetto molto più specifico. Inoltre si aggiunse la qualifica di “fasciste” alle parole “torti e violenze”, precisandone il significato e limitandone la portata. (Cfr. Documenti diplomatici italiani, decima serie, vol.I (9 settembre 1943-11 dicembre 1944), Roma, 1992, doc.231, pp.282-283).

¹⁴⁹ P. Nenni, Il nefasto 9 settembre, “Avanti!”, 17.6.1944.

¹⁵⁰ Cfr. C. Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma, Mondadori, 1944., p.221. Il discorso fu tenuto il 20 agosto 1944 al Teatro Eliseo.

governo estero rendeva pubblico un atto d'accusa contro italiani accusati di aver commesso crimini di guerra. Fra gli accusati figuravano alti comandanti delle forze italiane in Jugoslavia come i generali Mario Roatta, in quel momento sotto processo presso l'Alta Corte di giustizia di Roma;¹⁵² Mario Robotti (predecessore di Roatta al comando della II Armata in Jugoslavia); Gastone Gambara; Taddeo Orlando, allora Comandante generale dei Carabinieri. La richiesta avanzata dalla Jugoslavia fu sostenuta dai comunisti che criticavano la mancanza da parte italiana di qualsivoglia misura punitiva contro i responsabili: "Noi dobbiamo ancora individuare, ricercare e punire - scriveva l'"Unità"- coloro che hanno insozzato di fronte al mondo il nome d'Italia, gli sgherri del fascismo e i generali di Mussolini, i seviziatori di donne e bambini e i fucilatori dei patrioti jugoslavi. Solo quando i Pirzio Biroli, i Zanusci (*sic!*) e i loro degni compari saranno stati denunciati (nessun processo di 'criminali di guerra' è stato ancora fatto in Italia!) noi potremo separare le nostre responsabilità da quelle del fascismo e guardare a fronte alta il generoso popolo jugoslavo che delle gesta criminali del fascismo porta ancora nelle carni il cruento ricordo".¹⁵³

La fuga del generale Roatta¹⁵⁴ sotto processo a Roma (5 marzo 1945) provocò un'ondata di proteste. Il partito d'azione fu incline a sostenere insieme ai comunisti la richiesta avanzata il 13 marzo 1945 dall'Albania di processare tre criminali di guerra italiani, fra cui in prima fila l'ex-governatore fascista Francesco Jacomoni (imputato presso l'Alta Corte di Giustizia e da questa condannato proprio il 13 marzo a 24 anni di reclusione)¹⁵⁵.

Ben presto si dimostrò però un intreccio molto significativo tra i due problemi chiave della politica italiana, cioè da un lato la rivendicazione del diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; e dall'altro lato, il problema di

¹⁵¹ Precisamente egli era accusato "di avere, in epoca anteriore allo scoppio delle ostilità, concorso con fatti rilevanti al mantenimento del fascismo al potere". Fra gli episodi più rilevanti di cui Roatta doveva rispondere vi era quello dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli.

¹⁵² Si trattava del cosiddetto processo "contro la politica estera del fascismo", iniziato il 22 gennaio 1945, che vedeva imputati, oltre a Roatta, altri 14 funzionari fascisti, fra cui Fulvio Suvich, già sottosegretario alle Finanze e agli Esteri, Francesco Jacomoni, uomo di fiducia di Mussolini in Albania, nonché il contumace Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino durante la Repubblica sociale.

¹⁵³ "L'Unità", 7.2.1945.

¹⁵⁴ Principale imputato nel processo in corso presso l'Alta Corte di giustizia, Roatta riuscì a fuggire nella notte fra il 4 e il 5 marzo dall'ospedale militare in cui era stato ricoverato per problemi di salute. Apparve evidente l'aiuto ricevuto per la fuga. Sia gli Alleati sia la vecchia classe dirigente che faceva capo a Badoglio temevano che durante il processo Roatta avrebbe potuto rivelare particolari imbarazzanti di cui era a conoscenza. Come ex responsabile del servizio segreto militare egli conosceva molte vicende pericolose per la reputazione dei governi britannico e statunitense (ad esempio l'offerta fatta da Chamberlain a Mussolini di alcune colonie francesi, fra cui Tunisi), e - come stretto collaboratore di Badoglio - molti particolari sull'abbandono di Roma da parte del Re e sulle vicende armistiziali. Il Presidente del Consiglio Bonomi prese poi alcuni provvedimenti come la destituzione dal comando dell'Arma dei carabinieri del generale Taddeo Orlando, la riorganizzazione del SIM sottratto al controllo dello stato maggiore delle forze armate e trasferito alle dipendenze del Ministero della Guerra col nuovo nome di Ufficio Informazioni. L'Alta Corte condannò Roatta, in contumacia, all'ergastolo. Il generale, nascostosi dapprima in una villa nel senese, riparò poi in Spagna, dove rimase fino al 1966 quando ritornò in Italia. Nel 1948 la sentenza dell'Alta Corte fu annullata. Sulla vicenda della fuga di Roatta cfr.: D. Roy Palmer, *Processi ai fascisti*, pp.160-163 e H. Woller, *I conti col fascismo*, pp.325-328.

una nazione sconfitta, di garantire la tutela ai cittadini italiani indiziati dai paesi vincitori di aver commesso crimini di guerra. Nel gennaio 1946, ad esempio, uno dei diplomatici italiani più prestigiosi, Pietro Quaroni, allora ambasciatore a Mosca, mise in guardia sul rischio di procedere nella richiesta di criminali di guerra tedeschi, poiché ciò avrebbe potuto avere un “effetto boomerang” sui criminali di guerra italiani. Reclamare i tedeschi avrebbe infatti legittimato le richieste avanzate nei confronti degli italiani. La preoccupazione fu condivisa dal Ministero degli Esteri che limitò la propria azione rivendicativa nei confronti dei criminali tedeschi e predispose — nonostante le esplicite clausole armistiziali in proposito — un’azione di salvataggio degli italiani accusati di crimini di guerra, azione che contemplava la “resistenza passiva” alle richieste di consegna e la raccolta di una documentazione atta a riversare sugli accusatori più accaniti (Jugoslavia, URSS, Grecia, Etiopia) la responsabilità di aver commesso crimini di guerra.¹⁵⁶ Il documento in questione dice testualmente:

APPUNTO PER IL CONTE ZOPPI

L'Ufficio IX condivide pienamente quanto l'Ambasciatore Quaroni espone nel suo rapporto n. 12/6 in data 7 gennaio circa i criminali di guerra, per le seguenti ragioni:

1°) Non si ritiene che l'Italia debba sollevare in questo momento la questione dei propri criminali, quando il Governo e le nostre rappresentanze all'estero cercano di opporre una resistenza passiva alle insistenti richieste dei Paesi ex nemici di venire in possesso dei criminali di guerra italiani;

2°) Dalla documentazione in possesso dell'Ufficio risulta che salvo tre nominativi di maggiore importanza, che entrano già nelle liste dei criminali di altre Nazioni, gli altri criminali segnalati si devono considerare piuttosto dei delinquenti comuni, che hanno commesso reati singoli, perciò di poca o nessuna importanza o interesse internazionale;

3°) Occorre fare una netta distinzione tra militari e civili, vale a dire è necessario diversamente considerare e valutare i crimini commessi per ragioni di guerra o a conseguenza della guerra e quelli commessi da civili, che, approfittando della caotica situazione, si sono valse delle circostanze a loro personale vantaggio.

4°) È necessario tener presente, come fa osservare l'Ambasciatore Quaroni e come lo stesso Sir Alexander Cadogan scrive all'Ambasciatore Carandini, che i criminali di primo piano in Italia non esistono più e che è desiderio degli Alleati di non rimettere sul tappeto la questione dei criminali di guerra italiani;

¹⁵⁵ Gli altri imputati erano Salvatore Melloni, segretario di Jacomoni, ed il generale dei Carabinieri Cristiano Agostinucci.

¹⁵⁶ Doc. 15/1. Cfr. anche la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione.

5°) L'Ufficio è d'avviso di raccogliere una larga documentazione su criminali di guerra di quelle Nazioni che maggiormente oggi si agitano per avere in loro mani i nostri criminali (URSS, Jugoslavia, Grecia, Etiopia) e non sono certo pochi i nominativi, e contraporre al momento in cui ci verranno fatte imposizioni, alle loro liste le nostre.

L'azione politica e diplomatica dovrebbe essere affiancata dalla stampa e dalla radio.

Le clausole d'armistizio ci impongono la consegna dei nostri criminali: la nostra azione potrà in qualche modo ostacolare o ridurre la loro. Se non altro questa reazione servirà a confermare nell'opinione pubblica mondiale l'alto senso giuridico e umanitario del popolo italiano. Roma, lì 25 gennaio 1946

Dall'altro lato ci si muoveva anche sul piano dell'interpretazione giuridica, evitando di ammettere di aver commesso dei crimini di guerra nel corso della guerra antipartigiana in Jugoslavia. Nel 1945 due furono le ipotesi interpretative come risulta dal seguente documento: una lettera del Sottocapo di Stato Maggiore, Ercole Ronco, al ministro della guerra, Casati. Ronco informa il ministro dell'arresto (da parte dell'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il fascismo) di due gruppi di italiani accusati quali criminali di guerra: "Il primo gruppo è costituito da funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno (prefetti, questori, commissari di PS) ed è accusato di aver commesso in Istria esecuzioni sommarie, alcune delle quali mediante impiccagione, ai danni di cittadini italiani o slavi. Il secondo gruppo è costituito da 15 individui, già facenti parte di un battaglione di Camicie Nere (CC.NN.), ed è accusato di aver in Matesicic (probabilmente nei pressi di Ogulin), nel luglio 1942 passato per le armi, numerosi civili ed internato tutte le donne del villaggio. Per quanto riguarda il primo gruppo, nulla da eccepire. Risulta che in effetti i prefetti delle provincie di Fiume, Gorizia e Trieste durante la guerra abbiano emesso ordinanze, non si sa se per ordine delle autorità centrali o di iniziativa, che sono in netto contrasto con le leggi dello Stato e col codice penale comune ed è giusto che, quali cittadini italiani, per azioni da loro compiute in Italia rispondano del loro operato. Per quanto riguarda il secondo gruppo trattasi probabilmente di CC.NN. appartenenti a quei battaglioni squadristi o "M" che tante noie dettero alle nostre autorità militari di occupazione in Jugoslavia le quali fecero di tutto per sbarazzarsene. Non si conoscono i precisi capi di accusa né si posseggono attualmente documenti che possano dare un'idea sui fatti avvenuti a Matesicic nel luglio 1942. Probabilmente si tratta di un operazione di rastrellamento nel corso della quale reparti di CC.NN., fatti segno a reazione partigiana proveniente da un villaggio, secondo gli ordini di carattere permanente allora in vigore, passarono per

le armi quegli abitanti adulti di sesso maschile sorpresi con le armi in pugno o in atteggiamento sospetto e internarono tutti gli altri. Ritengo doveroso richiamare l'attenzione di V.E. sul fatto che comunque si siano svolti gli avvenimenti e quale che sia stato in questa occasione il comportamento delle CC.NN. incriminate, il processo che a quanto sembra, s'intende impiantare rischierebbe di avere notevoli ripercussioni sfavorevoli su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi.

Il governo jugoslavo, per mezzo di una sua commissione di accertamento appositamente costituita, ha in corso numerose accuse contro le autorità e le truppe di occupazione italiane in Jugoslavia. La maggioranza di queste accuse si riferiscono ad atti che sono diretta conseguenza del non avere il Governo italiano dell'epoca riconosciuto ai partigiani jugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, ponendoli così, nei riguardi delle autorità e delle truppe di occupazione, fuori della protezione delle norme internazionali di guerra e pertanto passibili di essere passati per le armi una volta riconosciuta la loro attività di franchi tiratori.

Tutte le altre accuse che sono state fatte e che fondatamente possono essere ancora fatte da parte jugoslava a funzionari e militari italiani, coinvolgono solo un molto limitato numero di persone. In queste condizioni se la Commissione Alleata che dovrà decidere in merito alle accuse jugoslave, accetterà per buona la tesi sostenuta ed applicata dal Governo Italiano dell'epoca, secondo la quale ai partigiani jug. non poteva essere riconosciuta la qualifica di legittimi belligeranti, non potranno essere tacciati come criminali di guerra che pochissimi italiani.

Se invece riconoscerà che i partigiani si trovavano nelle condizioni di avere diritto di essere considerati legittimi belligeranti è ovvio che le numerose esecuzioni capitali eseguite in Jug. da reparti italiani verranno a rivestire vero e proprio carattere di crimine di guerra.

In questo caso però occorre mettere in evidenza che la responsabilità delle esecuzioni capitali sommarie non può ricadere che su coloro che hanno dato gli ordini di carattere generale e non su coloro che, quali militari e quindi legati da vincolo disciplinare indissolubile, tali ordini hanno eseguito. Criminali di guerra potrebbero così essere dichiarati un limitato numero di personalità del passato regime.

Nella deprecata ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione jugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover— sia pure in linea astratta— considerare come criminali di guerra una gran parte delle truppe combattenti delle nostre forze

armate di occupazione in Jugoslavia, portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate italiane e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia. In questa situazione, quindi, a meno che le CC.NN. imputate non abbiano effettivamente trasceso da quelli che erano gli ordini di carattere generale commettendo esecuzioni arbitrarie oppure dei veri e propri atti di sevizie e che l'Alta Corte, accettando per buona, prima che la Commissione Alleata si sia pronunciata in merito, la tesi italiana che i partigiani jugoslavi non potevano essere considerati come legittimi belligeranti (cosa questa che nell'attuale clima politico italiano non sembra verosimile), riconosca come solo delitto gli atti arbitrari o le sevizie, ogni dichiarazione dell'Alta Corte che desse come risolto nel senso più sfavorevole nei nostri riguardi un problema giuridico che deve essere risolto nel campo internazionale e che quindi sfugge alla competenza dell'Alta Corte, o una condanna di elementi esecutivi che equivarrebbe ad un formale riconoscimento di responsabilità che ancora non ci sono state accolte, potrebbe a mio parere essere pregiudizievole nei riguardi del problema dei criminali di guerra e dannoso sia al prestigio delle forze armate italiane sia alla soluzione dei controversi problemi tra Italia e Jugoslavia".¹⁵⁷

I propositi così formulati dal Ministero degli Esteri alla fine del gennaio 1946 (e le preoccupazioni dei vertici militari di trovarsi incriminati in Patria per una cultura militare della "rappresaglia" che aveva consapevolmente significato una guerra ai civili) trovarono poco dopo una traduzione operativa. Il Ministro della Guerra, Manlio Brosio, propose nel febbraio 1946 al Presidente del Consiglio De Gasperi di istituire presso il suddetto Ministero una "Commissione d'inchiesta" che indagasse sui "presunti" criminali di guerra italiani, col fine di "poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati", onde "eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale".¹⁵⁸ Si cita in seguito il documento per intero:

MINISTERO DELLA GUERRA GABINETTO

Prot. N. 2030/II/235.5.1

Roma, 6 febbraio

1946

Oggetto: *Criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri*

¹⁵⁷ Documentazione ACS, Doc. 13/4/ ff. 253 segg.

¹⁵⁸ Doc. 15/1.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA

e, per conoscenza:

AL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ROMA

Alcuni Stati coi quali l'Italia è stata in guerra, precisamente la Gran Bretagna, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania e, sembra anche l'Etiopia, hanno sollevato il problema dei criminali di guerra italiani e presentato, alla Commissione Alleata per i criminali di guerra in Londra, le loro richieste. Anche la Russia ha sollevato il problema compilando un elenco di criminali di guerra italiani, ma non si sa con precisione se abbia o meno presentato le sue richieste a tale commissione.

Sono attualmente noti:

- 12 nominativi ed i relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Russia;
- 447 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Jugoslavia;
- 497 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Gran Bretagna (nella maggior parte per il trattamento usato a danno dei loro prigionieri);
- 6 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Grecia;
- 3 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dall'Albania;

ed ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati.

Tra i nominativi noti figurano quelli di ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano.

Poiché questi nominativi e le relative gravi accuse sono stati più volte ripetuti dalla stampa e dalle radio, estere e nazionali, sembra conseguirne ormai la necessità, per il Governo italiano, di compiere quegli accertamenti atti a stabilire la verità sui fatti denunciati, allo scopo:

- a) di salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate;
- b) di sfatare la leggenda, che potrebbe crearsi all'estero, che lo Stato italiano voglia proteggere gli autori di odiosi reati, o che non voglia attenersi a quella deferente cortesia propria dei rapporti fra Stati sovrani;

c) di eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale;

d) di dimostrare che si tiene nel dovuto conto un grave problema quale quello dei criminali di guerra.

A compiere tali accertamenti il Governo italiano potrebbe chiamare un organo il quale, accertati i fatti, dovrebbe proporre:

- la riabilitazione pubblica a quelli che risulteranno innocenti;
- il perseguimento, in via legale, di quelli sicuramente responsabili di violazioni delle leggi e degli usi di guerra o di analoghe norme.

Tale organo, in considerazione:

a) che i fatti sarebbero costitutivi di violazione di norme di natura e carattere militari ed avrebbero attinenza con la condotta bellica;

b) che sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra;

c) che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta all'elemento militare, sia nell'interno dell'aggregato militare (gerarchia), sia in relazione al potere politico;

d) che gli accusati sono, nella grande maggioranza, militari;

non può che essere un organo strettamente tecnico, del Ministero della guerra.

Nella specie, poiché i presunti crimini dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal Governo dell'epoca, sembra opportuno che di questo organo facciano parte gli ex ministri della guerra (particolarmente quelli del periodo post-armistizio, escluso, naturalmente, il gen. Orlando perché compreso tra i presunti criminali di guerra).

L'organo dovrebbe concretarsi in una Commissione d'Inchiesta composta di un determinato numero di alti generali e degli ex ministri della guerra e dovrebbe, sulla base delle accuse lanciate da parte straniera, compiere tutti gli accertamenti possibili onde stabilire:

- a) se i fatti si siano verificati; se siano leciti o se violino norme penali;
- b) in quali condizioni d'ambiente siano stati attuati;
- c) in che relazione si trovino colla condotta della guerra.

Non sembra che, nel campo internazionale, potrebbero sorgere gravi contrasti in merito, dato che si tratterebbe di un atto interno di Governo, compiuto col fine dichiarato di collaborare, ai fini di giustizia, cogli Stati Esteri.

Per quanto riguarda l'azione da compiere nei confronti degli Alleati, tenuto conto:

- *degli obblighi derivanti all'Italia dalle condizioni di armistizio;*
- *della "dichiarazione sull'Italia" fatta alla conferenza di Mosca che, nella parte concernente i criminali di guerra italiani, sia per la dizione, sia per il diverso trattamento usato esplicitamente verso la Germania, sembra modifichi le clausole armistiziali;*
- *del parere dell'Ambasciatore a Londra (telespresso 5232/3616 dell'11 dic. 1945 — allegato in copia);*
- *del parere dell'Ambasciatore a Mosca (telespresso 930/56 dell'11 maggio 1945 — allegato in copia)*
- *della circostanza che, finora, a parte coloro che sono stati arrestati dalle autorità di polizia alleata per crimini che ho ragione di ritenere commessi solo contro cittadini inglesi, nessun altro di quelli che sono stati incriminati è stato arrestato;*
- *di quanto si può dedurre dalla lettera con la quale venivano richiesti dall'Autorità Alleata gli indirizzi di alcuni incriminati per fatti commessi contro inglesi e jugoslavi (ministero dell'Interno: lettera 500/73438 del 4 luglio 1945 — allegata in copia);*

sono del parere che un'azione diplomatica, iniziata dal Governo italiano allo scopo di ottenere di poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati, potrebbe avere prospettive di un certo successo.

Ove non si potesse realizzare tale scopo, si dovrebbe tentare di ottenere tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come giudice, un rappresentante della Nazione dell'imputato, con esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa. Inoltre il tribunale dovrebbe esercitare le sue funzioni in Italia e la celebrazione del dibattimento dovrebbe essere pubblica, nel senso più lato, anche coll'intervento della stampa.

Sarebbe pure opportuno che l'imputato, data la materia, potesse farsi assistere, nel periodo istruttorio e dibattimentale, oltre che dai difensori, da diversi consulenti tecnici, messi a disposizione dallo Stato italiano.

Correlativamente, anche alla parte lesa dovrebbero essere concessi i diritti di costituzione di parte civile e dell'intervento di propri consulenti tecnici.

Se neppure questo scopo si potesse raggiungere, si dovrebbe tentare, ai fini di una giustizia serena e obbiettiva, di ottenere:

- a) *che del tribunale non facessero parte rappresentanti delle Nazioni delle parti in contrasto;*

b) *che il giudizio — per evidente legittima suspicione — non si celebrasse nel territorio nazionale della presunta parte lesa;*

c) *ferme restando le altre formalità di cui sopra, con assoluta garanzia della massima pubblicità, con in più l'obbligo, per i Governi, di far intervenire i testi citati e di esibire i documenti richiesti.*

Infine, se per dannata ipotesi dovessero ancora verificarsi fermi di sospetti criminali di guerra da parte della polizia militare alleata, lo Stato interessato dovrebbe per lo meno:

a) *avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria e militare italiana dell'avvenuto arresto;*

b) *comunicare il luogo e la detenzione;*

c) *assicurare tutte le garanzie di visita, assistenza, difesa ecc. che si assicurano agli imputati secondo la procedura dei paesi civili.*

Risolvendola nel modo sopraindicato, sono del parere che questa complessa e delicata questione potrebbe semplificarsi e porsi sulla via di una soddisfacente soluzione. E potrebbe altresì influenzare favorevolmente le decisioni che — in materia — saranno segnate nel trattato di pace in corso di compilazione.

Ne interesse pertanto la S.V. perché voglia, in merito, compiacersi disporre quanto riterrà opportuno ed autorizzarmi, intanto, a provvedere alla nomina ed a fissare le attribuzioni della Commissione d'Inchiesta.

Fto

IL MINISTRO

Manlio Brosio

De Gasperi accolse la proposta di Brosio. Dopo che fu ventilata da agenzie di stampa l'ipotesi di una prossima consegna di italiani alla Jugoslavia da parte delle autorità alleate, il Presidente del Consiglio annunciò, in una lettera inviata il 9 aprile 1946 al Capo della Commissione Alleata Ammiraglio Ellery W. Stone, l'inizio da parte del Ministero della guerra di una "severa inchiesta" sulla condotta delle forze armate nei paesi occupati, volta ad accertare le responsabilità individuali e consentire la punizione di quanti si fossero macchiati di crimini di guerra.¹⁵⁹ Ricevuta una risposta neutra da parte di Stone, che chiese di essere tenuto informato sui risultati raggiunti, il governo italiano procedette il 6 maggio 1946 all'istituzione della Commissione d'inchiesta, che fu inizialmente presieduta dall'ex Ministro della Guerra, il senatore liberale Alessandro Casati. A Casati, quando la Commissione divenne operante

¹⁵⁹ Cfr. Doc. 81/**

nell'autunno 1946, subentrò Luigi Gasparotto, ex Ministro dell'Aeronautica e futuro Ministro della Difesa. I membri furono D. Albergo, C. Bassano, M. Palermo, O.E. Marzadro, G.P. Gaetano, M. Scerni, P. Ago, L. Sansonetti, F. Porro e L. Sormanti.¹⁶⁰ Dal novembre 1946 la composizione fu: Albergo, Ago, Porro, Marzadro, Gaetano, Palermo, Sormanti e — nuovi - C. Rosali, M. Micali e G. Valli.

Nel periodo immediatamente successivo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, il Ministero degli Esteri iniziò una fitta serie di sondaggi attraverso le ambasciate di Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna per valutare l'atteggiamento delle grandi Potenze occidentali e sollecitare il loro sostegno al punto di vista del governo italiano. Come già scritto nella lettera di De Gasperi a Stone, l'Italia contestava le garanzie di imparzialità offerte dai tribunali jugoslavi (la Jugoslavia era l'accusatore principale), faceva presente che la consegna di cittadini italiani a Belgrado avrebbe scatenato gravi reazioni nell'opinione pubblica esacerbata per i crimini contro gli italiani commessi dagli jugoslavi nelle zone di confine, rivendicava quindi il proprio diritto di giudicare in patria i presunti colpevoli di crimini di guerra.

Tale richiesta si basava, dal punto di vista giuridico, su una interpretazione della dichiarazione finale della Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943, che distingueva fra criminali tedeschi e criminali italiani. Mentre a proposito dei criminali tedeschi la dichiarazione di Mosca aveva previsto che essi fossero riportati nei luoghi dove avevano commesso i propri delitti per esservi processati secondo le leggi locali, nel caso invece dei criminali italiani diceva soltanto genericamente che essi dovevano essere "consegnati alla giustizia". Nell'interpretazione dei consulenti giuridici del Ministero degli affari esteri, ciò veniva interpretato come un riconoscimento della competenza dell'Italia a giudicare sui crimini di guerra commessi da militari e civili italiani. Quanto affermato a Mosca sarebbe stato un premio all'Italia cobelligerante e avrebbe reso inoperante l'articolo 29 del "lungo armistizio", in base al quale l'Italia sconfitta si era precedentemente impegnata a consegnare agli Alleati "Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi". Secondo l'argomentazione degli esperti del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi, si escludeva che alcun italiano avesse commesso "crimini contro l'umanità" e si faceva notare che "crimini contro la pace" erano ascrivibili solo a Mussolini e ai suoi più stretti gerarchi, già puniti dallo stesso popolo italiano.

La linea di condotta del Ministero degli Esteri fu criticata dall'ambasciatore Quaroni. Da Mosca egli mise in guardia dal nutrire eccessiva fiducia nell'appoggio delle tre

¹⁶⁰Doc.15/1, Decreto di nomina, 6.5.1946.

Potenze occidentali. Per Quaroni alla fine "tutti, o quasi tutti" i criminali di guerra italiani sarebbero stati consegnati ai Paesi che li richiedevano. Per salvarli, a suo giudizio, non si sarebbe dovuta fare "un'inchiesta in famiglia", bensì "affibbiare" subito loro "trenta anni di reclusione, per poi metterli fuori quando la burrasca era passata".¹⁶¹ Le parole di Quaroni non mancarono di trovare un qualche ascolto all'interno del Ministero. Il Segretario generale agli Esteri, Renato Prunas, pur favorevole a mantenere la strada imboccata con la Commissione d'inchiesta, non escluse l'opportunità di esaminare "altre possibilità pratiche" analoghe a quelle prospettate dall'ambasciatore. Con un telegramma del 20 luglio 1946, fu però lo stesso De Gasperi, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, a ribadire perentoriamente a Quaroni la necessità di proseguire l'azione già avviata, senza coltivare soverchie illusioni nel sostegno di Londra, Parigi e Washington, ma anche senza rinunciare a fare tutto il possibile per "salvare il salvabile" con "metodi rispettabili".

La pretesa di Roma di giudicare in Italia i propri criminali di guerra fu messa a repentaglio dalla presentazione del progetto di trattato di pace approvato il 18 luglio 1946 dai sostituti dei Ministri degli Esteri delle quattro grandi Potenze (Stati Uniti, URSS, Gran Bretagna e Francia). L'articolo 38 prevedeva infatti che l'Italia avrebbe preso le misure necessarie "per assicurare l'arresto e la consegna" delle persone accusate di "aver ordinato, commesso o essere state complici" di "crimini di guerra", di "crimini contro la pace" e di "crimini contro l'umanità". Non solo dunque si negava all'Italia il diritto di giudicare in patria i presunti colpevoli di crimini di guerra, ma si ipotizzava la responsabilità italiana anche per quei crimini "contro l'umanità" e "contro la pace" ritenuti fino ad allora addebitabili - secondo l'interpretazione italiana - esclusivamente ai tedeschi.

Anche il Ministro di Grazia e Giustizia, il comunista Fausto Gullo, contestò il contenuto dell'articolo 38, a suo giudizio frutto di una "interpretazione aberrante" del diritto internazionale, che rendeva "perseguibili dai vincitori anche semplici militari o funzionari che si siano limitati ad applicare le leggi dello Stato italiano e le leggi e gli usi del diritto bellico"¹⁶².

Le autorità italiane reagirono sottoponendo una serie di emendamenti alla Conferenza dei Ventuno, cioè agli Stati riuniti a Parigi per decidere il progetto del trattato di pace.

¹⁶¹ Doc.15/1, cfr. Documentazione MAE (Doc.103).

¹⁶² Cfr. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani - Parte generale 1946, Lettera di Gullo a De Gasperi, 5 agosto 1946. La lettera era acclusa ad una lettera di accompagnamento di Prunas del 14 agosto 1946. Copia di entrambi i documenti in: F. Focardi e L. Klinkhammer (a cura di), *La questione dei "criminali di guerra" italiani*, in "Contemporanea", cit., pp. 516-518. Prunas, nell'inoltrare a De Gasperi la lettera di Gullo, fece osservare la significativa consonanza manifestata sulla materia da parte di un esponente del partito comunista.

Nei giorni in cui la Conferenza dei Ventuno discuteva gli emendamenti italiani, Palazzo Chigi si era rivolto, il 22 agosto 1946, al Ministero della guerra perché sollecitasse i lavori della Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani. Si riteneva infatti che un'azione solerte della Commissione avrebbe costituito prova della buona volontà italiana di fare giustizia e giocato a favore del punto di vista italiano. Dopo quest'intervento, De Gasperi inviava una seconda lettera all'Ammiraglio Stone, in cui annunciava che la Commissione d'inchiesta aveva individuato quaranta fra civili e militari italiani passibili di essere posti sotto accusa presso la giustizia penale militare, in quanto nella loro condotta erano "venuti meno ai principi del diritto internazionale di guerra e ai doveri dell'umanità".¹⁶³ Nella lettera si leggeva testualmente:

Roma, 11 settembre 1946

Caro Ammiraglio,

con la Sua lettera n. 6517/143/E. C. in data 2 maggio, Ella chiedeva di essere a suo tempo informato dei risultati delle indagini compiute dalla Commissione d'Inchiesta del Ministero della guerra sui presunti criminali di guerra italiani.

Il Presidente della Commissione, Senatore Casati, Le fa ora sapere che la Commissione, dopo attento e severo esame di situazione personali è venuta nella determinazione di deferire alla giustizia penale militare coloro che possono essere inquisiti per essere venuti meno, con gli ordini o nella esecuzione degli ordini stessi, ai principi del diritto internazionale di guerra e ai doveri dell'umanità, ed in modo particolare ai principi della inviolabilità degli ostaggi e alla limitazione del diritto di rappresaglia.

La Commissione ha pertanto redatto un elenco di quaranta nomi di militari o civili, contro i quali può essere elevata l'accusa e si riserva di precisare le singole posizioni personali in una prossima riunione.

Voglia, gradire, caro Ammiraglio, gli atti della mia alta considerazione.

Fto. De Gasperi

Ammiraglio Ellery W. STONE

Capo della Commissione Alleata

ROMA

¹⁶³ Doc. 15/1. Cfr. anche Doc.81.

Solo successivamente, però, dopo un'esplicita richiesta britannica (27 settembre 1946) e dopo essere stato informato che la Jugoslavia aveva richiesto con una nota ufficiale alla Commissione Alleata la consegna dei criminali di guerra italiani (14 ottobre 1946), il governo di Roma iniziò a rendere noti i nominativi delle persone che, su indicazione della Commissione d'inchiesta, sarebbero dovute essere deferite alla Procura militare. Un primo comunicato del 23 ottobre 1946 indicava fra gli inquisiti il generale Mario Roatta, l'ambasciatore Francesco Bastianini, i generali Mario Robotti e Gherardo Magaldi, il tenente colonnello Vincenzo Serrentino. A quell'epoca, Roatta e Robotti erano latitanti, Bastianini si era rifugiato in Svizzera, mentre Serrentino sarebbe stato poi arrestato e fucilato dagli stessi jugoslavi. Il sesto indagato, Pietro Caruso, era già stato giustiziato in Italia nel settembre 1944 per le sue attività di Questore durante la Repubblica Sociale Italiana. Un secondo comunicato del 13 dicembre 1946 comprendeva altri otto accusati, fra cui l'ex-Governatore della Dalmazia Francesco Giunta, il generale Alessandro Pirzio Biroli, Emilio Grazioli (ex Alto Commissario di Lubiana), i generali Gastone Gambarà e Renato Coturri. Dal gennaio al maggio 1947 seguirono altri comunicati che portarono il numero degli indagati considerati deferibili ad un tribunale militare a un totale di ventisei.¹⁶⁴

ELENCO DEI PRESUNTI CRIMINALI DI GUERRA PROPOSTI PER IL DEFERIMENTO ALLA GIUSTIZIA

1. *ROATTA Mario* – Generale – ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
2. *BASTIANINI Giuseppe* – Ambasciatore – ex Governatore della Dalmazia
3. *ROBOTTI Mario* – Generale – Comandante 11° Corpo d'Armata
4. *MAGALDI Gherardo* – Generale di Divisione – ex Comandante del settore di Sebenico
5. *SERRENTINO Vincenzo* – Tenente Colonnello – Giudice Tribunale Straordinario di Selenico – Condannato a morte e fucilato da Jugoslavi.
6. *GIUNTA Francesco* – ex Governatore della Dalmazia
7. *ALACEVICH Giuseppe* – Segretario del Fascio di Sebenico
8. *ROCCHI Armando* – Colonnello –
9. *PIRZIO BIROLI Alessandro* – Generale d'Armata – Comandante e Governatore del Montenegro
10. *GRAZIOLI Emilio* – Alto Commissario per la Provincia di Lubiana
11. *GAMBARA Gastone* – Generale – Comandante 11° Corpo d'Armata
12. *ZANI Francesco* – Generale – Comandante Divisione "Ferrara"

¹⁶⁴ Documentazione MAE (in fase di acquisizione)

13. COTURRI Renato — Generale Comandante 5° Corpo d'Armata
14. DAL NEGRO Luigi — Colonnello di Fanteria
15. SESTILLI Gualtiero — Tenente Colonnello dei Carabinieri — Comandante Carabinieri Sebenico
16. BRUNELLI Roberto — Maggiore di Fanteria
17. SPITALIERI Salvatore — Maggiore di Fanteria
18. PAIS Giovanni — Maresciallo dei Carabinieri
19. VISCARDI Giuseppe — Vice Brigadiere dei Carabinieri
20. DELOGU Giuseppe — Carabiniere
21. SARTORI Giuseppe — Capo Squadra della MVSN
22. BARBERA Gaspero — Generale della Milizia e Prefetto di Zara
23. TESTA Temistocle — ex Prefetto della Provincia del Carnaro e Fiume
24. FABBRI Umberto — Generale di Brigata — Comandante 5° Raggruppamento Guardia alla Frontiera
25. GAETANO Giuseppe — Tenente dei Carabinieri
26. RONCORONI Alfredo — Capitano — Comandante Stazione Carabinieri a Korcula (Curzola)

Alla fine di ottobre del 1946, pochi giorni dopo la diffusione del primo comunicato con i nomi degli italiani proposti per il deferimento alla giustizia militare, il neo Ministro degli Esteri, il socialista Pietro Nenni, si era rivolto al Ministero della guerra e al Ministero della Giustizia per sollecitarli affinché la Commissione d'inchiesta accelerasse "al massimo" i propri lavori e la magistratura militare procedesse nei processi nei confronti degli indagati. Dopo l'abolizione in Italia del Governo militare alleato, la Jugoslavia avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alle autorità italiane per la consegna dei criminali di guerra. Ciò tuttavia era al momento impedito dalla mancanza di relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Restava dunque secondo Nenni un "certo lasso di tempo" per condurre autonomamente le indagini e gli eventuali processi.¹⁶⁵

Ministero degli affari esteri

D.G.A.POL. VIII°

Telespresso N. 1506 Seg. Pol.

Indirizzato a

¹⁶⁵ Doc. in fase di acquisizione

MINISTERO DELLA GUERRA —

Gabinetto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA —

Gabinetto

Roma, 28 Ottobre 1946

Oggetto *CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI RICHIESTI DALLA JUGOSLAVIA*

Con riferimento a precedenti comunicazioni relative alla questione di cui trattasi si ha il pregio di trasmettere qui unita, la copia, ottenuta in via del tutto confidenziale e riservata, di una Nota che il Capo della C.A. [Commissione Alleata N.d.R.] ha inviato il 21 ottobre u.s. alla Delegazione Jugoslava presso la Commissione Consultiva per l'Italia, in risposta ad una richiesta fatta dalla Delegazione medesima, per ottenere la consegna dei criminali di guerra italiani.

Con la risposta suddetta la C.A. fa presente di non avere competenza a richiedere al Governo Italiano la consegna dei criminali di guerra in quanto tale competenza spetta al Paese interessato. Il contenuto di questa comunicazione merita un particolare esame da parte nostra anche in relazione alla linea di condotta che si intenda adottare in merito. In primo luogo sembra doversi ritenere che tale presa di posizione da parte della C.A. escluda che gli organi da essa dipendenti possano procedere ad arresti in Italia di persone incriminate dalla Jugoslavia o da altri Paesi. La C.A. in sostanza sembra volersi disinteressare alla questione. Questa rimane pertanto, nel caso specifico una questione italo-jugoslava e dovremmo quindi attenderci che la richiesta di arresto e consegna ci pervenga direttamente dal Governo di Belgrado. A questo riguardo è tuttavia da tener presente che non esistono ancora tra l'Italia e la Jugoslavia relazioni diplomatiche dirette per cui tramite una simile richiesta possa pervenirci (come noto l'attuale Delegazione jugoslava non è accreditata presso il Governo italiano), ed è altresì da tenersi presente che il progetto di Trattato di pace, all'art. 38, consente una particolare procedura prima che sia fatto luogo a consegne di presunti criminali di guerra. Rimane pertanto a noi, sino alla ripresa delle relazioni dirette col Governo jugoslavo e all'entrata in vigore del Trattato di pace, un certo lasso di tempo durante il quale appare conveniente che la nota Commissione d'Inchiesta acceleri al massimo i propri lavori e che la magistratura militare italiana proceda a processare direttamente coloro nei confronti dei quali la Commissione suddetta sia pervenuta a conclusioni positive.

Fto Nenni

Ma quali erano le reali intenzioni italiane? Sicuramente da parte italiana vi era la più ferma determinazione ad evitare la consegna dei criminali di guerra agli Stati esteri, primo fra tutti alla Jugoslavia. Ciò fu ribadito con fermezza dal Ministero degli Esteri nelle disposizioni inviate alle principali ambasciate nel marzo 1947.¹⁶⁶

Ministero degli affari esteri

Telespresso N. 402/Segr.Pol.

D.G.A.POL.

Indirizzato a

AMBASCIATE D'ITALIA

WASHINGTON — LONDRA — PARIGI

e, p.c.:

AMBASCIATA MOSCA

MINISTERO DELLA GUERRA —Gabinetto —

Roma

Roma, 15 Marzo 1947

Oggetto *Criminali di guerra italiani — art.45 del Trattato di Pace*

Questo Ministero non ha mancato di tenere al corrente codesta Ambasciata degli sviluppi relativi alla questione in oggetto e del punto di vista del Governo italiano in merito alla questione stessa. In particolare sono state trasmesse a codesta Ambasciata:

- 1) un promemoria nel quale è esposta — con argomenti giuridici — la nostra tesi relativa alla interpretazione della Dichiarazione di Mosca concernente i criminali di guerra italiani;*
- 2) una monografia dal titolo "Nota sulla occupazione italiana in Jugoslavia" contenente dati relativi al particolare ambiente nel quale le nostre truppe di occupazione si sono trovate ad operare;*
- 3) informazioni relative alla costituzione e ai lavori della Commissione di inchiesta che presso il Ministero della guerra sta esaminando la condotta dei comandanti militari italiani nei territori occupati; nonché informazioni relative alle conclusioni cui è già pervenuta la Commissione e in base alle quali un certo numero di persone imputabili di aver commesso crimini di guerra è stato proposto per il deferimento alle autorità militari giudiziarie;*

¹⁶⁶ Doc. in fase di acquisizione

4) *Questi documenti e informazioni sono stati portati anche a conoscenza delle Ambasciate degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia in Roma, e della Commissione Alleata.*

A queste ultime questo Ministero, come ne è stata a suo tempo data comunicazione a codesta Ambasciata, aveva anche fatto presente l'estrema gravità di una richiesta di consegna alla Jugoslavia di presunti criminali di guerra, richiesta che non avrebbe mancato di suscitare nel Paese vivaci reazioni e di appesantire ancor più la difficile situazione dei rapporti italo-jugoslavi.

La Commissione Alleata non mancò di valutare convenientemente tale nostra segnalazione e, come risulta dall'atteggiamento da essa tenuto, ha cercato di procrastinare ogni decisione sulla questione. Per altro, messa alle strette dalla Delegazione Jugoslava presso il Comitato Consultivo per l'Italia, ritenne, nello scorso anno, di trarsi d'imbarazzo rispondendo che essendo cessato in Italia il Governo Militare Alleato — eccezione fatta per la Venezia Giulia — le richieste di consegna di criminali di guerra italiani dovevano essere rivolte al Governo italiano direttamente dai Governi interessati per quel normale tramite diplomatico. Non esistendo allora relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Jugoslavia la questione rimase nuovamente sospesa.

Essa si ripresenta ora in quanto con la ripresa di detti rapporti possiamo trovarci da un giorno all'altro di fronte ad una richiesta del genere. Un ulteriore rinvio di essa potrà presumibilmente ottenersi arguendo dalla comunicazione data dalla Commissione Alleata agli Jugoslavi, e di cui sopra è cenno, che l'art.29 dell'Armistizio non può più essere invocato e che occorre attendere l'entrata in vigore del Trattato di Pace per poterne applicare l'art.45. Dopo di che occorrerà impiantare la questione dell'interpretazione di detto articolo trascinando, se del caso, la questione dinanzi alla Commissione dei Quattro Ambasciatori prevista dall'art.86 del Trattato.

È bene tuttavia si sappia costì sino da ora che da parte nostra non sarà tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi. In linea pregiudiziale non potremo consentire la consegna di persone di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate dalla parte interessata e senza che si conoscano e si vaghino in sede giudiziaria le imputazioni loro addebitate, come è normale in ogni procedimento di estradizione. Allo stato attuale del funzionamento della giustizia in Jugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi sulla imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i nostri presunti criminali di guerra. La condotta della

guerra da parte jugoslava e le atrocità commesse dagli jugoslavi contro i nostri soldati e i nostri prigionieri, infine, sono tali da fornirci solidi argomenti per contestare alla giustizia di quel Paese la facoltà di giudicare i presunti criminali italiani.

E ciò a prescindere dai già accennati perturbamenti di ordine politico interno che tale questione solleverebbe nel Paese e dalle ripercussioni che questi avrebbero sulle relazioni italo-jugoslave che faticosamente — e nell'interesse non soltanto dei due paesi ma anche in quello generale della pacificazione europea — stiamo cercando di avviare verso una profittevole distensione.

L'atteggiamento degli alleati potrebbe apportare un notevole contributo alla soluzione di tale delicata questione, ove essi si decidessero, singolarmente a ciascuno per quanto concerne, a rinunciare all'applicazione a proprio vantaggio dell'art.45 del Trattato di Pace.

Al riguardo è da rilevare che da parte americana, e salvo alcuni procedimenti istituiti al principio dell'occupazione in base all'art.29 dell'Armistizio, si è assai presto lasciata cadere tale facoltà. Da parte degli inglesi si è proceduto con criteri più rigorosi e non sempre intonati a spirito di equità, tuttavia la maggior parte dei casi da essi presi in esame sono già stati esauriti per cui l'interesse del Governo britannico alla questione può considerarsi venuto meno. Da parte francese, per la prima volta in questi giorni ci è stata richiesta la consegna soltanto di tre persone e abbiamo verbalmente già fatto presente che la nostra risposta si farà attendere dato il nostro interesse a non creare precedenti invocabili da parte jugoslava. Da quanto precede si dovrebbe poter dedurre che sia al Governo nord americano, che a quelli britannico e francese non dovrebbe riuscire di alcun nocumento il dichiararci che essi rinunceranno da ora innanzi a richiederci la consegna di presunti criminali di guerra e che ne affideranno l'eventuale giudizio alla Magistratura Italiana competente. Prego pertanto la S.V. di voler svolgere in tal senso opportuna azione sottolineando che la questione dovrebbe essere considerata come una di quelle che riguardano i vari Governi singolarmente, tale cioè che ciascuno di essi può risolverla indipendentemente e nel pieno esercizio della propria sovranità e nel quadro dei propri rapporti con l'Italia.

Fto Fransoni

Dopo aver riannodato le relazioni con Belgrado (23 gennaio 1947) e firmato il trattato di pace (10 febbraio 1947), Palazzo Chigi comunicava infatti a Londra, Parigi e Washington l'assoluta "indisponibilità" italiana a consegnare i presunti criminali di guerra alla Jugoslavia e chiedeva a ciascuna delle tre Potenze la rinuncia unilaterale

all'applicazione dell'articolo 45 del trattato di pace, che riproduceva senza modifiche (gli emendamenti non erano passati) il dettato dell'articolo 38 del *draft*.

A quel punto sarebbe stato logico che la giustizia militare avesse preso atto dell'opera svolta dalla Commissione d'inchiesta e avesse proceduto alla punizione dei criminali italiani più volte sollecitata dal Ministero degli Esteri. La stessa premura di tanti esponenti di Palazzo Chigi, però, appariva più dettata dall'esigenza di supportare la resistenza politico-diplomatica alle richieste straniere di consegna dei criminali di guerra che non alimentata dal desiderio effettivo di procedere ad un giudizio dei responsabili di crimini di guerra. Questo era emerso sia nel 1946, nei mesi della battaglia diplomatica per gli emendamenti all'articolo 38, sia nel 1947 allorché — contrariamente agli Stati Uniti che rinunciarono all'applicazione dell'articolo 45 (14 agosto 1947)¹⁶⁷ — Francia e Gran Bretagna condizionarono la loro rinuncia ad una concreta azione punitiva del governo di Roma contro i criminali di guerra italiani. Del resto la strumentalità della posizione del Ministero degli Esteri è testimoniata anche da un altro elemento significativo. Nel sollecitare l'azione della Commissione d'inchiesta e lo svolgimento dei processi, il Ministero degli Esteri non mancò di far presente come le istruttorie fossero utili a raccogliere materiale di prova sui crimini commessi non dagli italiani bensì dai loro accusatori. Ciò — ricordiamo — era in linea con i propositi manifestati dai vertici degli Esteri fin dal gennaio 1946, allorché era stata prevista la raccolta di una “larga documentazione” sulle atrocità commesse dalle Nazioni accusatrici. Al Procuratore generale militare Umberto Borsari, che sollecitato per l'ennesima volta ad iniziare i processi contro i criminali italiani, aveva fatto presente come le testimonianze raccolte facessero apparire le atrocità jugoslave “sotto una luce di criminalità spaventosa”, il responsabile degli Esteri Castellani replicava che “il mettere in luce le atrocità commesse dagli jugoslavi nei confronti degli italiani” era uno degli scopi perseguiti al fine di “creare le premesse necessarie per rifiutare la consegna di italiani alla Jugoslavia”.¹⁶⁸

Riportiamo qui l'intero documento:

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero degli affari esteri

D.G.A.P. UFF.VIII^o

APPUNTO PER IL MINISTRO ZOPPI

¹⁶⁷ Doc. 81

¹⁶⁸ Doc. 15/1

Il Procuratore Generale Militare, S.E. Borsari, mi ha intrattenuto stamane sulla questione dei processi ai criminali di guerra italiani da parte della nostra Magistratura Militare.

Egli mi ha detto di essere stato ieri chiamato dal Ministro della Guerra, il quale gli ha fatto presente che il Ministero degli Esteri lo aveva sollecitato perché venissero iniziati nel più breve termine possibile i processi contro i presunti criminali di guerra italiani: e ciò allo scopo di poter appoggiare l'azione diplomatica che esso sta svolgendo presso alcuni Stati, ed in particolare presso la Gran Bretagna.

A tale riguardo, il procuratore Generale mi ha fatto rilevare che le numerose testimonianze raccolte sono di tale natura, da fare apparire le atrocità commesse dagli Jugoslavi contro i militari italiani sotto una luce di criminalità spaventosa e senza precedenti nella storia moderna, in modo che i processi contro i presunti criminali di guerra italiani verranno a risolversi, in definitiva, nel processo contro gli jugoslavi.

Ho risposto che il mettere in luce le atrocità commesse dagli jugoslavi nei confronti degli italiani è uno degli scopi cui tendiamo perché in questo modo possano crearsi le premesse necessarie per rifiutare la consegna di italiani alla Jugoslavia.

Il Procuratore Generale ha aggiunto che molti dei processi dovranno necessariamente concludersi con l'assoluzione o con condanna lievissima (due o tre anni di reclusione), e che ciò non potrà naturalmente soddisfare l'opinione pubblica jugoslava.

Circa l'epoca in cui potrebbero essere celebrati i primi processi, egli mi ha assicurato che le istruttorie sono in istato di avanzata preparazione e che alcune di esse sono già complete, cosicché i processi, ove ne venga dato l'ordine, potrebbero iniziarsi anche fra una quindicina di giorni.

Per quanto riguarda i processi ai criminali di guerra tedeschi da parte dei Tribunali Militari Italiani, il Procuratore Generale mi ha fatto presente che si tratta di un numero imponente di processi (circa 2000) e che è stato deciso di celebrarli presso i singoli Tribunali Militari Territoriali, nella cui giurisdizione sono stati commessi i crimini da giudicare. Le Autorità Alleate sono però molto lente nel consegnare gli accusati, richiedendo esse elementi completi di identificazione degli accusati stessi, che la Procura Generale non è spesso in grado di fornire. Per tal modo, sono stati consegnati finora soltanto una ventina di accusati, ed è da ritenersi che i processi dovranno protrarsi per qualche anno.

Gli ho fatto notare che ciò torna in favore della nostra politica perché, nel frattempo, potrà essere firmata la pace con la Germania ed il Governo Italiano avrà così modo

di compiere il bel gesto di offrire al nuovo Stato tedesco la consegna dei criminali di guerra in suo possesso, perché li faccia giudicare dai propri tribunali.

Il Procuratore Generale mi ha anche comunicato che il Comando Alleato ha prospettato l'opportunità che venga costituita in Italia una "Corte di difesa" formata da quattro o cinque avvocati tedeschi, la quale dovrebbe fornire i difensori ai singoli accusati.

Siamo rimasti d'accordo che la Procura Generale prospetterà la questione al Ministero degli Esteri, per le decisioni del caso.

Il Procuratore Generale mi ha inoltre fatto rilevare che vi è, in questo momento, una tendenza nell'Alta Magistratura Italiana (e specialmente da parte del Procuratore Generale della Cassazione, S.E. Pilotti) a considerare ancora in vigore la pena di morte per il cumulo di reati premeditati. Tale questione è sorta per il caso Kappler, tenuto conto del fatto che l'opinione pubblica reclamerà certamente la sua condanna a morte.

Il Procuratore Generale, personalmente, ritiene però che sarà difficile di arrivare a tale condanna per il Kappler, in quanto sembra impossibile provarne la premeditazione, visto che egli ha potuto dare i suoi ordini solamente dopo una lunga trafila di istruzioni e di decisioni prese dai vari Comandi Superiori.

Il Procuratore Generale mi ha infine comunicato che il Comando Alleato ha fatto conoscere che il Col. Fenn, condannato dal Tribunale Militare di Firenze, ad un anno di reclusione, interamente condonato, non era più di alcun interesse per le Autorità Alleate e che pertanto lo stesso poteva essere rilasciato.

Ho risposto che il caso era stato previsto dal Ministero degli Esteri, che aveva già preparato, al riguardo, una nota con la quale si prega la Procura Generale di avviare tanto il Fenn che gli altri militari tedeschi che venissero a trovarsi in situazione analoga, ad un campo di raccolta, per essere rimpatriati. E ciò previe le necessarie intese con il Ministero dell'Interno.

Roma, li 20 giugno 1947

G. Castellani

Visto dal Ministro Zoppi il 23/6/1947

Da questo documento risulta ancora sentita la necessità di aprire i processi contro gli italiani accusati di crimini di guerra, anche se si prospettava già un'effetto contrario (l'assoluzione o condanna lievissima), cioè un'accusa indiretta dei jugoslavi attraverso i processi. Ma in seguito, nessun processo è stato mai celebrato. Il motivo per questo fatto viene spiegato in avanti.

Inoltre, Borsari ribadì in questo colloquio che la procedura regolare per i processi contro gli indiziati tedeschi sarebbe stato di celebrarli presso i Tribunali Territoriali,

cioè ammette la necessità di mandare i fascicoli con le denunce alle Procure territorialmente competenti. Ma contrariamente a questa necessità, la Procura generale militare aveva mantenuto i fascicoli fino alla fase dello “smistamento” che cominciò con la richiesta tedesca del 1965 (cfr. infra paragrafo 22).

Leggendo il promemoria di Castellani del giugno 1947, così come i verbali di una serie di riunioni interministeriali tenute dopo il gennaio 1947 fra rappresentanti del Ministero degli Esteri, della Guerra, dell'Interno e della Procura generale militare, si ha netta la sensazione della riluttanza da parte del Ministero della guerra e della Procura generale militare a dare corso ai processi contro i criminali di guerra italiani. Dopo l'entrata in vigore del trattato di pace (15 settembre 1947) e la notifica al governo italiano, dal dicembre dello stesso anno, di una serie di note verbali con cui Jugoslavia, Albania e Francia chiedevano la consegna di criminali di guerra italiani, anche il Ministero degli Esteri parve condividere le riserve allo svolgimento dei processi. Lo attesta bene il promemoria redatto dal conte Zoppi, Direttore Generale agli Affari Politici del Ministero degli Esteri, dove venivano riassunti i risultati di una riunione interministeriale tenuta il 3 gennaio 1948:

Ministero degli Esteri

PRO MEMORIA

La Legazione di Jugoslavia ha presentato al Ministero degli affari esteri una serie di Note Verbali in data 16, 18, 27 e 30 dicembre 1947, con le quali, in applicazione all'Art. 45 del Trattato di Pace, richiede la consegna di 27 presunti criminali di guerra italiani, specificando per ciascuno di essi vari capi d'accusa.

Le persone richieste si possono suddividere in tre categorie:

- 1. Persone (12) che sono comprese nel gruppo di quelle proposte per la denuncia all'Autorità Giudiziaria italiana da parte della Commissione d'Inchiesta del Ministero della guerra (annesso 1);*
- 2. persone (15) che non sono comprese in tale gruppo, pur essendo incluse nelle liste dei criminali di guerra della Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra (annesso 2);*
- 3. persone comprese nella prima e seconda categoria, che sono attualmente morte o che hanno già trasferito all'Estero la loro residenza.*

Il problema, specialmente per quanto riguarda le persone comprese nella prima categoria, è di sapere come si debba rispondere alla Legazione di Jugoslavia.

Conviene rispondere che è in corso il procedimento penale a loro carico e che fra breve avranno inizio i processi?

Oppure conviene rispondere facendo fin d'ora delle riserve?

Oppure conviene di non rispondere affatto?

Per esaminare il problema nei suoi vari aspetti e prendere una decisione in merito, ha avuto luogo il 3 gennaio a.c. presso la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli affari esteri, una riunione interministeriale, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della Difesa nonché il Procuratore Generale Militare, e il Professor Perassi, Capo del Contenzioso Diplomatico.

In tale riunione è stata esaminata preliminarmente la questione se si debba o non si debba dar corso ai processi contro i militari e civili italiani accusati di crimini di guerra denunciati dalla nostra Commissione d'inchiesta, e dalla lunga e approfondita discussione che ne è seguita, è stata riconosciuta la necessità che la questione stessa venga esaminata e definita, in sede politica dal presidente del Consiglio, unitamente al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro della Difesa.

Ai fini di tale esame, si riassumono qui di seguito i precedenti della questione e se ne prospettano i precisi termini.

Con una sua lettera in data 9 aprile 1946 diretta all'Ammiraglio Stone, Capo della Commissione Alleata, il Presidente De Gasperi, riferendosi al comunicato dell'agenzia Reuter in data 26 Marzo, secondo il quale i Governi americano e britannico avevano dato istruzioni al Comando Alleato in Italia per la consegna dei criminali di guerra italiani richiesti dalla Jugoslavia, esponeva le apprensioni del Governo Italiano per la gravità del fatto segnalato dalla Reuter ed i riflessi sfavorevoli che il fatto stesso, se vero, avrebbe potuto avere sia nella politica interna italiana, sia nei rapporti italo-jugoslavi. Dichiarava quindi che forti argomentazioni di ordine giuridico inducono a ritenere che il trattamento, in materia, previsto per l'Italia è diverso - secondo la stessa dichiarazione di Mosca - da quello stabilito per la Germania e comunicava che il Ministero della guerra aveva nominato una Commissione d'Inchiesta per stabilire le eventuali responsabilità di comandanti e gregari nei territori d'oltre confine occupati dalle Forze Armate italiane e per punire gli eventuali colpevoli di crimini di guerra (annesso 3).

Tale lettera veniva comunicata dal Ministro degli Affari Esteri agli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, ai quali vennero pure fatti conoscere il risultato dei lavori della Commissione d'Inchiesta, che aveva reso noto di aver preso in esame una lista di 40 nomi di militari e civili contro i quali può essere elevata l'accusa, riservandosi di precisare, attraverso più approfondite indagini, la posizione personale di ciascuno di essi.

Successivamente, la Commissione d'Inchiesta proponeva il deferimento all'Autorità Giudiziaria italiana di 26 persone (annesso 4) i cui nomi vennero, di mano in mano, comunicati ai tre Ambasciatori suindicati.

Infine, in data 3 Gennaio 1948 il Ministero degli affari esteri inviava agli stessi tre Ambasciatori, delle Note Verbali con le quali venivano riassunti i termini della questione e confermato il punto di vista del Governo italiano espresso nella lettera del presidente De Gasperi all'Ammiraglio Stone; e con altra nota verbale provvedeva a metterne al corrente l'Ambasciatore sovietico.

Parallelamente a tale azione diplomatica, il Ministro degli Affari Esteri, per il tramite delle Ambasciate a Parigi, Londra e Washington, svolgeva altra azione diretta ad ottenere la rinuncia da parte dei singoli Governi all'Art. 45 del Trattato di Pace per la parte che riguarda la consegna dei presunti criminali di guerra italiani, ed il deferimento di questi ultimi al giudizio della Magistratura Italiana.

Il Governo di Washington con senso di larga comprensione, dichiarava di accettare tale rinuncia, per quanto lo concerne, e di essere d'accordo che gli imputati vengano sottoposti a giudizio della Magistratura Italiana (annesso 5). I Governi di Parigi e di Londra si dichiararono ben disposti di venire incontro alla richiesta italiana, a condizione però che il Governo italiano desse una prova concreta della sua buona volontà, iniziando subito i processi contro i maggiori responsabili di crimini di guerra e condannandoli.

Tale azione del Ministero degli affari esteri è stata pertanto impostata sul presupposto che militari e civili italiani denunciati dalla Commissione d'Inchiesta sarebbero stati effettivamente sottoposti a giudizio da parte della Magistratura italiana.

Circa la possibilità pratica e l'opportunità politica di fare i processi, varie furono le opinioni espresse, durante le varie riunioni interministeriali succedutesi per trattare la questione, ed in particolare durante la sopraccitata riunione del 3 Gennaio.

Da un punto di vista prettamente giudiziario, non si vedono difficoltà per iniziare entro breve termine i processi. Tutte le istruttorie relative ai 26 denunciati dalla

Commissione d'Inchiesta, saranno completate per la fine di Gennaio ed i processi potrebbero iniziarsi qualche settimana dopo.

Varie invece furono le obiezioni sollevate dal punto di vista politico e precisamente:

a) durante le istruttorie presso la Procura generale militare sono stati sentiti finora 65 testimoni, i quali, non solo si sono pronunciati tutti a favore degli imputati, ma ne hanno addirittura fatto l'apologia, affermando che le rappresaglie ordinate od eseguite dagli imputati stessi, e che costituiscono i capi d'accusa della Jugoslavia, non sono né più né meno che la conseguenza delle atrocità commesse dagli Jugoslavi contro i militari e civili italiani.

Il processo contro i presunti criminali di guerra italiani si risolverebbe, pertanto, in un processo contro gli jugoslavi; ciò che, nel momento attuale, mentre cioè si cerca di migliorare i rapporti italo-jugoslavi, non sembrerebbe opportuno.

b) I tribunali militari italiani che dovrebbero giudicare le persone richieste dalla Jugoslavia, dato l'alto grado da molte di queste rivestito, dovrebbero necessariamente essere costituiti da presidenti e giudici scelti tra i più alti gradi dell'Esercito (Generali d'Armata e di Corpo d'Armata).

Secondo quanto risulta al Procuratore Generale Militare, tali alti ufficiali, in linea generale, sarebbero contrari a pronunciarsi per la colpevolezza degli imputati e molto ben disposti, invece, a pronunciarsi per la loro assoluzione, data la situazione in cui questi si trovarono ad operare e le atrocità commesse contro le loro truppe.

Non sembra che la Jugoslavia potrebbe sentirsi soddisfatta di sentenze assolutorie comportanti condanne da due a tre anni di reclusione, soprattutto ove si tenga conto del fatto che la natura delle accuse da essa formulate è tale che gli imputati, a norma delle leggi jugoslave, sono passibili quasi tutti della pena di morte.

Sentenze del genere non farebbero quindi che inasprire maggiormente l'opinione pubblica jugoslava nei confronti dei presunti criminali di guerra italiani.

c) L'immediato inizio dei processi dividerebbe sicuramente la stampa e l'opinione pubblica italiana in due campi opposti, con gravi conseguenze di ordine interno, specie per quanto riguarda le prossime elezioni politiche, e di ordine internazionale.

d) I processi contro i presunti criminali di guerra italiani si svolgerebbero — se fatti ora — contemporaneamente a quelli contro i presunti criminali tedeschi che stanno per iniziarsi da parte dei tribunali militari italiani. E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i riflessi internazionali che l'andamento dei vari processi potrebbe comportare.

Il dar corso ai processi su indicati quindi, mentre in un primo tempo almeno, può dare a noi e agli alleati che volessero sostenerci un'arma per resistere alle richieste jugoslave, presenta tuttavia gli inconvenienti su accennati, quasi tutti indubbiamente gravi.

Converrebbe quindi, tenendo conto delle suaccennate considerazioni, cercare di guadagnare tempo, evitando di rispondere per ora alle richieste jugoslave. È però da tener presente che la Jugoslavia sia che voglia accettare il nostro punto di vista che i presunti criminali di guerra da essa richiesti vengano sottoposti al giudizio della Magistratura italiana, sia che non riceva una nostra risposta, potrebbe sottoporre la controversia ai quattro Ambasciatori, i quali, ai termini dell'art.45 del Trattato di Pace, dovranno mettersi d'accordo sulla controversia stessa.

In tal caso, mentre noi possiamo contare sull'appoggio dell'Ambasciatore degli Stati Uniti e sperare in un benevolo atteggiamento degli Ambasciatori di Francia e di Gran Bretagna, troveremo sicuramente l'ostilità dell'Ambasciatore sovietico, dato il noto atteggiamento intransigente dell'U.R.S.S. in tema di criminali di guerra.

In tal caso non può escludersi che si finisca per arrivare ad un compromesso, nel senso che l'Italia debba consegnare alla Jugoslavia un certo numero di militari e civili da essa richiesti (i più indiziati) per evitare la consegna dei meno indiziati, o che si arrivi alla costituzione di un Tribunale Internazionale che indubbiamente porrebbe tutti gli accusati in una situazione più grave di quella in cui essi verrebbero a trovarsi di fronte ai Tribunali italiani.

Tale situazione alla data di oggi, suscettibile naturalmente di evolversi a seconda delle circostanze. In queste condizioni sembrerebbe opportuno mantenere atteggiamento temporeggiante evitando di rispondere alla Jugoslavia sulle richieste singole e cercando di impostare sempre più il problema, sia nei confronti degli Jugoslavi che in quelli degli Alleati nel senso che il giudizio debba essere deferito ai Tribunali italiani pur cercando — per le ragioni sopra esposte — di far in modo che tali giudizi possano svolgersi in condizioni di tempo e di ambiente meno suscettibili di inconvenienti d'ordine sia interno che internazionale.

Roma, li 19 gennaio 1948

Fto Zoppi

Da un punto di vista tecnico non vi era niente che ostacolasse l'inizio a breve termine dei processi contro i ventisei civili e militari italiani deferiti dalla Commissione d'inchiesta alla giustizia militare. L'opportunità di una simile iniziativa risultava però dubbia. L'esito prevedibile dei processi, che si sarebbero conclusi con blande

sentenze nei confronti degli accusati¹⁶⁹ e in un atto d'accusa contro i crimini jugoslavi, avrebbe infatti suscitato reazioni negative a Belgrado. E anche sul piano interno era probabile l'insorgere di tensioni pericolose nell'opinione pubblica alla vigilia delle elezioni politiche dell'aprile 1948. Zoppi suggeriva dunque un "atteggiamento temporeggiante". Proponeva cioè di continuare a rivendicare il diritto di giudicare in Italia i presunti criminali di guerra, ma consigliava al contempo di fare in modo che ciò avesse luogo "in condizioni di tempo e di ambiente meno suscettibili di inconvenienti d'ordine sia interno che internazionale".

Da queste preoccupazioni e dalla politica di tutela per gli indiziati italiani potevano approfittare anche i tedeschi accusati di aver commesso crimini di guerra in Italia. Il nesso stabilito dal conte Zoppi era chiaro: *«E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i riflessi internazionali che l'andamento dei vari processi potrebbe comportare.»* Se i processi contro gli italiani non erano opportuni in questo momento, non lo erano i processi contro i tedeschi indiziati di crimini di guerra perché potevano rafforzare le richieste straniere contro gli italiani.¹⁷⁰

La decisione sull'avvio o meno dei processi era quindi una decisione delicata che Zoppi rimandava al supremo vertice politico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 febbraio 1948, comunicava che si procedesse come suggerito da Zoppi, secondo le indicazioni emerse nella riunione del 3 gennaio. In documento in merito è il seguente:¹⁷¹

Repubblica Italiana — Presidenza del Consiglio dei Ministri — Gabinetto
n. 10599.7./15.2 di prot. Roma, li 16 febbraio 1948

¹⁶⁹ Dopo un'ampia produzione di memoriali a difesa da parte degli italiani accusati. Un tipico memoriale difensivo che fu sottoposto alla commissione d'inchiesta redatto dalla penna di Achille Marazza, terminava con il seguente epilogo: „In ordine alle contestazioni mosse, mi onoro esporre quanto segue: sono stato richiamato alle armi, quale Maggiore di Fanteria di complemento, il 19 agosto 1942, ed ho raggiunto a Crnomeli (Slovenia) il 23.º Regt. Fanteria — al quale ero stato destinato — il successivo 8 settembre. Perciò, essendomi le operazioni di cui ai primi tre capi dell'“Allegato” alla nota che mi riguarda della Legazione Jugoslava e svolte tutte — secondo l'Allegato medesimo — tra il 25 luglio e la metà di agosto del 1942, è evidente che, a prescindere dalla loro verità, io non posso aver concorso a commettere i fatti denunciati. [...] Quanto, infine, alle accuse di cui a capo 5, d'aver cioè materialmente redatto e trasmesso ai Reparti dipendenti gli ordini che, in relazione ai crimini oggetto dei capi precedenti, il Comandante avrebbe dato e firmato (nonchè di averne verificata l'esecuzione e d'aver quindi al riguardo riferito ai superiori) non può nemmeno esse interessarmi perchè il fatto — apprezzabile o no — si riferirebbe pur sempre ad operazioni cui non ho partecipato.“ Tali scritti di tipo autoassolutorio si trovano per la maggior parte degli indiziati italiani nel fondo DS 2256 del USSME: Documentazione USSME, in fase di acquisizione per gli atti della Commissione.

¹⁷⁰ Il nesso tra non-punizione dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" e la questione della punizione dei criminali di guerra tedeschi è evidente in vari documenti qui citati: ricordiamo oltre alle affermazioni del Procuratore Generale Borsari quella di Pietro Quaroni da Mosca il 7.1.1946: "il giorno in cui il primo criminale tedesco ci fosse consegnato, questo solleverebbe un coro di proteste da parte di tutti quei paesi che sostengono di aver diritto alla consegna di criminali italiani". (Documentazione MAE, DGAP, Germania 1952, b.174)

¹⁷¹ Doc. 15/1, Documentazione ACS (Doc. 13)

R. [iferimento] al f. [oglio] n. 2888 del 25.1.1948.-

Oggetto: Presunti criminali di guerra italiani.-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri concorda sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione interministeriale riunitasi presso il Ministero degli affari esteri il 3/1 u.s., in merito al seguito da dare alle richieste jugoslave di consegna di presunti criminali di guerra italiani.-

Il Sottosegretario di Stato

f.to Andreotti

P.C.C. [per copia conforme]

(Dott. Giuseppe Rulli)

[Timbro:] Ministero della difesa — Gabinetto

Come dimostra un importante documento dell'agosto 1949, nessuno dei pur pochi indagati considerati dalla Commissione d'inchiesta deferibili alla giustizia fu mai processato. Nei confronti di alcuni fu spiccato un mandato di cattura da parte della magistratura italiana, ma venne dato a tutti il tempo di mettersi al riparo. Qualcuno lo fece rifugiandosi all'estero. Una lettera del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri al Capo Gabinetto del Ministero della difesa ne descrive dettagliatamente:¹⁷²

Segr. Pol. 875

Roma, 20 agosto 1949

Caro Ammiraglio,

Negli scorsi anni e precisamente in periodo armistiziale quando da ogni parte ci venivano reclamati i presunti "criminali di guerra", quelli soprattutto che dai vari Governi ex nemici erano stati iscritti nelle liste depositate a Londra, il Ministero degli affari esteri propose e quello della Guerra accettò, che si cercasse di eludere tale consegna (che per molti italiani, dati i metodi della giustizia ad ex-jugoslava, significava morte certa) provvedendo noi stessi ad esaminare i casi in base alle disposizioni del nostro Codice Militare che, più aggiornato di ogni altro, già prevedeva i delitti di quella specie. Fu così costituita presso il Ministero della guerra una Commissione che ebbe il compito di prendere in esame la condotta dei nostri,

¹⁷² Doc. 15/1. Cfr. Documentazione MAE.

soprattutto in Jugoslavia. Della costituzione di tale Commissione venne dal Ministero degli affari esteri data allora notizia all'Ammiraglio Stone, Capo della Commissione di Armistizio, il quale era in quel tempo sottoposto a ricorrenti richieste e pressioni del Governo di Belgrado perché procedesse all'arresto ed alla consegna degli italiani da esso incriminati. L'Ammiraglio Stone mostrò molto interesse e apprezzò la nostra iniziativa che, tra l'altro, aveva il vantaggio di offrirgli una scappatoia dilazionatrice di fronte alle richieste jugoslave, e pur non compromettendosi ad approvarla ufficialmente (in quanto si trattava di una nostra decisione unilaterale), chiese di essere tenuto al corrente dei lavori della Commissione. Lo stesso atteggiamento tennero in massima i Governi occidentali ai quali avevamo comunicato la nostra iniziativa perché se ne valessero nel resistere alle richieste jugoslave.

Fu così possibile guadagnare del tempo, durante il quale molta acqua è passata sotto i ponti di tutti i Paesi, e fu possibile opporci alle pretese di consegna sino al momento in cui la questione venne dai vari governi lasciata praticamente cadere. Sicché può dirsi oggi che lo stesso governo jugoslavo, che si era nel passato mostrato il più accanito, ha di fatto, da oltre un anno rinunciato a reclamare i presunti criminali italiani. La questione può quindi considerarsi superata.

Senonché la Commissione d'inchiesta che doveva necessariamente svolgere con diligenza il proprio incarico e, tra l'altro, non dare l'impressione di scagionare ogni persona esaminata (il che sarebbe stato controproducente agli stessi fini che ci eravamo proposti di raggiungere nell'insidiarla), selezionò un certo numero di ufficiali che furono rinviati a giudizio. Erano più presi di mira dalla Jugoslavia e nel rinviarli a giudizio ci mettemmo nella condizione di poter rispondere alle richieste di consegna, che innanzi tutto dovevano essere da noi giudicati. Fu spiccato nei loro confronti mandato di cattura, ma fu dato loro il tempo di mettersi al coperto. Taluni sono partiti per l'estero e tuttora vi si trovano in attesa di poter rimpatriare. Comunque il mandato di cattura rimase, credo, negli atti e non vi si dette mai il minimo principio di esecuzione.

Essendo rimasti gli unici a dover vivere pericolosamente, costoro sentono tuttavia il disagio della loro attuale situazione e mi risulta che di essi taluni, più impazienti, sarebbero anche inclini a rendere responsabile il Ministero Affari Esteri (il quale aveva proposto la procedura su ricordata), del loro attuale disagio, dimentichi che ciò fu fatto nel preciso e unico intento di sottrarli alla consegna, come difatti avvenne. Ottenuto questo risultato e venuto meno le ragioni di politica estera che avevano a suo tempo consigliato quella procedura, il Ministero degli affari esteri, per suo conto, considera la questione non più attuale. La situazione delle persone di cui trattasi può pertanto essere ora considerata dal Ministero della difesa nella sua

competenza particolare e sarei grato se il Ministero della difesa volesse farci conoscere il suo pensiero in proposito anche per consentirmi di sottoporre la questione al mio Ministro con ogni elemento di giudizio.

F.to ZOPPI

A.S.E.

l'Ammiraglio Franco ZANNONI

Capo Gabinetto Ministero Difesa

ROMA

La tattica dilatoria delle autorità italiane ebbe quindi pieno successo. Ciò anche in ragione dei mutamenti internazionali avvenuti nel 1948. La rottura fra Jugoslavia ed URSS del giugno 1948 privò infatti Belgrado dell'appoggio dell'unica delle quattro grandi potenze dimostratasi fino ad allora disposta a sostenerne le rivendicazioni. Delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono dunque quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra (cfr. paragrafo 8). Creata per rivendicare l'autonomia italiana nell'applicare meccanismi di punizione, frenata o accelerata secondo le circostanze e le opportunità politiche, la "Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" rappresentò nei fatti uno strumento assai utile a procrastinare *sine die* la consegna dei civili e militari italiani incriminati dai Paesi vittime dell'aggressione fascista (*in primis*, dalla Jugoslavia), di rinviare *sine die* qualsiasi processo nei loro confronti anche davanti ai tribunali italiani e si rivelò un mezzo efficace per raccogliere prove che attestassero la malvagità degli accusatori e scagionassero gli accusati.

Nonostante il fatto che alla fine del 1947 almeno 26 procedimenti erano così avanzati che avrebbero dovuto trasformarsi in processi, non fu intrapreso nulla.¹⁷³ Allorchè il ministro della Difesa Randolpho Pacciardi nel 1951 ricevette il rapporto conclusivo della Commissione d'Inchiesta, ringraziò i membri della Commissione per il loro "alto senso di scrupolosa e coscienziosa obiettività".¹⁷⁴

La tattica dilatoria del governo italiano, che non rispose alle note jugoslave e rimandò *sine die* l'inizio dei processi, ebbe pieno successo. Con la rottura nel giugno 1948 dei rapporti con l'Unione Sovietica, la Jugoslavia venne a perdere l'appoggio dell'unica

¹⁷³ I verbali della suddetta Commissione (conservati presso USSME, nella cartella D.S. 3036A) ne testimoniano quell'atteggiamento di temporeggiamento prima, e di scagionamento generale degli accusati, in una fase successiva, dal 1949 al 1951.

¹⁷⁴ Doc. 15/1. Cfr. USSME, cartella D.S. 3036A, in fase di acquisizione.

delle quattro grandi potenze disposta a sostenerne le rivendicazioni. Non è un caso che da allora cessò ogni azione di Belgrado per ottenere la consegna dei criminali di guerra italiani. Insieme alle rivendicazioni jugoslave, vennero meno anche quelle dell'Albania.

Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia in seguito rinunciarono alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace. Sembra invece che né il governo sovietico né quello francese avevano rinunciato ufficialmente alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace, come invece avevano fatto Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia.

La tutela del governo italiano per gli italiani accusati di crimini di guerra può essere dimostrato anche nel caso delle richieste inglesi. Il governo inglese aveva richiesto, nel novembre 1947, la estradizione di un milite della Guardia Nazionale Repubblicana, Costantino Forti, che si sarebbe reso responsabile di un crimini di guerra in danno del prigioniero britannico, sergente Partridge. Il Ministero degli Esteri rifiutò l'extradizione con la seguente motivazione:¹⁷⁵ *“Le domande di estradizione di cittadini italiani accusati di crimini di guerra debbono essere presentate, in via diplomatica e nella debita forma, dalle Rappresentanze estere in Italia, al Ministero degli affari esteri, che le trasmette a sua volta, se del caso, alle competenti Autorità italiane. La domanda di estradizione presentata alla Procura generale militare dal War Crimes Group South East Europe, riguardante Forti Costantino, non può quindi, allo stato degli atti, essere presa in considerazione... (..) D'altra parte, è da tener presente che sono in corso delle trattative con i Governi Alleati per ottenere la loro rinuncia allo art.45 par.1, comma a) del Trattato di Pace, per quanto riguarda la consegna da parte dell'Italia, dei propri cittadini accusati di crimini di guerra, lasciando che i medesimi vengano sottoposti al giudizio della Magistratura Italiana secondo le leggi del nostro Paese. (...) Per quanto riguarda lo schema di decreto per l'esecuzione in Italia, delle disposizioni contenute nell'art.45 del Trattato di Pace... si riferisce alla consegna di quei cittadini delle Potenze Alleate ad Associate accusati di crimini di guerra, di tradimento e di collaborazione che siano richiesti dai rispettivi Paesi e che si trovino nel territorio della Repubblica¹⁷⁶, questione, questa, che è nostro interesse di tenere nettamente distinta e separata da quella della consegna dei cittadini italiani accusati di crimini di guerra per la quale, come sopra detto, sono in corso trattative diplomatiche.”*

L'Italia venne però anche meno agli impegni diplomatici presi con la Gran Bretagna nell'aprile 1948 per processare i sette italiani considerati criminali di guerra da parte

¹⁷⁵ Doc.8/5/ff.2-3, MAE, DGAP VIII, 22.12.1947, fo. Zoppi.

¹⁷⁶ Riguardava soprattutto le richieste dell'URSS, cfr. Doc.81.

inglese¹⁷⁷. Ricevuto da Londra il materiale d'accusa, in un primo momento le autorità italiane avevano effettivamente avviato i procedimenti. La Commissione d'inchiesta per i criminali di guerra aveva riscontrato elementi di "colpabilità" e deferito tutti e sette gli indagati alla giustizia. Erano stati effettuati anche alcuni arresti¹⁷⁸. Nell'ottobre 1950, però, fu deciso di "rinviare a tempo indeterminato" la prosecuzione degli atti dei processi¹⁷⁹. Nessuno degli incriminati fu mai portato in giudizio per i delitti di guerra denunciati dalle autorità britanniche. Ciò si svolse nello stesso periodo in cui erano liberati i detenuti di Procida (cfr. paragrafo 8), dimostrando la riluttanza di punire crimini di guerra commessi da italiani.

Ma i responsabili per la questione negli organi governativi non si accontentarono di questa situazione raggiunta di fatto. In una riunione del 5 giugno 1950, cui oltre al Segretario Generale Zoppi parteciparono il segretario della "Commissione d'inchiesta" colonnello Sormanti, e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Supremo militare, il foro che stava allora approntando le istruttorie¹⁸⁰, fu presa in esame la tesi sostenuta dagli avvocati difensori, secondo cui tutti i "presunti criminali di guerra" richiesti dalla Jugoslavia sarebbero dovuti essere assolti "per una eccezione procedurale". L'art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava infatti la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della "reciprocità", ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse "parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri". Sussisteva il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell'art. 45 del trattato di pace. L'ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi nell'agosto 1950 espresse il parere che le clausole del trattato di pace non precludevano l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare¹⁸¹. Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di "reciprocità" da parte jugoslava, si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati. Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale "per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti "criminali di guerra" italiani deferiti alla Procura generale militare".¹⁸² A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero

¹⁷⁷ I sette indagati erano oltre il suddetto Costantino Forti: il capitano Tamianti/Tamienti/Taminiti, Pasquale Torregrossa, Nicola Furlotti, il capitano Vincenzo Ruisi, Settimo Ricci e il maresciallo Mario Marzucchi.

¹⁷⁸ Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/1, Criminali di guerra italiani reclamati o detenuti dagli inglesi.

¹⁷⁹ Documentazione MAE. ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Lettera del Segretario generale del Ministero degli affari esteri Zoppi all'ambasciatore a Londra Gallarati Scotti, n. di prot. 20277/117, 24.10.1950. La lettera riguardava un caso in particolare, quello del maresciallo Mario Marzucchi.

¹⁸⁰ Documentazione MAE. Appunto non firmato della Direzione generale affari politici Ufficio VIII, 6.6.1950. Alla riunione prese parte anche il console generale Bosio del Ministero degli Esteri.

¹⁸¹ Documentazione MAE. Appunto per la Direzione generale affari politici ufficio VIII, n. di prot. 7/3179, 14.8.1950, f.to Perassi.

¹⁸² Documentazione MAE. Appunto per il contenzioso diplomatico, n. di prot. 09701/880, 21.6.1951, f.to Grillo.

degli Esteri, della Difesa e della Giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli Esteri aveva chiesto al Ministero della difesa "l'archiviazione dei vari procedimenti" a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dalla Commissione d'inchiesta, "risultando l'azione della Commissione stessa superata dalle circostanze"¹⁸³. Lo stesso giorno un'analogha richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall'Unione Sovietica¹⁸⁴. L'uso delle medesime espressioni nelle due lettere e l'esame del carteggio col Ministero della difesa fa pensare ad un'azione istituzionale concordata. È da ritenere che dopo la riunione interministeriale di giugno, la Commissione d'inchiesta chiudesse i propri lavori con un'assoluzione complessiva¹⁸⁵ e che il Tribunale supremo militare chiudesse le istruttorie sulla base dell'"eccezione procedurale" ex-art. 165 sollevata dagli avvocati difensori e avallata dagli esperti di Palazzo Chigi¹⁸⁶. Sembra che i vertici della magistratura militare avessero seguito le esigenze e logiche politiche espresse da parte dei Ministeri degli Esteri e della Difesa. Le notizie scarseggiano poi, ma nell'estate 1961 avvenne una riunione interministeriale alla quale partecipò oltre al Ministero della difesa un rappresentante della Procura militare generale. La riunione (dell'11 settembre 1961) aveva il compito di trattare la questione di quegli italiani che avrebbero rischiato l'arresto in Jugoslavia e dei jugoslavi che sarebbero corso lo stesso rischio in Italia, sempre relativi a crimini di guerra. Il Ministero della difesa stilò un riassunto della riunione. Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumaciam) per crimini di guerra contro italiani.¹⁸⁷

Conclusione: preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall'Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una Commissione d'inchiesta presso l'allora Ministero della guerra. L'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo.

¹⁸³ Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. 427 Segr. Pol., 15.3.1951, f.to Sili, segreto.

¹⁸⁴ Documentazione MAE. ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. Segr. Pol. 426, 15.3.1951, f.to Zoppi.

¹⁸⁵ Cfr. Documentazione USSME, Verbali della Commissione di inchiesta, DS b. 3036A. Secondo i dati disponibili presumibilmente del giugno 1950, la Commissione d'inchiesta aveva deferito alla giustizia 41 persone, aveva in sospeso 20 casi, 3 sotto esame. La tabella con i nominativi in ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani - Parte generale 1948-49-50-51.

¹⁸⁶ Solo l'accesso agli archivi del Ministero della Difesa e della Procura generale militare potrà consentire di fare piena luce su questo punto.

¹⁸⁷ In Atti della Commissione.

Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti.

I documenti qui presentati fanno vedere una politica di tutela che aveva delle ripercussioni sul complesso della persecuzione giuridica dei criminali di guerra tedeschi. Dai vertici italiani dell'epoca la questione del giudizio dei criminali di guerra tedeschi e la questione dei "presunti criminali di guerra italiani" furono considerate strettamente legate. Dalla documentazione si può infatti dedurre che la diplomazia e il governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un'azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell'Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri. Quel nesso è precedente alle ragioni della guerra fredda (che portarono alla protezione accordata alla costituenda Germania occidentale dagli alleati anglo-americani non più disposti a collaborare con le autorità italiane nel perseguimento dei criminali tedeschi) e agli accordi segreti intervenuti dopo il 1950 fra la Germania di Adenauer e il governo italiano, che avrebbe bloccato l'azione giudiziaria contro i criminali tedeschi per non compromettere gli sforzi di Bonn, impegnata nella campagna per il riarmo germanico (cfr. infra paragrafo 11).

In conclusione, delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra. La mancanza di processi contro i presunti responsabili di crimini di guerra ha impedito una valutazione delle accuse, anche gravissime, mosse nei loro confronti. L'Italia non ha subito alcun giudizio per i propri crimini di guerra, come invece hanno subito i suoi alleati del Patto tripartito, la Germania e il Giappone. In Italia non si è svolto un "processo di Norimberga" contro i responsabili della guerra fascista, anche se sia i britannici che gli americani avevano inizialmente raccolto un considerevole materiale a tale scopo. La mancanza di una "Norimberga italiana" ha notevolmente contribuito a fissare una rappresentazione parziale e distorta della guerra.

OMISSIS